UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

FACOLTA' DI ECONOMIA

DIPARTIMENTO DI ISTITUZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE



Di

GIUSEPPE RIPA e ALESSANDRO FELICIONI

INDICE

PARTE PRIMA: LA TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI 9

CA	PITOLO PRIMO: ASPETTI GENERALI E DEFINITORI	11
1.	LA NUOVA DEFINIZIONE DI UTILI E DI PROVENTI EQUIPARATI NELL'AMBITO DEI REDDIT	I DI
CA	PITALE	_ 11
2.	LE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO IN SENSO PROPRIO	_ 11
3.	GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	12
4.	L'ASSIMILAZIONE FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ALLE AZIONI	13
5.	LE PARTECIPAZIONI E GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI ESTERI	16
6.	I TITOLI SIMILARI ALLE OBBLIGAZIONI	16
7.	La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del tuir	17
CA	APITOLO SECONDO: IL REGIME DI TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZION	ΕE
DE	I PROVENTI EQUIPARATI	19
1.	UTILI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE NON ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA	19
Uti	ili di fonte italiana	19
Uti	ili di fonte estera	23
Uti	ili provenienti da società residenti in paradisi fiscali	23
2.	UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE NELL'ESERCIZIO DI	-
IMI	PRESA E DA SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI	25
3.	UTILI PERCEPITI DA SOGGETTI IRES	26
Uti	ili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da soggetti ires	26
Uti	ili di fonte estera	⁻ 29
4.	I COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONE	30
5.	UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI	30
CA	APITOLO TERZO: IL REGIME DELLE RITENUTE E DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE	33
1.	LE RITENUTE SUGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE DI FONTE ITALIANA E SUI PROVENTI	-
EQI	UIPARATI	33
2.	LE RITENUTE SULLE REMUNERAZIONI DEI FINANZIAMENTI ECCEDENTI DI CUI	-
ALI	l'articolo 98 del tuir	35
	LE RITENUTE SUGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE DI FONTE ESTERA	36
	ili derivanti da partecipazioni non qualificate	37
	ili derivanti da partecipazioni qualificate	38
	terminazione della base di calcolo delle ritenute	38
Uti	ili in natura	39
Uti	ili in regime di risparmio gestito	39
	LE RITENUTE SUGLI UTILI E SUI PROVENTI EQUIPARATI EROGATI A NON RESIDENTI	40
	RIMBORSO DELLA RITENUTA SUI DIVIDENDI DISTRIBUITI A SOGGETTI NON RESIDENTI	-
	IRETTIVA MADRE-FIGLIA)	40

	<u>PARTE SECONDA: IL NUOVO REGIME DI ESENZIONE DELLI</u> LUSVALENZE DA REALIZZO DELLE PARTECIPAZIONI	<u>Ł</u> 42
		_
CA	APITOLO PRIMO: Presupposti di applicazione	_ 43
1.	Ambito soggettivo	_ 43
2.	Ambito oggettivo	_ 44
3.	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ENTI	_ 46
4.	STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI ASSIMILATI ALLE PARTECIPAZIONI	_ 46
5.		_ 47
6.	CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E DI COINTERESSENZA AGLI UTILI	
CA	APITOLO SECONDO: REQUISITI DI APPLICAZIONE	_ 49
1.		_ 49
2.	ISCRIZIONE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	_ 50
3.	RESIDENZA FISCALE	_ 52
4.	ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE	_ 54
5.	SOCIETÀ HOLDING APITOLO TERZO: IPOTESI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI	_ 57
CA	APITOLO TERZO: IPOTESI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI	
	ENZIONE	_ 59
	OPERAZIONI STRAORDINARIE	_ 59
	fetti sui requisiti "soggettivi" delle operazioni che interessano la partecipata	
	fetti sui requisiti "oggettivi" delle operazioni che interessano la partecipante	_ 61
	fetti sui requisiti "oggettivi" delle operazioni che interessano la partecipata	_ 61
	RISERVE DI CAPITALE	_ 62
3.	RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO, RISCATTO, RIDUZIONE DI CAPITALE ESUBERANTI	Ε,
LIÇ	QUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE	_ 63
4.	MINUSVALENZE DI ISCRIZIONE E DI REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE	_ 64
CA	APITOLO QUARTO: REGIME TRANSITORIO	_ 67
1.	SVALUTAZIONI OPERATE ANTE RIFORMA	_ 67
	PARTECIPAZIONI GIÀ POSSEDUTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA	_ 70
	APITOLO QUINTO: LA NUOVA DEFINIZIONE DI CAPITAL GAIN NELL'AMBITO DEI	
	DDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA	_ 73
1.		_ 73
	APITOLO SESTO: LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE	_ 77
1.	PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	_ 77
	PLUSVALENZE ASSIMILATE A QUELLE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONE DI	
	`	_ 80
	CESSIONE DI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E COINTERESSENZA _	_
	PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI ESTEF	
5.	PLUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONE DI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICAT 82	ГΕ
CA	02 APITOLO SETTIMO: Modalità di determinazione del capital gain	83
1.		
		_
<u>2</u> .	La nuova disciplina La determinazione del costo o valore di acquisto	_
J. ⊿	PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI OLIALIFICATE	- 85

5.	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ RESIDENTI IN STATI O TERRITORIO A FISCALITÀ	
PRI	VILEGIATA	86
6.	PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE	87
7.	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL CAPITAL GAIN	88
8.		_ 89
9.	ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO	⁻ 90
CA	APITOLO OTTAVO: L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DIVERSI DI NATURA	
FIN	ANZIARIA	93
	GENERALITÀ	93
2.	APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA IN BASE AL REGIME DELLA DICHIARAZION	_ NE95
3.	APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA IN BASE AL REGIME DEL RISPARMIO	
AM	MINISTRATO	_ 96
Pre	esupposti di applicazione odalità di esercizio e revoca dell'opzione modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva	- 96
Mo	odalità di esercizio e revoca dell'opzione	_ 97
Le	modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva	- 99
4.	APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO MATURATO DELLE GESTI	ONI
	DIVIDUALI DI PORTAFOGLIO	99
CA	APITOLO NONO: LA TASSAZIONE DEI PROVENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE AGLI	_
	GANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVI IN VALORI MOBILIARI	101
1.	GENERALITÀ	101
2.	FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO APERTO DI DIRITTO NAZIONALE	102
3.	ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI OPERANTI NELLA	
	RMA DI SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)	108
4.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	109
5.	FONDI COMUNI ESTERI D'INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AUTORIZZATI AL	
	LLOCAMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO	110
	ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO	110
D A	DTE TED74. CLI ALTDI DEDDITI DI CADITALE	112
F P	ARTE TERZA: GLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE	113
CA	APITOLO PRIMO: Individuazione e determinazione degli altri redditi di	
CA	PITALE	115
	LE FATTISPECIE COSTITUENTI REDDITI DI CAPITALE	115
	DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE	
	APITOLO SECONDO: Il riordino delle ritenute alla fonte e delle impos	
SOS	STITUTIVE SUI REDDITI DI CAPITALE	127
1.	Generalità	127
2.	PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI IN ITALIA	127
3.	INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	128
4.	REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA	128
5.	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	129
6.	REDDITI DI CAPITALE PERCEPITI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	130
7.		
FRU	JTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI PUBBLICI E PRIVATI	131

PARTE QUARTA: GLI ALTRI REDDITI DIVERSI DI NATURA	
FINANZIARIA	<u> 137</u>
CAPITOLO PRIMO: Individuazione degli altri redditi diversi di natura	
	139
1. PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE A TITOLO ONEROSO O DAL RIMBORSO DI	
TITOLI E CERTIFICATI DI MASSA NON AVENTI NATURA PARTECIPATIVA. PLUSVALENZE	
DERIVANTI DALLA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI VALUTE O RINVENIENTI DA DEPOSITI O	
CONTI CORRENTI. PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI META	LLI
PREZIOSI E DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO	
2. REDDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DERIVATI E DA ALTRI CONTRATTI A TERMINE DI	
NATURA FINANZIARIA	141
3. PLUSVALENZE ED ALTRI PROVENTI REALIZZATI MEDIANTE LA CESSIONE DI CREDITI	
PECUNIARI, RAPPORTI PRODUTTIVI DI REDDITI DI CAPITALE E STRUMENTI FINANZIARI, NON	CHÉ
	142
CAPITOLO SECONDO: DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI	
REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA	143
1. Generalità	143
2. BASE IMPONIBILE DEI REDDITI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CERTIFICATI, VALUTE E	
*	144
3. BASE IMPONIBILE DEI REDDITI DERIVANTI DAI CONTRATTI DERIVATI E DA ALTRI	
CONTRATTI A TERMINE DI NATURA FINANZIARIA	146
4. BASE IMPONIBILE DELLE PLUSVALENZE E DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE I	DI
CREDITI, CONTRATTI E STRUMENTI FINANZIARI OVVERO DA CONTRATTI ALEATORI	
5. DISCIPLINA DELLE PLUSVALENZE E DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA DEI	1.,
SOGGETTI NON RESIDENTI	148
	1.0
	1 = 1
PARTE QUINTA LE ULTIME NOVITA'	<u> 151</u>
CAPITOLO PRIMO:LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI	
PAGAMENTI DI INTERESSI NELLA NORMATIVA COMUNITARIA	152
1. Premessa	152
2. Ambito di applicazione della direttiva	155
I redditi da risparmio oggetto di comunicazione	155
3. REDDITI DA RISPARMIO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	
4. Definizione del beneficiario effettivo	157
5. DEFINIZIONE DELL'AGENTE PAGATORE	158
Le entità residuali	159
6. ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEGLI AGENTI PAGATORI	162
Obblighi di rilevazione	162
	164
Obblighi di comunicazione Modalità e termini di trasmissione degli elementi informativi	166
7. Euro ritenuta	166
8 FLIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI	

9. Decorrenza	16
CAPITOLO SECONDO: IL CORRETTIVO IRES	17
1. Premessa	17
2. REDDITI DI CAPITALE	17
Assimilazione fiscale dei titoli e degli strumenti finanziari esteri alle azioni	17
Assimilazione agli utili delle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazio	ne
cointeressenza	17
Remunerazioni corrisposte da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata	17
3. MODIFICHE IN MATERIA DI RITENUTE ALLA FONTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE	17
Remunerazioni corrisposte da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata	17
	17
Distribuzione di utili di fonte italiana in occasione di ripartizione di riserve di capitale_	17
Distribuzione di utili di fonte estera in occasione di ripartizione di riserve di capitale e d	i
recesso, esclusione, riscatto e riduzione di capitale sociale	17
4. REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA	17
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	17
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o terri	tor
a fiscalità privilegiata	18
Plusvalenze assimilate a quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate	3
	18
5. MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTE SOSTITUTIVE SULLE PLUSVALENZE	18

7 - -

PARTE PRIMA: LA TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI

CAPITOLO PRIMO: ASPETTI GENERALI E DEFINITORI

1. La nuova definizione di utili e di proventi equiparati nell'ambito dei redditi di capitale

In seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 344 del 2003 al testo unico delle imposte sui redditi (tuir), la nozione di utili nell'ambito dei redditi di capitale è rinvenibile dal disposto dell'articolo 44.

Mentre il regime di tassazione dei dividendi è ora contenuto:

- > nell'articolo 47 per le persone fisiche non imprenditori;
- > nell'articolo 59 per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali;
- > nell'articolo 89 per le società e gli enti commerciali soggetti all'ires.

2. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in senso proprio

Gli utili da partecipazione in società, compresi tra i tipici redditi di capitale, sono richiamati nell'articolo 44, comma 1, lettera e), del tuir.

La nuova disposizione fornisce una più puntuale definizione degli utili, i quali risultano caratterizzati dalla circostanza che derivano "dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società".

La corrispondente disposizione di cui alla lettera e) del previgente articolo 41 del tuir utilizzava la generica dizione di "utili derivanti dalla partecipazione in società", il che non escludeva comunque un riferimento, seppur implicito, ad ogni tipo di partecipazione e quindi alla partecipazione non solo al capitale delle società, ma anche al patrimonio delle stesse.

La specificazione si coordina con le novità introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina civilistica delle società di capitali e delle società cooperative.

Per effetto della nuova formulazione dell'articolo 44, comma 1, lettera e), del tuir, viene quindi indirettamente confermato che non sono riconducibili fra gli utili da partecipazione i proventi che non trovino contropartita in una partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'ires.

Tale assunto trova, tra l'altro, conferma nella previsione contenuta nella successiva lettera f), comma 1, del medesimo articolo 44 del tuir che qualifica altresì tra i redditi di capitale, ma in maniera distinta ed autonoma rispetto alla categoria degli utili da partecipazione al capitale o al patrimonio in senso proprio, gli utili accordati sulla base di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza disciplinati dal primo comma dell'articolo 2554 del codice civile.

3. Gli strumenti finanziari partecipativi

Sempre in seguito alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n.6 del 2003, non sono riconducibili tra gli utili da partecipazione in senso proprio i proventi dei nuovi strumenti finanziari disciplinati dal nuovo titolo V del libro V del codice civile.

Si tratta di:

- strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, emessi anche a seguito dell'apporto di opere e servizi ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile;
- strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 2447-ter, comma 1, lettera e), del codice civile;
- strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società di cui all'articolo 2411, comma 3, del codice civile.

Con riguardo a tali strumenti finanziari assume fondamentale rilevanza la circostanza che il sottoscrittore possa vantare esclusivamente diritti patrimoniali (ossia il diritto all'utile o alla liquidazione, ad una certa scadenza, del valore patrimoniale netto dell'apporto conferito) o anche diritti amministrativi (che attengono al funzionamento dell'organo assembleare e all'attività di gestione), ma non il diritto di partecipare al capitale sociale della stessa società.

I nuovi strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono, infatti, la qualità di socio (in quanto non correlati al conferimento di valori imputati a capitale), pur potendo essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati (escluso in ogni caso il voto nell'assemblea generale), quali la nomina del consiglio di amministrazione o di un sindaco (v. art. 2351, comma 5, del codice civile).

Si rileva tra l'altro che, secondo la formulazione della norma civilistica, detti strumenti finanziari assicurano sempre diritti patrimoniali mentre possono non comportare anche l'attribuzione di diritti amministrativi.

Con riguardo all'apporto (da intendere in modo generico e atecnico, come prestazione sinallagmatica resa alla società in cambio dell'emissione dello strumento finanziario), il citato articolo 2346, comma 6, del codice civile ammette che possono formare oggetto di apporto sia i beni conferibili ai sensi dell'articolo 2342 del codice civile (denaro, beni in natura e crediti), sia altre prestazioni non conferibili ai sensi della citata disposizione civilistica, tra le quali sono espressamente menzionate le opere e i servizi. Al riguardo la relazione governativa di accompagnamento al decreto legislativo n. 6 del 2003 precisa che: "...perseguendo l'obiettivo politico di ampliare la possibilità di acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell'attività sociale, ma con soluzione necessariamente coerente con i vincoli posti dalla seconda direttiva comunitaria che imperativamente vieta il conferimento di opere e servizi, si è espressamente ammessa la possibilità che in tal caso, fermo rimanendo il divieto di loro imputazione a capitale, siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi", con esclusione però del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In ogni caso si tratta di apporti non imputati a capitale; e ciò indipendentemente dal tipo di bene apportato e, quindi, anche nel caso in cui l'apporto sia costituito da denaro o beni in natura, ossia beni astrattamente imputabili a capitale. Del resto, nelle norme civilistiche di riferimento il legislatore utilizza la dizione "apporto" e non "conferimento".

4. L'assimilazione fiscale degli strumenti finanziari alle azioni

Come accennato, i proventi degli strumenti finanziari che non sottendano una partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata non sono qualificabili come "utili" in senso proprio. Tuttavia, l'articolo 44, comma 2, lettera a), del tuir, estende ai titoli e strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni.

In particolare, la citata disposizione, ai fini delle imposte dirette, considera similari alle azioni "i titoli e gli strumenti finanziari (...) la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi".

Tale assimilazione risponde all'esigenza di garantire che la predetta remunerazione possa scontare, sia in capo ai percipienti che in capo alla società erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione.

Occorre innanzitutto rilevare che l'assimilazione alle azioni riguarda esclusivamente gli strumenti finanziari rappresentati da titoli o certificati (la norma fa riferimento ai "titoli e altri strumenti finanziari"). La locuzione "strumenti finanziari", da assumere in conformità alla più restrittiva accezione civilistica, non abbraccia dunque anche i contratti (non cartolarizzati), quali ad esempio, quelli di associazione in partecipazione e di cointeressenza, per i quali pertanto non opera l'assimilazione alle azioni.

In secondo luogo, la norma recata dall'articolo 44, comma 2, lettera a), del tuir, deve essere interpretata in parallelo con il disposto dall'articolo 109, comma 9, lettera a), del tuir, che - ai fini della determinazione del reddito d'impresa - estende alla remunerazione dei titoli e strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all'articolo 44, qualora essa comporti direttamente o indirettamente la partecipazione ai risultati economici della società, lo stesso trattamento previsto per gli utili. Con autonoma previsione, l'articolo 109, comma 9, lettera b), stabilisce l'indeducibilità anche per la remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

In sintesi, il disposto dell'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), considera indeducibile in sede di determinazione del reddito d'impresa la remunerazione dovuta:

 su titoli, strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota della remunerazione che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

- in base ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 c.c., allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

La norma, in sostanza, nel disporre la non deducibilità ai fini del reddito d'impresa di tali remunerazioni, tratta separatamente i titoli e gli strumenti finanziari dai contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza che prevedono un apporto di capitale o un apporto misto (di capitale e di opere e servizi).

Inoltre, occorre tener presente che gli strumenti finanziari la cui remunerazione è considerata indeducibile ai fini del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 9, lettera a), sono costituiti non da tutti gli strumenti finanziari, bensì solo da quelli di cui all'articolo 44 del tuir e cioè da quelli produttivi di redditi di capitale. Il regime d'indeducibilità non risulta pertanto operante per i contratti derivati e gli altri contratti a termine di natura finanziaria (i cui redditi sono espressamente menzionati dall'articolo 67 del tuir tra i redditi diversi), anche se detti contratti assicurano una partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo.

Avendo riguardo alla circostanza che la remunerazione dei titoli e degli strumenti finanziari cui si riferisce l'articolo 109 citato può comportare una partecipazione "diretta" o "indiretta" ai risultati economici della società, il regime di indeducibilità risultante opera:

- per i titoli e strumenti finanziari che, dietro corrispettivo di un apporto di capitale, assicurino una partecipazione "diretta" o "indiretta" agli utili, nonché alle perdite delle società che li abbiano emessi;
- per i titoli e strumenti finanziari che, sempre dietro corrispettivo di un apporto di capitale, assicurino una partecipazione "diretta" o "indiretta" agli utili, ma non anche alle perdite delle società emittenti;
- per i titoli e strumenti finanziari che assicurino una partecipazione "diretta" o "indiretta" agli utili ed alle perdite di una società, dietro apporto di opere e servizi, ovvero senza alcun apporto. A quest'ultimo proposito, si rileva infatti che la lettera a) del comma 9 dell'articolo 109 a differenza di quanto stabilito per i contratti di cui alla successiva lettera b) considera indeducibile la remunerazione dovuta su strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla natura dell'apporto.

Con riferimento, invece, ai titoli e strumenti finanziari per i quali sia configurabile una partecipazione "indiretta" ai risultati economici societari o di un affare – nella dizione utilizzata dall'articolo 109, comma 9, lettera a), del tuir – occorre considerare che, come specificato nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003, "l'indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguardi unicamente l'an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori (come nel caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all'esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell'emittente o di altra società del gruppo". In questi casi, infatti, non si realizza neppure una partecipazione "indiretta" ai risultati economici della società.

Sulla base di tale interpretazione, si ritiene che non comportino una partecipazione indiretta ai risultati economici della società emittente le obbligazioni e gli altri titoli irredimibili emessi dalle banche ai sensi dell'articolo 12 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo primo settembre 1993, n. 385.

Si tratta di titoli i cui proventi sono costituiti da interessi. Tuttavia, in caso di andamento negativo della gestione, l'emittente può sospendere il pagamento degli interessi e, in determinate ipotesi, imputarli a copertura delle perdite. Nell'ipotesi descritta, infatti, la remunerazione delle predette obbligazioni non assicura una partecipazione agli utili della banca che li ha emessi, essendo tale remunerazione parametrata normalmente a tassi di interesse correnti.

Pertanto, l'eventualità che tali interessi, in caso di perdite, siano sospesi ed imputati alla loro copertura, non incide sulla disciplina strutturale dei titoli in argomento, che è quella tipica delle obbligazioni.

Infine, si rileva che il comma 9 dell'articolo 109 del tuir considera indeducibile la remunerazione dovuta sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, non in via integrale, bensì soltanto "per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti sono stati emessi".

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui uno strumento finanziario assicuri una remunerazione solo parzialmente parametrata ai risultati economici della società emittente può ritenersi indeducibile la sola quota parametrata ai predetti risultati economici.

In definitiva, quindi, ogniqualvolta per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 109, comma 9, lettera a), viene sancita la totale indeducibilità della remunerazione dei titoli o strumenti finanziari, per ragioni di coerenza sistematica, tale remunerazione non può che essere assoggettata al regime fiscale proprio degli utili da partecipazione, sempre che essa sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società.

Per quanto riguarda, invece, l'indeducibilità della remunerazione dovuta sulla base di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, come già accennato, la lettera b) dell'articolo 109, comma 9, del tuir considera indeducibile tale remunerazione soltanto qualora tali contratti prevedano un apporto che non sia costituito da opere e servizi.

Di converso, è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta sulla base di contratti di associazione in partecipazione che comportino la sola partecipazione agli utili e alle perdite di un'impresa o di un affare, senza il corrispettivo di un apporto o con apporto costituito da opere o servizi. Conseguentemente la disposizione recata dall'articolo 95, comma 6, del tuir, secondo cui le partecipazioni agli utili corrisposti "... agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza indipendentemente dalla imputazione al conto economico" deve intendersi riferita esclusivamente ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di opere e servizi o senza il corrispettivo di un apporto.

Tuttavia, come specifica la relazione al decreto legislativo, qualora vengano emessi strumenti finanziari che incorporano tale tipo di contratti, le remunerazioni ad essi spettanti ricadono nella disposizione recata dalla lettera a) del comma 9 del medesimo articolo 109, anche se l'apporto è costituito da opere e servizi ovvero non è previsto, con la conseguenza che dette remunerazioni sono indeducibili.

5. Le partecipazioni e gli strumenti finanziari partecipativi esteri

L'articolo 44, comma 2, lettera b), del tuir, considera, ai fini delle imposte sui redditi, similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata, rispettivamente, le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 73 del tuir, rappresentate e non rappresentate da titoli, nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 9, del tuir.

Ciò implica, pertanto, che non possono considerarsi azioni quelle partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti la cui remunerazione non sia totalmente collegata ai risultati economici della società partecipata, ma soltanto a parametri di natura finanziaria (come, ad esempio, nell'ipotesi di azioni la cui remunerazione sia commisurata a determinati tassi di interesse).

Inoltre, occorre tener presente che tale disposizione si riferisce anche alle caratteristiche che debbono essere presenti con riferimento agli strumenti finanziari emessi da società o enti non residenti ai fini della loro assimilazione alle azioni.

Pertanto, gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti sono similari alle azioni qualora essi rappresentino una partecipazione al patrimonio della società e quando la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

In sostanza, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 individua, ai fini dell'assimilazione, i requisiti caratterizzanti non solo delle azioni estere, ma anche degli strumenti finanziari di natura partecipativa emessi dai soggetti non residenti.

6. I titoli similari alle obbligazioni

Da ultimo, occorre segnalare che non è stata modificata la definizione di titoli similari alle obbligazioni prima contenuta nell'articolo 41, comma 2, lettere b) e c), del tuir (ora riportata nell'articolo 44, comma 2, lettera c), del tuir).

Continuano ad essere considerati similari alle obbligazioni:

- 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Qualora le obbligazioni abbiano tali caratteristiche, ai relativi proventi si rende applicabile il regime di tassazione previsto dall'articolo 26, comma 1, del dpr n. 600 ovvero quello di cui al decreto legislativo primo aprile 1996, n. 239 se si tratta di titoli emessi dai cosiddetti "grandi emittenti" o di titoli obbligazionari e similari emessi da soggetti non residenti.

Tuttavia, qualora i proventi dei titoli siano costituiti totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, essi sono assoggettati al medesimo regime fiscale delle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del tuir, indipendentemente dalla denominazione formale dei titoli cui i proventi si riferiscono.

Continuano, invece, ad essere qualificati quali "titoli atipici" e ad essere assoggettati al trattamento fiscale previsto dall'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, i titoli che non presentino né i requisiti per essere considerati similari alle azioni, in quanto la relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, né i requisiti per essere considerati similari alle obbligazioni perché, ad esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi.

7. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del tuir

Un'importante novità della riforma, desumibile dal disposto della lettera e) dell'articolo 44 del tuir, è costituita dalla riconducibilità fra gli utili da partecipazione della remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del tuir, qualora essi siano erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate.

Ne deriva un ampliamento della definizione di utili che si ricollega direttamente alle nuove disposizioni finalizzate al contrasto dell'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle società, la "thin capitalization".

Tale istituto risponde all'esigenza di evitare che vengano trasformati gli utili derivanti dalla partecipazione in società – indeducibili in quanto tali in sede di determinazione del reddito di quest'ultima – in oneri finanziari deducibili per la stessa società e assoggettati in capo ai soci ad un regime fiscale più favorevole, consistente nell'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o di un'imposta sostitutiva.

In estrema sintesi, la disposizione prevede a tal fine di procedere al confronto tra:

- il patrimonio netto contabile riferibile a ciascun socio qualificato, ossia del socio che direttamente o indirettamente partecipa al capitale sociale con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, e alle sue parti correlate. Si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate e se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del tuir;
- i finanziamenti concessi o garantiti dagli stessi soggetti.

Nel caso di superamento del rapporto massimo tra debito e patrimonio netto contabile, individuato in 4 a 1 (5 a 1 per il periodo d'imposta che inizia a decorrere dal primo gennaio 2004), gli interessi passivi relativi ai finanziamenti eccedenti diventano in linea di principio indeducibili e ad essi si rende applicabile lo stesso trattamento fiscale degli utili in capo al socio (o alle sue parti correlate) che ha direttamente erogato il finanziamento.

Peraltro, la norma precisa espressamente che tale qualificazione compete anche nell'ipotesi in cui l'eccedenza di tali finanziamenti, rilevante ai fini dell'indeducibilità della relativa remunerazione, sia emersa a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'assimilazione agli utili è comunque prevista esclusivamente per le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti che siano direttamente erogati dal socio e dalle sue parti correlate e non anche per le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti erogati indirettamente e per quelli semplicemente garantiti dal socio o dalle sue parti correlate..

CAPITOLO SECONDO: IL REGIME DI TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE E DEI PROVENTI EQUIPARATI

1. Utili percepiti da persone fisiche non esercenti attività di impresa

Come accennato, con l'istituzione dell'ires, viene abolito il credito d'imposta sui dividendi e la doppia imposizione economica sugli utili è evitata mediante la parziale esclusione dall'imponibile degli utili stessi, sempreché per essi non sia previsto un regime fiscale sostitutivo con applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o di un'imposta sostitutiva.

Le novellate disposizioni riservano un trattamento fiscale differenziato a seconda della tipologia del percettore degli utili. In particolare, è previsto un differenziato regime fiscale per:

- 1. gli utili percepiti, al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi dell'IRE;
- 2. gli utili percepiti, nell'esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi dell'IRE;
- 3. gli utili percepiti da società ed enti soggetti all'ires.

Al riguardo, occorre inoltre specificare che l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega n. 80 del 2003, prevede l'inclusione tra i soggetti dell'imposta sul reddito (IRE) anche degli enti non commerciali. Tuttavia, il legislatore delegato ha ritenuto di non recepire immediatamente tale principio, tenuto conto del mancato riordino delle aliquote previste per i soggetti IRE nel medesimo comma 1 del predetto articolo 3 (riduzione delle aliquote di imposta a due soltanto: 23 per cento per redditi fino a 100.000 euro e 33 per cento oltre tale importo).

Rinviata l'istituzione dell'IRE, è stato stabilito che gli enti non commerciali siano ancora ricompresi tra i soggetti a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (ires), in linea generale, con l'aliquota del 33 per cento sul reddito imponibile formato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate dal testo unico, ossia dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi (v. artt. 143 e seguenti del tuir).

Utili di fonte italiana

In attuazione del principio di delega previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 5), il comma 1 dell'articolo 47 del tuir ha previsto l'inclusione nella base imponibile dell'IRE del socio persona fisica degli utili da partecipazione non percepiti nell'esercizio di un'impresa commerciale. Tuttavia, per ridurre gli effetti di imposizione economica, tale disposizione prevede altresì che tali utili debbano essere inclusi "nell'imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare".

Di converso, come stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del tuir espressamente richiamato dal comma 1 dell'articolo 47, è in ogni caso escluso l'obbligo di includere i predetti utili da partecipazione nell'imponibile IRE qualora essi siano soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Pertanto, non devono essere inclusi nell'imponibile IRE gli utili percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell'esercizio d'impresa, in relazione a partecipazioni non qualificate in società italiane. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 344 del 2003 ha infatti confermato l'assoggettabilità di tali utili alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento, rendendo però l'applicazione di tale ritenuta obbligatoria e non più facoltativa (cfr. la nuova formulazione dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973).

Al riguardo si ricorda che per partecipazioni non qualificate si intendono le partecipazioni, i titoli e diritti che rappresentano una percentuale non superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.

Il comma 1 del nuovo articolo 47 prevede altresì che, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale indicate nel comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

Tale disposizione che, in assenza di una specifica e diversa previsione, ha effetto - secondo la disposizione di carattere generale di entrata in vigore della riforma - per le delibere di distribuzione effettuate a decorrere dal primo gennaio 2004, indipendentemente dalla data di formazione delle riserve, si rende applicabile semprechè le riserve di utili presenti siano liberamente disponibili.

Pertanto, è necessario che la società emittente comunichi agli azionisti (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta) la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile. In altre parole, se la società pone in distribuzione riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) deve specificare che, in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile. Oppure, deve specificare che, nonostante stia distribuzione costituisce utile tassabile ai sensi dell'articolo 47 del tuir. Per quanto attiene alla tassazione degli utili, il comma 2 dell'articolo 47 prevede che l'esclusione dalla base imponibile del 60 per cento degli utili da partecipazione sia applicabile anche agli utili derivanti da rapporti di associazione in partecipazione e cointeressenza limitatamente ai casi in cui il valore dell'apporto di capitale sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni .

Qualora, invece, gli apporti di capitale non siano superiori alle predette percentuali, l'articolo 27, comma 1, del dpr n. 600 del 1973 prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte del 12,50 per cento a titolo d'imposta calcolata sul 100 per cento dei relativi utili. Come accennato, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi, assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del tuir, usufruiscono del medesimo regime fiscale degli utili.

Al riguardo, si precisa che, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del tuir, detti strumenti finanziari qualora siano rappresentativi di quote di patrimonio devono considerarsi al pari delle partecipazioni qualificate o non qualificate a seconda dell'entità della quota patrimoniale rappresentata: sono assimilati alle

partecipazioni qualificate gli strumenti che rappresentano complessivamente una partecipazione al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, rispettivamente, secondo che si tratti o meno di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Sono assimilati alle partecipazioni non qualificate gli strumenti finanziari che rappresentano una partecipazione al patrimonio non superiore alle predette percentuali.

Come espressamente previsto dal citato articolo 67, comma 1, lettera c), n. 1), sono, invece, sempre assimilabili alle partecipazioni qualificate gli strumenti finanziari che non rappresentano una partecipazione al patrimonio.

Continuando nell'esame dell'articolo 47, al comma 3 è previsto che nei casi di distribuzione di utili in natura il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), cioè alla data di consegna o spedizione dei beni mobili o di stipula dell'atto per i beni immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Il comma 5 conferma, inoltre, il principio secondo cui non costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all'ires a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Le somme o il valore dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Si tratta di quanto già previsto nel previdente comma 1 dell'articolo 44 del tuir.

Al riguardo, si precisa che l'eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale e non derivante da un evento realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale tra le fattispecie che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria.

Nel successivo comma 6 dell'articolo 47 viene riproposto lo stesso principio contemplato nel previgente articolo 44 del tuir, in base al quale non costituisce realizzo di utili l'assegnazione gratuita ai soci di nuove azioni e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale.

Tuttavia, viene confermato che se e nella misura in cui l'aumento sia avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (indicati nel comma 5 dello stesso art. 47), la successiva riduzione del capitale esuberante è considerata distribuzione di utili. Al riguardo, è specificato che la riduzione del capitale esuberante si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo del capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

In linea con l'abolizione del credito d'imposta, non è più riprodotta nello stesso articolo 47, comma 7, la disposizione contenuta nel previgente articolo 44, comma 3, che, con riferimento alle operazioni di recesso,

liquidazione e riduzione del capitale esuberante, riconosceva il credito d'imposta relativamente alle sole riserve di utili costituenti il valore delle somme o dei beni ricevuti in occasione delle suddette operazioni.

Continua, invece, ad essere specificato che in tali ipotesi le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale.

Inoltre, nella medesima disposizione sono state inserite anche le ipotesi di esclusione del socio e di riscatto delle azioni, ipotesi che derivano dalle modifiche apportate al codice civile dalla riforma societaria.

Al riguardo, l'articolo 27, comma 1-bis, del dpr n. 600 del 1973, risolvendo una problematica esistente sull'argomento, consente l'applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, soltanto sulla parte delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dal socio, in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società o ente, eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, che costituisce il vero e proprio utile. In tal senso, la norma prevede che la predetta ritenuta si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti soltanto qualora il percettore non comunichi al sostituto d'imposta il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Naturalmente la ritenuta va effettuata soltanto per le fattispecie in relazione alle quali l'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 trova applicazione e quindi per gli utili di fonte italiana attribuiti alle persone fisiche residenti, se la partecipazione non è qualificata e non è relativa ad un'impresa commerciale, per gli utili di fonte estera della stessa specie e per gli utili attribuiti ai soggetti esenti da ires.

Va ulteriormente precisato al riguardo che l'articolo 47, comma 7, del tuir fa riferimento al recesso tipico che comporta l'annullamento delle azioni o quote. Qualora, invece, il recesso avvenga con modalità diverse, ossia mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi (cfr. art. 2473, comma 4, codice civile), si configura un'ipotesi che va inquadrata più propriamente nell'ambito degli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, semprechè si tratti di cessioni a titolo oneroso.

Si ritiene, inoltre, che qualora la partecipazione sia immessa in un patrimonio relativamente al quale sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, detta opzione trova effetto anche con riferimento agli utili ricevuti nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, trattandosi di operazioni che devono intendersi ricomprese nell'ambito di quelle afferenti il patrimonio gestito. Ne consegue che, anche in tali casi, non si applica la ritenuta di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973.

Infine, si fa presente che continuano a concorrere alla formazione del reddito, in quanto non assoggettabili alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973, gli utili percepiti da società semplici ed equiparate residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere. Tali utili concorrono a formare il reddito imputato per trasparenza al socio per il 40 per cento del loro ammontare.

Utili di fonte estera

Come già precisato, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 344 del 2003, l'obbligo di includere gli utili da partecipazione nell'imponibile IRE non sussiste per gli utili soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Non devono essere più inclusi nell'imponibile IRE, pertanto, gli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione a partecipazioni non qualificate in società estere.

Come meglio verrà specificato nel paragrafo relativo alle nuove disposizioni in materia di ritenute alla fonte, infatti, una rilevante novità consiste proprio nell'estensione agli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista per gli utili di fonte italiana.

Continuano, invece, ad essere inclusi nel reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRE gli utili percepiti al di fuori dell'esercizio dell'impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate in società estere. È stata infatti mantenuta ferma l'applicazione sui predetti utili della ritenuta a titolo di acconto del 12,50 per cento. Tale ritenuta è applicata sulla quota imponibile degli utili, ossia sul 40 per cento del loro ammontare al netto delle ritenute eventualmente applicate nello Stato estero.

Allo stesso modo, l'articolo 27, comma 4, del dpr n. 600 del 1973, con riferimento agli utili derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), ossia di associazione in partecipazione e cointeressenza, conclusi con società estere ed aventi le medesime caratteristiche di quelli stipulati con società residenti nel territorio dello Stato, il regime fiscale applicabile è quello dell'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento qualora tali contratti siano assimilabili alle partecipazioni non qualificate, ossia se il valore dell'apporto non sia superiore al 5 o al 25 per cento del patrimonio netto contabile della società.

In caso di superamento di dette percentuali, invece, si rende applicabile la parziale esclusione da tassazione accordata sugli utili da partecipazioni qualificate. Anche in questo caso, sulla parte imponibile degli utili corrisposti all'associato si rende applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento.

Utili provenienti da società residenti in paradisi fiscali

Infine, va rilevato che, a norma dell'articolo 47, comma 4, del tuir, in deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile, qualora gli utili derivanti da partecipazioni qualificate siano distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non si consegua l'effetto di localizzare i vi i relativi redditi. In particolare, si tratta di utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata elencati nella cosiddetta "black list" di cui all'articolo 167 del tuir ed individuati nel D.M. 21 novembre 2001.

In linea generale, quindi, gli utili distribuiti da tali soggetti concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito del socio residente. Ciò vale non solo nel caso di partecipazioni qualificate ma anche qualora le partecipazioni non siano qualificate.

Pertanto, gli utili di fonte estera sono parzialmente esclusi da tassazione in Italia solo se relativi a società che risiedono in uno Stato a fiscalità ordinaria, nel presupposto che tali utili abbiano scontato una imposizione congrua nel territorio in cui sono stati prodotti; se questo non accade, l'utile è tassato integralmente nel Paese del percettore al fine di evitare salti d'imposta.

Come già anticipato, gli utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino a concorrenza della quota di reddito della società partecipata già attribuito al socio residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta e assoggettato a tassazione separata ai sensi degli articoli 167 e 168 del tuir. Ciò vale anche con riferimento agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate per i quali, in tal caso, non si applica la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 27, comma 4, del dpr n. 600 del 1973.

In ogni caso, nonostante il dividendo provenga da uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

Si ricorda che le disposizioni che regolano il diritto di interpello, già contenute nella disciplina sulle *Controlled Foreign Companies (CFC)*, sono state attuate nell'ambito del decreto ministeriale del 21 novembre 2001, n. 429. Il diritto di interpello può essere esercitano, nel caso di specie, da qualsiasi soggetto possessore della partecipazione, anche se diversa dalle partecipazioni di controllo e di collegamento, con le medesime modalità previste dalla disciplina sulle *CFC*.

Infatti, l'articolo 47, comma 4, del tuir stabilisce che l'esercizio dell'interpello avviene "secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167" lasciando intendere che l'ambito dei soggetti che possono esercitare l'interpello è più ampio di quello ordinariamente previsto dalla disciplina sulle CFC (soggetti che detengono il controllo o il collegamento dell'impresa partecipata estera – cfr. artt. 167 e 168 del tuir).

A tal fine - secondo le indicazioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429 può essere dimostrato, tramite l'esercizio dell'interpello, che i redditi conseguiti dalle imprese estere sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata e ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Tale circostanza ricorre qualora la società abbia prodotto direttamente redditi di fonte estera, in misura non inferiore al 75 per cento del totale, tramite, ad esempio, una stabile organizzazione o in virtù del possesso di cespiti immobiliari, localizzati e sottoposti a tassazione fuori dagli Stati o territori a fiscalità privilegiata. Al contrario, se i redditi della società sono formati, anche totalmente, da utili da partecipazione ad essa attribuiti da una partecipata residente in un paese a fiscalità non privilegiata, non può essere invocata l'esimente prevista dalla norma. Tali redditi, infatti, in quanto derivanti da una fonte produttiva (il capitale) situata in un Paese a fiscalità privilegiata, devono considerarsi prodotti in tale Paese non rilevando la circostanza che essi siano indirettamente riconducibili alla attività propria della partecipata (cfr. risoluzione 29 gennaio 2003, n. 18/E).

Al fine di stabilire se il reddito è prodotto in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata inclusi nella cosiddetta *black list*, resta in ogni caso ininfluente qualsiasi ipotesi di tassazione derivante dalla applicazione di *ruling* negativi volti a modificare in *peius* - per volontà del contribuente – l'operatività di specifiche disposizioni previste in via normativa. Lo Stato titolare della potestà impositiva deve, infatti, poter essere individuato sulla base di criteri oggettivi legati alla specificità dell'ordinamento giuridico–tributario, e non di una scelta, eventualmente revocabile, del contribuente (cfr. risoluzione 19 dicembre 2002, n. 358/E).

Nel caso in cui sia stato ottenuto il parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate per la disapplicazione della normativa CFC in base alla esimente di cui all'articolo 167, comma 5, lettera a), del tuir, cioè in considerazione dello svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale da parte della società partecipata non residente, gli utili distribuiti da quest'ultima concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del soggetto residente. In tal caso, è comunque consentita la presentazione di una nuova istanza di interpello volta a far valere l'esimente di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), del tuir, che – come si è visto – attiene alla localizzazione del reddito in Paesi a fiscalità ordinaria.

2. Utili e proventi equiparati percepiti da persone fisiche nell'esercizio di impresa e da società di persone commerciali

Il trattamento fiscale degli utili da partecipazione in società residenti e non residenti percepiti nell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche e da società di persone è dettata dall'articolo 59 del tuir il quale rinvia al disposto dell'articolo 47.

In tal caso, secondo quanto stabilito dall'articolo 48 del tuir, gli utili non costituiscono redditi di capitale, bensì componenti del reddito d'impresa.

Coerentemente con quanto stabilito dalla legge delega, gli utili percepiti da soggetti esercenti attività d'impresa concorrono a tassazione parziale nella misura del 40 per cento. Tale misura di imponibilità, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche non imprenditori, si rende applicabile sia agli utili relativi a partecipazioni qualificate sia a quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate.

Il prelievo a titolo definitivo disciplinato dall'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973, opera, infatti, solo con riguardo alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dall'esercizio di attività d'impresa.

L'imponibilità parziale si applica anche ai proventi degli strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni, nonché agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del tuir, così come specificamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 59.

Con riferimento agli utili di fonte estera, in deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile, gli utili concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile qualora siano distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al reddito del socio per trasparenza ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non si

consegua l'effetto di localizzare ivi i relativi redditi. A quest'ultimo proposito si fa rinvio a quanto precisato nel paragrafo precedente. Infine, si rileva che, per effetto del rinvio all'articolo 87 contenuto nel comma 2 dell'articolo 58, alle somme ricevute dagli imprenditori individuali nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7 (ripartizione di riserve di capitale e recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione della società), si rendono applicabili le modalità di tassazione previste per le plusvalenze dal medesimo articolo 87, commi 6 e 7, in capo ai soggetti ires.

3. Utili percepiti da soggetti ires

Utili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da soggetti ires

Gli utili da partecipazione conseguiti da società ed enti commerciali soggetti all'ires residenti nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del relativo imponibile, unitariamente considerato come reddito d'impresa.

L'articolo 81 del tuir, al pari della corrispondente previgente disposizione dell'articolo 95, continua infatti a prevedere che "il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa...".

L'articolo 89, rubricato "Dividendi ed interessi", al primo comma ripropone il principio di trasparenza per l'attribuzione ai soci degli utili derivanti da società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato in base all'articolo 5 del tuir. Tale disposizione era già contenuta nel previgente comma 1 dell'articolo 56.

In linea generale, si precisa che gli utili continuano a concorrere alla formazione del reddito della società o ente ricevente nell'esercizio in cui sono percepiti, in applicazione, quindi, del principio di cassa.

Con riferimento ai criteri di tassazione degli utili percepiti da soggetti ires, in attuazione del principio di delega, il secondo comma dell'articolo 89 del tuir prevede l'esclusione dalla formazione del reddito della società o dell'ente percipiente degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti nel limite del 95 per cento del loro ammontare.

L'applicazione dell'esclusione non è subordinata ad alcuna condizione. Le società ed enti commerciali residenti soggetti all'imposta sul reddito delle società possono quindi beneficiarne anche se gli utili percepiti non siano stati assoggettati ad imposta dalla società distributrice.

In particolare, l'ambito applicativo della norma è riferito agli utili distribuiti "in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione" da società ed enti commerciali residenti.

Ciò comporta l'inclusione in tale disciplina non soltanto degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'ires, ma anche – come espressamente stabilito dal secondo periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 89 - delle "remunerazioni dei finanziamenti eccedenti" di cui all'articolo 98 erogati direttamente dal socio o dalle sue parti correlate, nonché delle remunerazioni corrisposte sulla base di

contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza richiamati all'articolo 109, comma 9, lettera b), del tuir allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. Inoltre, tenuto conto dell'assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari di natura partecipativa operata in linea generale dall'articolo 44, comma 2, lettera a), del tuir, l'esclusione parziale da imposizione si applica anche ai proventi derivanti da tali strumenti.

Pertanto, la tassazione al 5 per cento si applica anche alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari costituite totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società del gruppo o ai risultati economici dell'affare in relazione al quale i titoli o gli strumenti finanziari sono stati emessi.

La tassazione degli utili nella misura ridotta al 5 per cento si applica, come espressamente previsto dallo stesso comma 2 dell'articolo 89, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, ossia con riguardo agli utili rappresentati dalle somme o dal valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale delle società ed enti, una volta scomputato il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Conseguentemente, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 344 del 2003 ha soppresso la lettera m) del comma 1, dell'articolo 16 del tuir (ora articolo 17) che prevedeva l'applicazione della tassazione separata quando il periodo di possesso tra la costituzione della società e il recesso o la riduzione del capitale o la liquidazione è superiore a 5 anni.

La previsione del citato articolo 89, comma 2, come specificato nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003, va coordinata con quanto stabilito dall'articolo 87, comma 7, del tuir.

Come noto, il citato articolo 87 contiene la disciplina del regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni in capo ai soggetti ires (cosiddetta "participation exemption"). Al comma 7 del citato articolo si prevede che, nei casi di cui all'articolo 47, comma 7 (recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione della società), l'esenzione si applica – in presenza dei requisiti ivi stabiliti – "alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni".

In sostanza, la richiamata norma rende esente da imposizione soltanto la quota parte della somma ricevuta in occasione della ripartizione del capitale e di riserve di capitale che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, mentre la quota parte corrispondente all'utile da partecipazione rimane assoggettata a tassazione secondo le modalità previste per i dividendi.

Per le partecipazioni non qualificate per l'esenzione, cioè prive dei requisiti necessari per l'applicazione della *participation exemption*, la predetta differenza concorrerà alla formazione del reddito imponibile nel suo intero ammontare.

In definitiva, a differenza di quanto previsto per i soggetti non esercenti attività d'impresa, ai fini del trattamento fiscale delle somme erogate nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, occorre distinguere l'importo corrisposto a

titolo di utili da quello corrisposto a titolo di capitale e riserve di capitale in eccedenza al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Una eccezione alla tassazione parziale degli utili è prevista nella lettera a) dell'articolo 122, comma 1, del tuir che consente di escludere integralmente da imposizione gli utili distribuiti da società che abbiano optato per l'applicazione della tassazione di gruppo, ossia del cosiddetto "consolidato nazionale" disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del tuir.

Tale disposizione accorda, infatti, alla società o all'ente controllante il diritto a variare in diminuzione la "somma algebrica del reddito proprio e di quello delle società controllate ... per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione".

L'esclusione da imposizione degli utili è altresì prevista dall'articolo 134 del tuir con riferimento ai dividendi distribuiti dalle società incluse nella tassazione di gruppo con imprese non residenti (cosiddetto "consolidato mondiale").

Altra ipotesi di deroga al regime ordinario è rinvenibile nell'ambito del cosiddetto "regime di tassazione per trasparenza" previsto dagli articoli 115 e 116 del tuir.

Come noto, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 115 del tuir, l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale comporta l'imputazione a ciascun socio del reddito imponibile delle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del tuir, al cui capitale sociale partecipano esclusivamente società di capitale indicate nella stessa norma. A tal fine, ciascuna delle società di capitali socie deve detenere una partecipazione nella società partecipata che attribuisca una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento.

L'imputazione a ciascun socio del reddito imponibile della società partecipata avviene indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Sulla base del citato articolo 115 del tuir e di quanto previsto nel decreto 23 aprile 2004 del Ministro dell'Economia e delle finanze, recante le disposizioni applicative del predetto regime, gli utili e le riserve di utili distribuiti dalla società partecipata, formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione, non concorrono a formare il reddito dei soci anche laddove eccedenti il reddito imputato per trasparenza.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui gli utili relativi a periodi per i quali sia stata esercitata l'opzione per la tassazione per trasparenza vengano distribuiti successivamente a tali periodi o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, sempreché rientrino tra i soggetti indicati nell'art. 115, commi 1 e 2.

Il regime di tassazione per trasparenza non modifica la disciplina fiscale di cui all'articolo 89 del tuir relativamente alla distribuzione di riserve costituite con utili di esercizi precedenti all'opzione né quella delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5, del tuir.

Salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nel periodo di efficacia dell'opzione; tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l'opzione.

In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma 5, del tuir, la disposizione dell'articolo 47, comma 1, in base alla quale si considerano prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili, si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili di periodi d'imposta nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza. Ciò vale anche nel caso in cui tale delibera sia effettuata in un periodo d'imposta in cui non vige più il regime di trasparenza. In sostanza, quindi, la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, non si applica con riferimento alle riserve di utili formatisi in periodi di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale.

Utili di fonte estera

Il comma 3 dell'articolo 89 del tuir, coerentemente con quanto previsto dalla legge delega, dispone l'applicazione del medesimo trattamento previsto per gli utili distribuiti da soggetti residenti, ossia tassazione nei limiti del 5 per cento, anche a quelli distribuiti dalle società ed enti non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del tuir, ad eccezione degli utili distribuiti da soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In quest'ultimo caso, ossia per gli utili distribuiti da società ed enti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del tuir, l'esclusione dalla formazione del reddito nella misura del 95 per cento spetta, infatti, esclusivamente se le predette società ed enti, a seguito della presentazione di un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate abbiano dimostrato che i redditi imputati dalla società partecipata siano stati regolarmente assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria, a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione.

Considerato che la norma rinvia alle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c) – rilevanti ai fini della "participation exemption" – deve ritenersi che la circostanza esimente appena richiamata, volta a dimostrare la localizzazione del reddito in un Paese terzo, non compreso nella black list, deve ricorrere già dal primo periodo in cui la partecipazione è detenuta.

Al di fuori della fattispecie appena esaminata, gli utili distribuiti da soggetti esteri (che non siano residenti in "Paradisi fiscali") sono esclusi dalla formazione del reddito della società od ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

L'estensione agli utili distribuiti dalle società ed enti non residenti si applica al verificarsi della condizione prevista dall'articolo 44, comma 2, lettera b), ossia in presenza di partecipazioni al capitale o al patrimonio di

società ed enti non residenti, rappresentate e non rappresentate da titoli, che possono considerarsi similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata. Si ricorda che tale assimilazione può farsi valere qualora la remunerazione della partecipazione, ove corrisposta da società residente, sarebbe indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, ultimo comma, del tuir. In definitiva, l'esclusione per il 95 per cento si rende applicabile esclusivamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio della società e quando la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. In buona sostanza, il comma 3 dell'articolo 89 ha inteso subordinare l'applicabilità dell'esclusione parziale alla condizione che gli utili di fonte estera (compresi quelli che derivano da strumenti finanziari) siano erogati sulla base di partecipazioni o attività finanziarie di natura partecipativa che assicurino un'effettiva partecipazione ai risultati economici della società emittente o di quelle del suo gruppo o di un affare.

4. I costi connessi alla gestione delle partecipazione

Conformemente al principio enunciato alla lettera d) dell'articolo 4 della legge delega, il legislatore delegato considera gli utili da partecipazione non esenti, ma esclusi da tassazione. Tale scelta, come si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo, è giustificata dalla necessità di evitare che la detassazione dei predetti utili possa comportare l'indeducibilità dei "costi connessi alla gestione della partecipazione". Stabilisce, infatti, il comma 5 dell'articolo 109 del tuir che "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi". Pertanto, le spese sostenute in relazione alla gestione di partecipazioni qualificate per l'esclusione si considerano inerenti alla determinazione del reddito d'impresa anche se gli utili da esse derivanti sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare. In sostanza, simmetricamente all'imponibilità parziale degli utili, è riconosciuta la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione.

Tuttavia il comma 8 dello stesso articolo 109 prevede che "in deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto di usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89". La norma, in sostanza, considera indeducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto di usufrutto o di altro diritto analogo su partecipazioni societarie.

Tenuto conto della finalità della trascritta disposizione, si ritiene che la limitazione alla deducibilità del costo del diritto di usufrutto non si renda applicabile nell'ipotesi in cui la cessione del diritto di usufrutto o di altro diritto analogo non comporti anche il trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali.

5. Utili e proventi equiparati percepiti da enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono stati provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'ires, sia pure con criteri di determinazione della base imponibile differenti.

Per gli enti non commerciali, infatti, continuano a concorrere alla formazione della base imponibile i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, secondo le regole di determinazione contenute nel Titolo I del tuir (v. artt. 143 e seguenti del tuir).

Ciò nonostante, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante disposizioni di carattere transitorio, fino a quando non verrà attuato il principio della legge delega che prevede la loro inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito (IRE), gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che sul 5 per cento dell'ammontare degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal primo gennaio 2004, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50 per cento.

Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate, nonché, visto il generico riferimento agli "utili percepiti" dagli enti non commerciali contenuto nel citato articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003, sui proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto, indipendentemente dall'entità dell'apporto.

Dalla formulazione generica della norma si ritiene che la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento sugli utili e proventi assimilati ridotti del 95 per cento, sia applicabile anche nei casi di utili di fonte estera. In tale ipotesi la ritenuta sulla parte imponibile degli utili si applica, secondo i principi contenuti nell'articolo 27, comma 4, del dpr n. 600 del 1973, al netto delle eventuali imposte applicate dallo Stato estero. Si fa presente, inoltre, coerentemente con i principi generali enunciati nell'articolo 47 del testo unico, che, nel caso in cui i dividendi provengano da una società o ente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, la ritenuta a titolo d'acconto si applica sull'intero imponibile senza alcuna riduzione, salva la possibilità di dimostrare, in seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società non si consegua l'effetto di localizzare i relativi redditi nel predetto Paese di residenza. Con riferimento agli utili derivanti dalle azioni e titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. di cui all'articolo 27-ter del dpr n. 600 del 1973, considerato che la norma in commento non fa alcun riferimento all'imposta sostitutiva ivi prevista, si ritiene che sia cura dell'intermediario più vicino all'ente non commerciale applicare, in luogo della predetta imposta sostitutiva, la ritenuta a titolo di acconto del 12,50 per cento all'atto della corresponsione di detti utili.

Agli utili corrisposti agli enti non commerciali si applicano in ogni caso le ordinarie disposizioni operative previste per le ritenute sui dividendi.

Atteso che la disposizione in esame prevede che il descritto regime si rende applicabile agli utili corrisposti agli enti non commerciali nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal primo gennaio 2004, si ritiene che il sostituto d'imposta – già dalla predetta data - debba applicare la prevista ritenuta alla fonte a titolo di acconto fatta salva l'ipotesi in cui l'ente non commerciale, all'atto della riscossione degli utili, attesti che il proprio periodo d'imposta non sia iniziato a decorrere dal primo gennaio 2004.

Infine, tale regime fiscale non si ritiene applicabile a quegli enti non commerciali che determinano le imposte sulla base di discipline speciali, quali ad esempio i fondi pensione che sono soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato maturato della gestione ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e per i quali gli utili concorrono a formare detto risultato senza subire alcuna ritenuta alla fonte.

CAPITOLO TERZO: IL REGIME DELLE RITENUTE E DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE

1. Le ritenute sugli utili da partecipazione di fonte italiana e sui proventi equiparati

Il previgente testo dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 prevedeva al comma 1 l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento sugli utili corrisposti da società ed enti commerciali residenti alle persone fisiche residenti. A tal fine era necessario che la persona fisica attestasse la titolarità di una partecipazione non qualificata, come definita ai sensi del previgente articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del tuir e che tale partecipazione non fosse relativa ad una impresa commerciale ai sensi del previgente articolo 77 del tuir. In ogni caso, all'atto della riscossione degli utili, il socio poteva rinunciare all'applicazione della ritenuta, nonostante l'opzione precedentemente esercitata, con conseguente applicazione della tassazione in via ordinaria in sede di presentazione della dichiarazione di redditi, usufruendo del credito d'imposta sui dividendi nelle misure previste dagli articoli 11, comma 3-bis e 14 del tuir.

Se il socio era titolare di una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del tuir gli utili corrisposti non erano assoggettati ad alcuna ritenuta in quanto concorrevano a formare il suo reddito complessivo con spettanza del predetto credito d'imposta.

L'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 è stato modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante norme di coordinamento. In particolare, tale articolo al primo comma conferma l'obbligo in capo alle società ed enti soggetti all'ires, residenti nel territorio dello Stato, di operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate e non relative ad impresa, ora individuate dall'articolo 67, comma 1, lettera cbis),

del tuir.

La ritenuta si rende applicabile anche sugli utili derivanti dagli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del tuir e dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera b), del tuir, qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto a seconda che si tratti, rispettivamente, di società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati, o di altre partecipazioni.

A norma dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973, qualora l'associante determini il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66 del tuir (imprese minori), la ritenuta si rende applicabile esclusivamente nei casi in cui l'apporto non sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti.

La predetta ritenuta si applica anche agli utili distribuiti al socio nei casi di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società o ente, semprechè il socio sia

una persona fisica residente possessore di partecipazioni non qualificate non relative ad impresa commerciale. In tale ipotesi, il comma 1-bis dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 ha stabilito che la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti al socio per effetto di tali eventi, qualora il percettore non comunichi al sostituto d'imposta il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Nel caso in cui il percettore fornisca il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, il sostituto d'imposta applica la predetta ritenuta sulla differenza.

La ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 va applicata in ogni caso sul 100 per cento del dividendo, in quanto derivante da partecipazioni non qualificate per le quali non opera la percentuale di esclusione prevista nell'articolo 47 del tuir.

In sostanza, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta risulta essere ora l'unico meccanismo di tassazione applicabile ai dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate detenute al di fuori di un'impresa commerciale, non essendo più riconosciuta la possibilità di rinunciare volontariamente alla tassazione alla fonte a titolo definitivo a favore della determinazione ordinaria delle imposte in sede di dichiarazione.

È infatti previsto espressamente dal comma 5 dell'articolo 27 che la ritenuta non deve essere operata soltanto nei casi in cui le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata.

Il comma 2 dell'articolo 27 non reca modifiche di carattere sostanziale. La relativa disposizione regola il trattamento degli utili in natura corrisposti da società ed enti commerciali residenti. È previsto che in tali casi i soci sono tenuti a versare alla società emittente l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.

Da tale norma emerge quindi che il socio di una società od ente italiano deve fornire alla società emittente la provvista nella misura corrispondente all'ammontare della ritenuta dovuta. Conseguentemente, nel caso in cui il socio non fornisca la provvista, la società emittente non potrà che sospendere il pagamento del dividendo in natura, non potendo esercitare la rivalsa su somme liquide (cfr. art. 64, primo comma, del dpr n. 600 del 1973). In merito a tale disposizione, si ricorda che, ai fini della determinazione del valore normale occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 47 dove si prevede che il valore imponibile, in caso di distribuzione di utili in natura, è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109, ossia alla data di consegna o spedizione dei beni mobili o di stipula dell'atto per i beni immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

La definizione di detto valore normale compete alla società emittente che dovrà tener conto dei criteri previsti dall'articolo 9, quarto comma, del tuir.

Pertanto, se vengono attribuiti titoli (obbligazioni, azioni e altri titoli) quotati, il loro valore è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Al riguardo, si ricorda che occorre considerare il periodo che va

dal giorno di riferimento (pagamento del dividendo) allo stesso giorno del mese solare precedente e che, ai fini del calcolo della media, si devono assumere soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo (cfr. C.M. 25 febbraio 2000, n. 30/E).

Inoltre, per delimitare la nozione di titolo "quotato" occorre far riferimento a quanto già precisato nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, laddove è stato chiarito che per titoli negoziati nei mercati regolamentati si intendono quelli negoziati, sia nei mercati individuati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sia quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede. Infine, va osservato che nel caso in cui siano attribuiti titoli denominati in valute estere (diverse dall'euro), la conversione nella valuta europea va effettuata dopo aver calcolato la media dei prezzi dei titoli.

Qualora vengano attribuiti titoli non quotati, il valore normale è da determinarsi:

- 1) per i titoli partecipativi, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le società di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- 2) per i titoli obbligazionari e similari, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri ed, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

2. Le ritenute sulle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del tuir

L'equiparazione agli utili delle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del tuir, comporta l'applicazione del regime delle ritenute sui dividendi, che prevede:

- nei confronti del percettore residente persona fisica non imprenditore, in possesso di una partecipazione non qualificata, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento (art. 27, comma 1, dpr n. 600 del 1973);
- nei confronti del percettore non residente, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di utili relativi a partecipazioni qualificate o meno, e dalla natura del soggetto non residente, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento (art. 27, comma 3, dello stesso decreto).

Occorre, tuttavia, evidenziare che le richiamate disposizioni possono trovare applicazione limitatamente alle remunerazioni dei finanziamenti corrisposte non prima che sia terminato il periodo d'imposta, considerato che soltanto al termine di tale periodo la società che riceve il finanziamento sarà in grado di individuare definitivamente i finanziamenti eccedenti il rapporto prestabilito dal citato articolo 98 del tuir. Conseguentemente si ritiene che la remunerazione dei finanziamenti direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, percepita nel corso del periodo d'imposta cui si riferiscono, debba essere assoggettata inizialmente al regime delle ritenute specificamente previsto per gli interessi derivanti da finanziamenti disciplinato dall'ultimo comma dell'articolo 26 dello stesso dpr n. 600 del 1973. Quest'ultima disposizione prevede:

- nei confronti del percettore residente persona fisica non imprenditore, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento;
- nei confronti del percettore non residente, indipendentemente dalla natura del soggetto e anche se i proventi sono percepiti nell'esercizio di un'attività d'impresa, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento (o 27 per cento se residenti in un Paese a fiscalità privilegiata).

Al termine del periodo d'imposta, verificato il superamento dei limiti dei finanziamenti, la società finanziata comunicherà al percettore l'importo delle remunerazioni riqualificate come utile e questi provvederà, qualora necessario, ad esporre correttamente nella propria dichiarazione dei redditi gli utili percepiti, scomputando le ritenute eventualmente subite. Qualora il finanziamento sia stato erogato da una parte correlata al socio qualificato, per stabilire la ritenuta applicabile sui proventi riqualificati come utili si deve fare riferimento all'entità della partecipazione (qualificata o non qualificata) detenuta dal socio qualificato al quale detta "parte" risulta correlata.

Naturalmente, qualora il soggetto finanziatore non rientri tra i soggetti nei cui confronti sono applicabili le ritenute alla fonte di cui all'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 (ad esempio, perché la remunerazione è corrisposta a un soggetto societario) la corretta tassazione della remunerazione riqualificata come utile avverrà direttamente nella dichiarazione dei redditi del finanziatore relativa al periodo d'imposta in cui la remunerazione riqualificata è stata percepita.

Si precisa, inoltre, che l'estensione alle predette remunerazioni del regime applicabile agli utili comporta, altresì, l'applicazione del regime di esonero da ritenuta accordato dall'articolo 27-bis del dpr n. 600 del 1973 nel caso in cui il soggetto che eroga la remunerazione sia una società "figlia" italiana che riveste una delle forme previste nell'allegato alla Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 (cosiddetta direttiva "madre-figlia") e il soggetto che la percepisce sia una società estera che rivesta la qualità di "madre" della società erogante e detenga per il periodo ininterrotto di un anno il possesso di una partecipazione diretta nel suo capitale almeno pari al 25 per cento. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l'applicazione o meno del medesimo regime previsto per gli utili potrà essere effettuato soltanto all'atto della verifica della condizione del superamento del limite massimo di indebitamento. In quest'ultimo caso, quindi, la società estera potrà chiedere il rimborso delle ritenute subite sugli interessi del finanziamento erogato, anche per il tramite della società erogante.

3. Le ritenute sugli utili da partecipazione di fonte estera

In base alla previgente formulazione del comma 4 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973, sugli utili corrisposti da società ed enti non residenti il sostituto d'imposta residente, che interviene nella loro riscossione, era tenuto ad operare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 12,50 per cento degli utili corrisposti a persone fisiche residenti e riferiti a partecipazioni non relative ad una impresa commerciale.

A differenza di quanto disposto per gli utili corrisposti da soggetti residenti (utili di fonte italiana), la ritenuta veniva applicata a titolo d'acconto anche per quelli relativi a partecipazioni qualificate.

Conseguentemente, gli utili di fonte estera percepiti da persone fisiche con riferimento a partecipazioni non relative all'impresa andavano in ogni caso riportati nella dichiarazione dei redditi non essendo prevista la possibilità di optare per il prelievo a titolo definitivo.

Ovviamente sugli utili di fonte estera non spettava il credito d'imposta interno, ossia quello disciplinato dall'articolo 14 del tuir, in quanto in tal caso non vi era l'esigenza di neutralizzare la doppia imposizione economica.

L'IRPEG, infatti, gravava solo sulle società e sugli enti residenti in Italia. La ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto sugli utili di fonte estera veniva applicata dai sostituti d'imposta intervenuti nella loro riscossione. Il dividendo doveva essere dichiarato al lordo delle imposte eventualmente pagate all'estero, con riconoscimento per queste ultime del credito d'imposta a norma dell'articolo 15 del tuir (cfr. risoluzione n. 104/E del 3 luglio 2001).

Utili derivanti da partecipazioni non qualificate

Sulla base di quanto disposto dal novellato comma 4 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973, sugli utili corrisposti da società ed enti non residenti nel territorio dello Stato a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni non qualificate e non relative ad un'impresa commerciale, il soggetto che interviene nella loro riscossione opera una ritenuta del 12,50 per cento non più a titolo d'acconto, ma a titolo d'imposta. In tal modo, gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per quelli di fonte italiana, a nulla più rilevando la residenza della società o ente che li ha distribuiti.

La medesima ritenuta è stata estesa anche agli utili corrisposti da società ed enti non residenti agli associati dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del tuir, ossia di associazione in partecipazione e cointeressenza, conclusi con società estere ed aventi le medesime caratteristiche di quelli stipulati con società residenti nel territorio dello Stato, semprechè tali contratti siano assimilabili alle partecipazioni non qualificate, ossia se il valore dell'apporto non sia superiore al 5 o al 25 per cento del patrimonio netto contabile della società.

Occorre tener presente che, qualora l'utile di fonte estera sia percepito direttamente all'estero ovvero senza l'intervento di un intermediario residente, il contribuente è tenuto a riportare l'utile nella dichiarazione dei redditi ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento ai sensi dell'articolo 18 del tuir (corrispondente al previgente articolo 16-bis), ossia dell'imposta dovuta con la stessa misura prevista per la ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata qualora fosse intervenuto il sostituto d'imposta.

Pertanto, per gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, al pari di quanto previsto per gli utili di fonte italiana, non è mai consentito optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.

È infatti espressamente esclusa per gli utili la facoltà prevista dall'articolo 18 del tuir di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi di fonte estera in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, usufruendo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, rinunciando, quindi, al regime di imposizione sostitutiva.

Utili derivanti da partecipazioni qualificate

Con riferimento, invece, agli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate non relative all'impresa il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto da applicare su un imponibile ridotto, ossia sul 40 per cento dell'ammontare degli utili. In sostanza, gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate vanno assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ad opera dell'intermediario che interviene nella loro riscossione (anche se l'erogante risiede in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata) ovvero, in mancanza, ad imposta sostitutiva da liquidarsi in dichiarazione ai sensi del nuovo articolo 18, senza possibilità di optare per la tassazione ordinaria.

Per gli utili di fonte estera derivanti, invece, da partecipazioni qualificate è stata mantenuta la ritenuta a titolo d'acconto ma sull'imponibile ridotto al 40 per cento, con conseguente obbligo dichiarativo e scomputo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. La riduzione dell'imponibile non si applica qualora i dividendi provengano da una società residente in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata (salvo l'esercizio del diritto d'interpello di cui all'articolo 47, comma 4, del tuir).

DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO DELLE RITENUTE

È stato, inoltre, previsto che la ritenuta, sia a titolo d'imposta sia a titolo d'acconto, si applica sul cosiddetto "netto frontiera" ossia sull'importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero di residenza.

Ciò rappresenta una importante novità, considerato che, come accennato, sulla base della previgente formulazione della norma, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto doveva essere applicata dal sostituto d'imposta intervenuto nella riscossione, sull'importo dei dividendi al lordo dell'eventuali ritenute applicate nello Stato di residenza della società emittente.

Al riguardo, si precisa che per "netto frontiera" si deve intendere l'importo effettivamente corrisposto al beneficiario finale.

Pertanto, nell'eventualità che i dividendi abbiano scontato nel Paese della fonte, sulla base della relativa normativa interna, un prelievo in misura superiore rispetto all'aliquota prevista, ad esempio, dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, la base imponibile della ritenuta di cui al comma 4 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 deve essere decurtata dell'intero importo delle imposte subite nello Stato estero.

Tuttavia in caso di utili relativi a partecipazioni non qualificate assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, qualora il contribuente ottenga dall'Autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite e l'aliquota convenzionale, la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di dividendo con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera (ritenuta da parte del sostituto d'imposta ovvero, autoliquidazione dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 18 del tuir).

Nel caso, invece, di utili relativi a partecipazioni qualificate, gli stessi concorreranno alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate, con la possibilità di scomputo della sola aliquota convenzionale mentre l'eventuale eccedenza non potrà che essere richiesta all'Amministrazione fiscale dello Stato estero e in caso di ottenimento non dovrà essere nuovamente assoggettata a tassazione.

Con riferimento agli utili relativi a partecipazioni qualificate, la ritenuta si applica sul 40 per cento dell'importo già al netto delle ritenute applicate all'estero. Ad es. in caso di utile deliberato dalla società emittente pari a 100, con 20 di ritenute estere, la ritenuta del 12,50 per cento deve applicarsi sul 40 per cento di 80, vale a dire su 32.

Come già analizzato, gli utili derivanti da partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata non partecipano alla formazione del reddito fino a concorrenza del reddito già imputato al socio italiano ai sensi degli articoli 167 e 168 del tuir. Pertanto, il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta alla fonte del 12,50 per cento (d'acconto o d'imposta, a seconda della circostanza che la partecipazione sia, rispettivamente, qualificata o non qualificata) sulla parte degli utili eccedente il reddito già imputato al socio.

Al fine di determinare la parte di utili esclusa dall'applicazione della predetta ritenuta, gli intermediari acquisiscono un'apposita dichiarazione dal contribuente interessato. Nella stessa deve essere indicato l'ammontare del reddito del soggetto estero partecipato imputato direttamente allo stesso contribuente che, conseguentemente, non deve essere sottoposto a ritenuta.

Utili in natura

Il comma 4 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973, inoltre, rende espressamente applicabile ai dividendi di fonte estera la valutazione al valore normale, prevista per i dividendi di fonte italiana, in caso di distribuzione di utili in natura. Al riguardo, si ritiene che, in mancanza della valutazione del valore normale dei beni attribuiti da parte della società estera, il percettore possa comunicare tale valore al sostituto d'imposta che interviene nella riscossione degli utili, fornendo apposita autocertificazione redatta in forma libera.

Utili in regime di risparmio gestito

Infine, è stato effettuato un coordinamento delle nuove disposizioni con quanto previsto nell'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 con riferimento al regime del c.d. "risparmio gestito". Sulla base di tale disposizione, si ricorda che gli utili di fonte estera concorrevano alla formazione del risultato di gestione, al lordo della relativa ritenuta, esclusivamente se derivanti da partecipazioni in società estere negoziate in mercati regolamentati.

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 344 del 2003 al citato articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli utili di fonte estera concorrono a formare il risultato della gestione, assoggettato ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento, se relativi a partecipazioni non qualificate in società estere negoziate e non nei mercati regolamentati.

4. Le ritenute sugli utili e sui proventi equiparati erogati a non residenti

Il comma 3 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973, con riferimento agli utili corrisposti a soggetti non residenti (in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni) prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di utili relativi a partecipazioni qualificate o meno, e dalla natura del soggetto non residente, persona fisica o società. Soltanto nel caso in cui la società non residente abbia una stabile organizzazione in Italia, se la partecipazione da cui provengono gli utili è ad essa relativa, non si applica alcuna ritenuta e i dividendi seguono il regime ordinario in capo alla stabile organizzazione.

L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati agli azionisti di risparmio.

Come già previsto per i periodi antecedenti l'istituzione dell'ires, i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Lo stesso comma 3 dell'articolo 27 specifica che la ritenuta del 27 per cento si rende applicabile anche sugli utili degli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del tuir e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza.

In ogni caso, si fa presente che rimangono applicabili le ritenute secondo le aliquote ridotte previste nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

5. Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (Direttiva madre-figlia)

L'articolo 27-bis del dpr n. 600 del 1973 disciplina il caso di utili distribuiti a società residenti in uno Stato Europeo (c.d. "madri") da parte di società residenti (c.d. "figlie"). Tale articolo è stato introdotto, unitamente all'articolo 96-bis del tuir, a seguito del recepimento della direttiva europea n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, c.d. "madre-figlia".

Più precisamente, con l'articolo 96-bis è stata prevista la concorrenza alla formazione del reddito imponibile della società *madre* residente della sola quota del 5 per cento degli utili distribuiti dalla società *figlia* residente nella Unione europea. Ciò al ricorrere di determinate condizioni, tra cui la circostanza che gli utili siano relativi ad una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della partecipata, detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Con la riformulazione dell'articolo 27-bis il legislatore ha compiutamente disciplinato il trattamento degli utili in uscita dall'Italia, prevedendo il rimborso della relative ritenuta operata ovvero direttamente la non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 27, comma 4, del dpr n. 600 del 1973 sugli utili distribuiti da società figlia residente in Italia a società madre residente nella Unione europea, al ricorrere delle medesime

condizioni previstenell'articolo 96-bis del tuir. Quest'ultimo articolo, per effetto del nuovo regime di tassazione degli utili societari, è stato conseguentemente abrogato.

Nella riformulazione dei primi due commi dell'articolo 27-bis del dpr n. 600 sono state direttamente esplicitate le condizioni (prima contenute nell'articolo 96-bis del tuir) al ricorrere delle quali trova applicazione la predetta disciplina.

In particolare, le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, devono:

- 1. rivestire una delle forme previste nell'apposito allegato alla citata direttiva "madre-figlia";
- 2. risiedere, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- 3. essere soggette nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nel medesimo allegato alla predetta direttiva, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati;
- 4. detenere la partecipazione ininterrottamente per almeno un anno.

Al riguardo, il regime previsto dall'articolo 27-bis si rende applicabile, oltre che agli utili da partecipazione, anche alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti indicati nell'articolo 98 del tuir, per effetto della sua equiparazione agli utili disposta dall'articolo 44, comma 1, lettera e), del tuir.

PARTE SECONDA: IL NUOVO REGIME DI ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA REALIZZO DELLE PARTECIPAZIONI

CAPITOLO PRIMO: PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE

1. Ambito soggettivo

La disciplina della *participation exemption* è contenuta nell'articolo 87 del *nuovo tuir*, che prevede l'esenzione da ires delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi determinati requisiti.

Tale istituto, per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 58, comma 2, del *nuovo tuir*, trova parziale applicazione anche nei confronti dei soggetti IRE (futura IRE): la cessione di partecipazioni detenute nell'ambito di attività di impresa, infatti, dà luogo in capo ad imprenditori individuali e società di persone ad un'esenzione parziale della plusvalenza nella misura del 60 per cento.

In capo ai soggetti non imprenditori, invece, la plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni costituisce reddito *diverso* ai sensi dell'articolo 68 del *nuovo tuir*.

In particolare si evidenzia che:

- ✓ per la plusvalenza relativa a partecipazione qualificata (ossia che rappresenta complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni), il richiamato articolo 68, comma 3, del *nuovo tuir*, prevede la tassazione in dichiarazione con applicazione dell'aliquota IRE del soggetto che ne è possessore nella misura del 40 per cento del relativo ammontare, al netto di eventuali minusvalenze realizzate su altre cessioni di partecipazioni, anch'esse assunte in misura pari al 40 per cento del relativo ammontare;
- ✓ per la plusvalenza relativa a partecipazione non qualificata, si applica, come nel passato, l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sull'intera plusvalenza.

Possono avvalersi del regime della participation exemption le seguenti categorie soggettive :

- soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società (ires), come individuati dall'articolo 73 del *nuovo tuir*, vale a dire:
 - società per azioni ed in accomandita per azioni;
 - società a responsabilità limitata;
 - società cooperative e di mutua assicurazione;
 - enti pubblici o privati che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale

l'esercizio di attività commerciali residenti;

- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel

territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni;

• società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate) e persone fisiche titolari di reddito d'impresa, per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 87 operato dall'articolo 58, comma 2, del *nuovo tuir*.

Considerato che una delle condizioni necessarie per fruire della *participation exemption* è l'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, si ritiene che il regime in esame non possa essere applicato per le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute in regime d'impresa dai contribuenti c.d. "minori", i quali determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del *nuovo tuir*.

Gli stessi, non essendo tenuti agli obblighi di redazione del bilancio previsti per i soggetti in contabilità ordinaria, non possono accedere al regime in esame, data l'impossibilità di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, quello della classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie.

Ad analoga conclusione l'Amministrazione finanziaria è pervenuta nella circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E, con riferimento alla possibilità di applicare l'imposta sostitutiva alle plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il quale prevedeva un'imposizione sostitutiva, a condizione che tali partecipazioni risultassero iscritte negli ultimi tre bilanci *ante* cessione tra le immobilizzazioni finanziarie.

In quella sede, è stato precisato che l'espresso riferimento al bilancio contenuto nella norma agevolativa, doveva intendersi nel senso che la stessa fosse rivolta solo ai soggetti che conseguivano la plusvalenza nell'esercizio d'attività commerciali in regime di contabilità ordinaria.

Da quanto precede discende che la cessione di partecipazioni detenute in regime d'impresa in contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 66 del *nuovo tuir*, darà sempre luogo a plusvalenze interamente tassabili ovvero a minusvalenze interamente deducibili. Quando la partecipazione non sia detenuta in regime d'impresa, si applicherà, invece, il regime di tassazione previsto per i redditi diversi dall'articolo 68 del *nuovo tuir*.

2. Ambito oggettivo

L'articolo 87, comma 1, prevede che "non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli…".

Il campo di applicazione dell'esenzione si estende, oltre che alle plusvalenze relative alle azioni o quote di partecipazione, anche a quelle realizzate con riferimento:

- agli strumenti finanziari similari alle azioni, definiti dall'articolo 44 del *nuovo tuir*;
- ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto.

Il comma 3 dell'articolo 87 in esame, infatti, precisa che "l'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)".

A differenza delle plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni, le quali rilevano per l'esenzione quando siano realizzate mediante:

- cessione a titolo oneroso [articolo 86, comma 1, lettera a)]
- assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa [articolo 86, comma 1, lettera *c*)],

le plusvalenze relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni (ai sensi dell'articolo 44) ed ai contratti [di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*)], sono esenti solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso, dal momento che nel citato comma 3 dell'articolo 87 manca un esplicito rinvio al comma 3 dell'articolo 86, che illustra le modalità di calcolo della plusvalenza nell'ipotesi di realizzo mediante assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Avendo riguardo al disposto dell'articolo 9, comma 5, del tuir, in base al quale "ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento...", si ritiene che rilevano per l'esenzione in esame anche le plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che producono i medesimi effetti giuridici, quali:

- il conferimento;
- la permuta;
- lo scambio di azioni.

Rientra tra le ipotesi di realizzo (oltre al conferimento ed alla permuta) anche l'ipotesi disciplinata dall'articolo 166, comma 1, del *nuovo tuir*. Tale articolo dispone che "costituisce realizzo" – al valore normale – anche il trasferimento all'estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell'azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

3. Partecipazioni in società ed enti

Il regime della *participation exemption* si applica alle operazioni di realizzo relative alle azioni e alle quote di partecipazione in:

- società di capitali (S.p.A.; S.a.p.a.; S.r.l.);
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
- società di armamento;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all'attività di impresa commerciale da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute.

Il regime di cui all'articolo 87 opera indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi detenuti, non essendo richiesto alcuno specifico rapporto di controllo o di collegamento con la partecipata.

In base alla esplicita esclusione operata dall'articolo 87, comma 1, l'esenzione non trova applicazione in relazione a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società semplici ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali e le associazioni professionali senza personalità giuridica.

4. Strumenti finanziari e contratti assimilati alle partecipazioni

L'articolo 87, comma 3, estende l'ambito di applicazione oggettivo del regime delle plusvalenze esenti anche a:

- strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 44;
- contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili di cui all'articolo 109, comma 9, lett. b).

L'estensione si giustifica in ragione della necessità di uniformare il trattamento tributario previsto per gli strumenti finanziari e per i contratti di associazione in partecipazione a quello delle partecipazioni in società ed enti, qualora, per le caratteristiche della remunerazione (totale partecipazione ai risultati dell'emittente con riferimento agli strumenti finanziari) ovvero per le caratteristiche dell'apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione), sia possibile individuare una sostanziale identità di funzione economica tra gli strumenti e contratti, di cui al comma 3 dell'articolo 87, e le partecipazioni in società ed enti.

L'esenzione per le plusvalenze derivanti dal realizzo degli strumenti partecipativi citati si applica alle medesime condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 87 per le plusvalenze relative a partecipazioni in società ed enti. Ne consegue che, per applicare a tali strumenti finanziari e a tali contratti il regime delle plusvalenze esenti, occorre verificare la sussistenza dei requisiti previsti alle lettere da *a*) a *d*) del comma 1 dell'articolo 87, nonché il rispetto delle disposizioni sul realizzo della plusvalenza e sulle modalità di determinazione della stessa commentati nei successivi paragrafi.

5. Strumenti finanziari similari alle azioni

In sede di attuazione della riforma del diritto societario, il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha disciplinato sotto l'aspetto civilistico gli "strumenti finanziari".

Per eliminare ogni incertezza sulla qualificazione fiscale di tali strumenti finanziari, è stata introdotta nel comma 2, lett. a) dell'articolo 44 una presunzione assoluta secondo cui "si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi".

Tale disposizione, come specificato nella relazione governativa, è riferibile solo a titoli e strumenti finanziari diversi dai contratti indicati nel comma 1 del citato articolo 44.

Si ribadisce che, al fine di estendere agli strumenti finanziari il trattamento fiscale proprio delle azioni e, in particolare, il regime delle plusvalenze esenti, è comunque necessario che la remunerazione di tali strumenti finanziari sia costituita "totalmente dalla partecipazione ai risultati economici" della società emittente (o di altra appartenente al medesimo gruppo) o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

6. Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili

L'articolo 87, comma 3, estende il regime delle plusvalenze esenti anche ai contratti richiamati dall'articolo 109, comma 9, lett. *b*), cioè ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di partecipazione agli utili o alle perdite di cui all'articolo 2554 del codice civile.

Anche ai fini dell'applicazione del regime delle plusvalenze esenti, tuttavia, l'assimilazione del trattamento dell'associato a quello del socio opera a condizione che l'apporto dell'associato sia costituito da solo capitale o contemporaneamente da capitale ed opere o servizi (apporto misto).

Vista la necessità di un effettivo apporto, richiesto dall'articolo 109, comma 9, lett. *b*), la disposizione in esame non si applica ai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite dell'impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto.

CAPITOLO SECONDO: REQUISITI DI APPLICAZIONE

L'articolo 87, al comma 1, lettere da *a*) a *d*), definisce i quattro requisiti che debbono sussistere affinché la plusvalenza possa fruire del regime di *participation exemption*. In particolare, si richiede:

- "a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
- d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del p atrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola".

Mentre i primi due requisiti [lettere *a*) e *b*)] possono definirsi "soggettivi" in quanto vanno verificati in capo al partecipante, gli altri [lettere *c*) e *d*)] possono essere qualificati come "oggettivi" in quanto attengono a caratteristiche proprie della società partecipata.

1. Periodo minimo di possesso

L'articolo 87, comma 1, lettera a), richiede che in capo al cedente si verifichi l'"ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente".

In sostanza, la plusvalenza sarà totalmente esente solo nel caso in cui dall'applicazione del criterio LIFO risulti che per tutte le *tranche*, di cui è composta la partecipazione, sia verificato il requisito del possesso ininterrotto.

È necessario sottolineare che, come emerge dalla lettera della norma, l'applicazione del criterio LIFO è richiesta al solo fine di verificare la stratificazione delle partecipazioni nel caso in cui le stesse siano state acquisite in momenti diversi.

I contribuenti, pertanto, restano liberi di determinare il costo della partecipazione ceduta (ai fini del calcolo della plusvalenza) applicando il criterio di valutazione ordinariamente adottato per la valutazione dei titoli.

Le partecipazioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione attribuito in relazione ad azioni già possedute si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o delle quote "sottostanti", delle quali conservano anche la tipologia di iscrizione in bilancio. Conseguentemente, in tal caso il rispetto del requisito del periodo di ininterrotto possesso va verificato con riferimento alla data di acquisto delle azioni che hanno attribuito il diritto di opzione.

Si ricorda che la cessione di partecipazioni o strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di "pronti contro termine" non interrompe il periodo di possesso, ai fini della verifica del requisito in esame.

Considerata la tassatività del requisito dell'ininterrotto possesso, non sono ammesse deroghe al rispetto del requisito stesso, che deve, quindi, sussistere anche in capo alle società costituite da meno di dodici mesi.

2. Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie

L'articolo 87, comma 1, lettera b), richiede che la partecipazione risulti classificata "nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso".

In base a tale disposizione le partecipazioni acquistate, ad esempio, nel mese di ottobre dell'anno n si qualificano per l'esenzione se risultano iscritte nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre dello stesso anno n, e più precisamente alla voce B, raggruppamento III, n. 1, del relativo Stato Patrimoniale.

Per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del d.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, in mancanza di una specifica voce di Stato Patrimoniale che indichi l'iscrizione delle partecipazioni tra le Immobilizzazioni o tra il Circolante, la classificazione deve essere desunta dalla *nota integrativa*. In conformità a tale principio anche per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 173 del 1997, la classificazione va desunta dalla nota integrativa.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile, dal d.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e dal decreto legislativo n. 173 del 1997, la condizione dell'iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità.

È stato chiaramente specificato nella relazione che "l'iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione delle disposizioni presenti nell'articolo di cui trattasi anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie".

L'iscrizione tra le immobilizzazioni nel primo esercizio rende pertanto irrilevanti eventuali riclassificazioni del titolo nell'attivo circolante operate in esercizi successivi, con la conseguenza che la cessione di una

partecipazione iscritta in origine tra le immobilizzazioni darà sempre luogo (ricorrendone le altre condizioni) ad una plusvalenza esente o ad una minusvalenza non deducibile.

Nel caso particolare in cui vengano cedute partecipazioni iscritte nell'attivo circolante ed in tale comparto siano presenti sia partecipazioni che si qualificano per la *participation exemption* (perché sono state iscritte tra le immobilizzazioni nel primo bilancio e perché hanno già maturato il periodo minimo di possesso), sia partecipazioni che non si qualificano, occorre determinare in che modo operi il regime di *participation exemption*.

La disposizione contenuta nell'articolo 87, comma 1, lettera *b*), fa riferimento al primo bilancio "chiuso" durante il periodo di possesso, che si presenti tale alla data di cessione della partecipazione; la relazione di accompagnamento precisa, in proposito, che "non è necessario, quindi, che il bilancio risulti approvato dall'assemblea dei soci" prima della cessione della partecipazione. Per esemplificare, è possibile fruire nel periodo di imposta 2005 dell'esenzione per una partecipazione acquistata il 10 febbraio 2004 e ceduta il 20 marzo 2005, anche nel caso che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 (con riferimento al quale deve essere riscontrato il requisito dell'iscrizione in esame) sia approvato il 26 aprile 2005. È, tuttavia, necessario che l'approvazione del bilancio intervenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale è fatta valere l'esenzione.

Si ricorda che per effetto delle modifiche apportate all'articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del d.Lgs. n. 344 del 2003, tra gli atti, i fatti, i negozi e le operazioni inopponibili all'Amministrazione finanziaria, quando attraverso di essi si conseguono vantaggi tributari altrimenti indebiti, sono state incluse anche le classificazioni di bilancio.

Il citato articolo 37-bis, nella novellata lettera f), prevede, infatti, che la norma antielusiva generale di cui al medesimo articolo 37-bis, può trovare applicazione anche per "....le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Tale modifica all'articolo 37-bis è stata inserita allo scopo di contrastare disegni elusivi attraverso l'utilizzo strumentale delle nuove disposizioni in materia di *participation exemption*. L'Amministrazione può, pertanto, disconoscere i vantaggi fiscali indebiti derivanti da inappropriate classificazioni in bilancio delle partecipazioni preordinate esclusivamente alla fruizione della *participation exemption*.

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del d.Lgs. n. 344 del 2003 prevede che per le "partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo 87, commi 1 e 3 (...) già posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni" del nuovo tuir, il requisito di cui allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b), "sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta" le nuove disposizioni.

Inoltre, per i titoli "acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore del medesimo testo unico", il medesimo requisito sussiste "se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta".

3. Residenza fiscale

L'articolo 87, al comma 1, lettera c), del nuovo tuir, subordina la possibilità di accedere al regime della participation exemption alla circostanza che la società partecipata abbia fissato la residenza fiscale "in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4", salva la "dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale".

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 87 richiede che il requisito della residenza in un Paese non a fiscalità privilegiata previsto dalla lettera *c*) [unitamente a quello di cui alla lettera *d*), concernente l'esercizio d'impresa commerciale], debba sussistere "ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso".

Si tratta di una disposizione a carattere antielusivo che rende irrilevanti i trasferimenti della residenza fiscale (o l'inizio di attività di natura commerciale) in prossimità della cessione delle partecipazioni, al fine di conseguire plusvalenze esenti su cessioni di partecipazioni altrimenti prive dei requisiti previsti.

Considerata la specifica funzione antielusiva della norma in esame, si ritiene che il possesso ininterrotto del requisito della residenza, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, debba riferirsi al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione.

La disposizione in esame assume, infatti, una portata diversa da quella recata dal comma 1, lettera a) ["ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione..."] che, come già illustrato, prevede un requisito a valere indistintamente per tutti i soggetti, prescindendo dalla data di costituzione.

Il requisito in esame – fatta eccezione per le *holding* - deve essere verificato in capo alla società partecipata. È irrilevante, a tal fine, che la partecipazione sia stata posseduta, nel periodo "triennale" di riferimento, dallo stesso soggetto che consegue la plusvalenza ovvero dal suo dante causa, così come ininfluente è la modalità di acquisizione della partecipazione (acquisto, conferimento o altre operazioni di riorganizzazione aziendale).

Il regime della *participation exemption* è applicabile nonostante la partecipata risieda in un paese a fiscalità privilegiata, qualora la partecipante ottenga dall'Agenzia delle entrate un "interpello positivo".

L'interpello previsto dalla disposizione contenuta nella citata lettera c) del comma 1, tende a verificare che, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta precedente quello della cessione, dalle partecipazioni non sia

conseguito "l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati" e, per ciò stesso, inseriti nella c.d. black list approvata con decreto ministeriale 21 novembre 2001, come modificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2002.

In particolare, come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 127-bis (ora articolo 167 del nuovo tuir), il contribuente deve dimostrare che i redditi conseguiti dalla società partecipata sono stati prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in Stati o territori diversi da quelli indicati nella black list, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.

L'istanza di interpello può essere presentata da chiunque detenga una partecipazione potenzialmente qualificabile per l'esenzione, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di controllo o collegamento e, quindi, prescindendo dalla sussistenza dei presupposti per attivare l'interpello volto alla disapplicazione del disposto di cui agli articoli 167 e 168 del *nuovo tuir*.

Si ricorda che il contribuente può presentare analoga istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del *nuovo tuir*, per dimostrare, sin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione, la localizzazione del reddito della partecipata in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata. Ciò al fine di poter escludere dal reddito imponibile il 95 per cento degli utili societari distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

La dimostrazione utile ai fini della *participation exemption* è fornita anche dall'esito positivo del richiamato interpello presentato ai sensi del richiamato articolo 89, comma 3, del *nuovo tuir*, i cui effetti si riflettono anche sui successivi periodi d'imposta, per i quali continuino a sussistere le stesse condizioni che hanno informato la decisione dell'Amministrazione finanziaria.

Più precisamente, la dimostrazione concernente la delocalizzazione del reddito, resa ai fini della detassazione dei dividendi, qualifica automaticamente per l'esenzione la partecipazione detenuta in una società residente nel Paese *black list*, senza necessità di dover ripresentare l'istanza di interpello, ovviamente a condizione che:

- al momento della cessione sia decorso il periodo minimo "triennale" di cui al comma 2 dell'articolo 87;
- i presupposti dell'interpello positivo siano rimasti invariati nel periodo successivo alla trattazione del medesimo e fino al momento del realizzo della partecipazione.

A titolo esemplificativo, si consideri la situazione di un contribuente che nel 2002 ha acquistato una partecipazione in società residente in un Paese *black list*. Nel 2004 ottiene un interpello positivo ai fini della detassazione dei dividendi, perché dimostra che fin dal 2002 il reddito della partecipata è stato assoggettato integralmente a tassazione in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata.

Nel 2006 cede la partecipazione realizzando una plusvalenza (o una minusvalenza) che si qualifica automaticamente per l'esenzione, nel presupposto che anche nel periodo compreso tra la data di trattazione

dell'interpello (2004) e quella di cessione della partecipazione (2006) il reddito della partecipata ha continuato a scontare la tassazione ordinaria nel Paese a fiscalità non privilegiata.

Dall'insieme delle norme fin qui esaminate si deduce che, ricorrendone le altre condizioni, una partecipazione si qualifica per il regime di esenzione nel caso in cui :

1) la società partecipata non risieda in uno dei paesi a regime fiscale privilegiato indicati nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, come modificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2002 (c.d. "black list"). Tale requisito, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 87, deve sussistere in capo alla società partecipata, almeno a partire dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo della plusvalenza, ed è richiesto anche nel caso in cui, come si è

detto, in tale arco temporale sia stata posseduta da soggetti diversi da quello che effettua la cessione;

- 2) in sede di interpello, da proporre secondo le modalità di cui all'articolo 167, comma 5, lettera *b*), si dimostri che dal possesso della partecipazione potenzialmente qualificabile per l'esenzione non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in un Paese a regime fiscale privilegiato. L'onere della dimostrazione deve essere assolto (per tutto il periodo di possesso della partecipazione, comunque non inferiore a tre anni) quando la società partecipata:
- risieda in uno dei paesi a regime fiscale privilegiato, ovvero
- abbia avuto la residenza in un paese a fiscalità privilegiata nel "triennio" precedente al realizzo della partecipazione.

4. Esercizio di impresa commerciale

Il requisito previsto dalla lettera d) dell'articolo 87 consiste nell'esercizio "da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola".

L'impresa commerciale, al cui esercizio è subordinata l'applicazione della *participation exemption*, è individuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 55 del *nuovo tuir*, con la conseguenza che nel contesto delle disposizioni recate dall'articolo 87 in esame essa coincide con le attività che danno luogo a reddito di impresa e, quindi, rileva secondo una definizione più ampia rispetto a quella civilistica.

Il concetto di impresa commerciale "secondo la definizione di cui all'articolo 55" ricomprende non solo le attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile, ma anche le attività di cui al successivo comma 2 del

medesimo articolo 55, che – come è noto – reca una elencazione aggiuntiva di fattispecie di reddito d'impresa, più che una definizione di impresa commerciale.

Realizzano, pertanto, l'esercizio di impresa commerciale, tra l'altro, le seguenti attività:

- prestazioni di servizi non previste nell'articolo 2195 del c.c. se organizzate in forma d'impresa;
- sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- esercizio delle attività agricole ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d'impresa.

Il comma 2 dell'articolo 87 prevede che "i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso".

Tale disposizione, come è stato precisato, risponde allo scopo di impedire che attraverso il cambiamento, in prossimità della cessione della partecipazione, della residenza in un paese a fiscalità non privilegiata [lettera c)] ovvero del tipo di attività svolta dalla società partecipata (da non commerciale a commerciale) [lettera d)], si possano artificiosamente far valere i presupposti della participation exemption.

Considerata la specifica funzione antielusiva della norma in esame, si ritiene che, al pari del requisito della residenza contenuto nella lettera *c*), anche il possesso ininterrotto del requisito della commercialità, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, debba riferirsi al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione.

Il requisito temporale precedentemente indicato deve essere verificato in capo alla società partecipata. È pertanto irrilevante, a tal fine, che la partecipazione sia stata posseduta, nel periodo di riferimento, dallo stesso soggetto che realizza la plusvalenza ovvero dal suo dante causa, così come ininfluente è la modalità di acquisizione della partecipazione (acquisto, conferimento o altre operazioni di riorganizzazione aziendale).

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 87 contiene una disposizione antielusiva in base alla quale il requisito della commercialità, per presunzione assoluta, non ricorre qualora il valore del patrimonio della società partecipata sia prevalentemente costituito da beni immobili.

Dal novero degli immobili a tal fine rilevanti sono esclusi:

- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, nonché
- gli impianti e i fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

I fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d'azienda, non si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.

Ai sensi dell'ultimo periodo della lettera *d*), si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa e, pertanto, sono esclusi dal calcolo della prevalenza:

- i beni immobili concessi in locazione finanziaria;
- i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola. La definizione di attività agricola è desumibile dall'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Nella Relazione ministeriale di accompagnamento al *decreto* è stato precisato che l'entità del patrimonio rilevante ai fini della verifica di prevalenza degli immobili, deve essere assunta a valori correnti e non a valori contabili; pertanto "il confronto da effettuare è tra valore degli immobili in parola e valore dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti".

Occorre, pertanto, mettere a confronto:

- il valore corrente degli immobili (diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, nonché dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa), con
- il totale dell'attivo patrimoniale, anch'esso a valori correnti.

Entrambi i termini del rapporto vanno assunti al netto di eventuali elementi che possano incidere sia negativamente sia positivamente sulla relativa valutazione, come ad esempio l'iscrizione di ipoteca su un immobile ovvero l'inclusione di un terreno agricolo nel piano di fabbricazione.

Con riferimento al requisito in esame, il comma 4 dell'articolo 87, introduce una presunzione assoluta di commercialità per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, a prescindere dalla circostanza che esse esercitino o meno un'impresa commerciale ["Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 (esercizio di impresa commerciale) non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d)"].

Per "titoli negoziati in mercati regolamentati" si devono intendere i titoli azionari. La norma richiede la quotazione della società, non essendo sufficiente la sola quotazione di titoli diversi da quelli azionari emessi da società non quotate come, ad esempio, quelli obbligazionari.

In definitiva, la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 87, prevede che il requisito di cui alla lettera *d*) non rilevi per le plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni in società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati.

Dal secondo periodo del comma 4 si evince, inoltre, che anche qualora le componenti straordinarie di reddito siano realizzate mediante Offerte Pubbliche di Vendita, le stesse potranno fruire in ogni caso dell'esenzione.

Per evitare comportamenti elusivi, in presenza di plusvalenze realizzate su strumenti finanziari emessi da una società la cui remunerazione sia collegata ai risultati economici di altra società del gruppo, la verifica della sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'esenzione di cui alle lettere *c)* (residenza fiscale) e *d)* (esercizio di un'impresa commerciale) dell'articolo 87, deve essere effettuata sia in capo all'emittente sia alla società ai cui risultati è collegato il rendimento

dello strumento finanziario.

5. Società holding

Il comma 5 dell'articolo 87 prevede che "per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante".

La norma riguarda la cessione di partecipazioni nelle cosiddette *holding*, intendendo per tali le società che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della propria attività l'assunzione di partecipazioni.

Per valutare l'attività prevalente occorre mettere a confronto, anche in questo caso, il valore corrente delle partecipazioni con quello dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti.

Al fine di qualificare per l'esenzione una partecipazione in una *holding*, i requisiti di cui alle lettere *c*) e *d*) (residenza in Paesi o territori diversi da quelli compresi nella *black list* ed esercizio di un'impresa commerciale) devono sussistere non in capo alla stessa *holding*, bensì in capo alle società da questa direttamente o indirettamente partecipate e alle relative stabili organizzazioni.

Si ipotizzi, ad esempio, che la società A possegga una partecipazione immobilizzata nella *holding* H, che in via esclusiva gestisce partecipazioni in altre società.

Se la società A cede la partecipazione in H, per valutare se la relativa plusvalenza si qualifichi per l'esenzione occorre verificare che le società indirettamente partecipate da A tramite la *holding* H, vale a dire le società da quest'ultima direttamente partecipate, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e, più precisamente, che:

- esercitino una effettiva attività commerciale;
- non siano residenti in paradisi fiscali.

Dovendo verificare la prevalenza del valore delle partecipazioni possedute da una *holding* in una *sub holding*, occorrerà valutare anche le partecipazioni da quest'ultima possedute.

In tal caso, infatti, per la corretta determinazione dei requisiti in capo alla *holding*, è necessario che sia eliminato lo "schermo" costituito dalla *sub holding*, in modo che le società indirettamente partecipate possano riflettere *pro quota* i propri requisiti di commercialità e di residenza direttamente in capo alla *holding* di primo livello.

In sostanza, i requisiti indicati alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 87 devono essere verificati in capo alle società indirettamente partecipate ed, eventualmente, anche in capo alle stabili organizzazioni.

Anche per tali società la quantificazione del valore del patrimonio sociale ai fini della valutazione del requisito della commercialità deve essere effettuata, secondo quanto stabilito dalla Relazione ministeriale di accompagnamento, a valori correnti e non a valori contabili.

Per la *holding* mista, ossia la società che solo in via prevalente esercita l'attività di assunzione di partecipazioni, anche il patrimonio investito in attività non finanziarie (commerciali e non), sarà valutato, ai fini della attribuzione della qualifica di commercialità a valori correnti.

CAPITOLO TERZO: IPOTESI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI ESENZIONE

1. Operazioni straordinarie

L'eventualità che il soggetto partecipante o quello partecipato siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale sollecita particolari considerazioni ai fini del riscontro dei requisiti utili per la *participation exemption*.

Nei successivi paragrafi si esamineranno i riflessi di tali operazioni sul possesso dei requisiti rilevanti sia sotto il profilo soggettivo (requisiti previsti alle lettere a) e b), da valutare in capo al partecipante) che oggettivo (requisiti previsti alle lettere c) e d), da valutare in capo alla partecipata).

In relazione ai conferimenti effettuati in neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 176, comma 1, del *nuovo tuir*, la verifica dell'iscrizione in bilancio e del periodo di ininterrotto possesso va effettuata tenendo conto delle disposizioni recate dai seguenti commi dell'articolo 176 del *nuovo tuir*:

• comma 1, secondo cui "...il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente

riconosciuti.";

• comma 4, secondo cui "le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio."

Il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente.

Si ritiene inoltre - in virtù del principio di continuità ed al fine di impedire la modifica della prima iscrizione attraverso un'operazione fiscalmente neutra - che in tal caso il conferitario non può modificare la classificazione della partecipazione così come risultante nel bilancio della conferente.

Di contro, per i conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 175 del *nuovo tuir*, con emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti, la citata disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 176 non si applica. In tal caso, pertanto, il periodo di ininterrotto possesso decorre dalla data del conferimento, senza possibilità di computare

anche il possesso in capo al conferente, mentre il conferitario potrà riclassificare in bilancio la partecipazione, non configurandosi alcuna continuità nell'iscrizione della partecipazione con il bilancio della conferente.

Le conclusioni raggiunte con riguardo ai conferimenti in neutralità previsti dal comma 4 dell'articolo 176, possono essere estese anche alle operazioni straordinarie di fusione e scissione, che - come è noto - realizzano un effetto di sostanziale successione tra soggetti secondo caratterizzazioni di neutralità fiscale.

Pertanto, il soggetto avente causa nell'operazione straordinaria valuterà il periodo di possesso delle partecipazioni tenendo conto del periodo di iscrizione nel bilancio del dante causa.

Effetti sui requisiti "soggettivi" delle operazioni che interessano la partecipata

Nelle operazioni straordinarie come quelle di "fusione pura" o scissione totale si determina una modificazione soggettiva nella titolarità dello stesso complesso aziendale. Nonostante l'acquisizione della partecipazione in un nuovo soggetto giuridico, non viene meno l'identità del patrimonio oggetto di fusione o scissione. Tale profilo di continuità oggettivamente rilevante si riflette anche sui requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*) del *nuovo tuir*, con la conseguenza che ai fini dell'applicazione del regime di *participation exemption*, l'iscrizione in bilancio delle "nuove" azioni, prende il posto delle "vecchie".

Si fa l'ipotesi di una società partecipata (ALFABETA) che si scinde in due società di nuova costituzione (ALFA e BETA). La società partecipante GAMMA riceve, a seguito della scissione ed in cambio delle azioni della ALFABETA, le azioni di ALFA e BETA. Atteso che i soggetti neocostituiti ereditano a titolo universale le posizioni giuridiche attive e passive del soggetto scisso, si può affermare che il soggetto partecipante acquisisce le partecipazioni di ALFA e di BETA ricevute in cambio con la medesima qualificazione in bilancio e la stessa anzianità di possesso relative alle partecipazioni in ALFABETA.

In caso di scissione della partecipata in una o più beneficiarie preesistenti, il soggetto che possedeva azioni della scissa riceve azioni di un diverso soggetto giuridico. Anche in tal caso, l'anzianità del periodo di possesso ed il requisito dell'iscrizione in bilancio "si trasmettono" alle azioni o quote della beneficiaria ricevute in cambio.

Nei conferimenti neutrali disciplinati dall'articolo 176 del *nuovo tuir*, le partecipazioni ricevute in cambio dal conferente – in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 176 – si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

Qualora il conferimento neutrale abbia ad oggetto un'azienda o un ramo aziendale, la partecipazione ricevuta viene assunta con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita. Anche in tal caso, trova applicazione il principio di successione che disciplina le ipotesi di fusione e scissione.

Considerata la specialità della norma contenuta nell'articolo 176, comma 4, non è consentito estenderne la portata anche ai conferimenti "realizzativi" *ex* articolo 175 del *nuovo tuir*.

Nei conferimenti neutrali ai sensi dell'articolo 176, come si è detto, "le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178 [riguardante fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi], in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio".

Ragioni di sistematicità fanno ritenere che tale disposizione trovi applicazione anche con riguardo alle partecipazioni ricevute in cambio nelle ipotesi di fusione o scissione della partecipata. Ne consegue che qualora si decida di modificare la classificazione in bilancio delle "nuove" partecipazioni, queste si considerano comunque iscritte, ai fini della *participation exemption*, nella medesima categoria di quelle "vecchie".

In sintesi, nei casi di conferimenti neutrali, così come nelle operazioni di fusione e scissione, ai fini della qualificazione per la *participation exemption*, alle "nuove" azioni si trasmettono sia il precedente periodo di possesso sia la precedente classificazione in bilancio.

Effetti sui requisiti "oggettivi" delle operazioni che interessano la partecipante

È stato anticipato come i requisiti della residenza in un paese non *black list* e della commercialità devono sussistere per un periodo minimo di tempo (almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta antecedente il realizzo). A tal fine, non si tiene conto di eventuali "passaggi intermedi", né rilevano eventuali operazioni straordinarie (realizzative o neutrali) che abbiano interessato *medio tempore* il soggetto partecipante.

EFFETTI SUI REQUISITI "OGGETTIVI" DELLE OPERAZIONI CHE INTERESSANO LA PARTECIPATA

I riflessi sul possesso dei requisiti oggettivi, che originano dalle operazioni straordinarie in cui è coinvolta la società partecipata, vanno valutati tenendo conto della norma antielusiva del comma 2 dell'articolo 87, secondo cui "i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso".

Nel rispetto della *ratio* antielusiva di tale disposizione, non è consentito applicare il principio enunciato nel paragrafo 2.4 (che, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, consente di verificare il requisito solo per il periodo di tempo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione) anche nei casi interessati da operazioni straordinarie.

Le nuove entità legali, che originano dai soggetti precedentemente esistenti, infatti, ereditano da questi anche le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di commercialità e residenza.

Quando la nascita di un nuovo soggetto consegue ad un'operazione di riorganizzazione societaria occorrerà, quindi, tener conto delle caratteristiche del *dante* causa, per verificare, su "proiezione triennale", come prevede l'articolo 87, comma 2, i requisiti della commercialità e della residenza in un paese non *black list*. Nella sostanza, occorre valutare "retroattivamente" ed in capo ai soggetti preesistenti i predetti requisiti.

2. Riserve di capitale

L'articolo 87, comma 6, del *nuovo tuir*, prevede l'applicazione del regime della *participation exemption* anche nell'ipotesi delle somme e dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all'ires a titolo di ripartizione di determinate riserve o fondi, qualora le somme medesime o il valore normale dei beni ricevuti eccedano il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Le riserve o altri fondi distribuiti da soggetti ires cui si applica la norma in esame, indicati nell'articolo 47, comma 5, del *nuovo tuir*, sono quelli costituiti con:

- > sopraprezzi di emissione delle azioni o quote;
- interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;
- versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale;
- > saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

La distribuzione di tali riserve o fondi, come previsto dal medesimo comma 5 dell'articolo 47, determina – *prima facie* – la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Nell'ipotesi in cui l'importo delle riserve distribuite ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote, il citato articolo 87, comma 6, stabilisce – per i soggetti ires – che sulla eccedenza si applichi il regime previsto per le plusvalenze. Sussistendo i requisiti previsti dal medesimo articolo 87, la differenza in parola si qualifica per l'esenzione.

La disposizione che rende applicabile il regime delle plusvalenze alla differenza (positiva) tra le somme ricevute a titolo di distribuzione delle riserve di capitale in parola e costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote, si applica anche ai soggetti IRE che detengono le partecipazioni in regime d'impresa, per effetto del richiamo all'articolo 87 contenuto nell'articolo 58, comma 2, del *nuovo tuir*. Tali plusvalenze saranno, pertanto, esenti per il 60 per cento del loro ammontare al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 87.

Anche per i soggetti IRE che non detengono le partecipazioni in regime d'impresa, in applicazione del citato articolo 47, comma 5, del *nuovo tuir*, la ripartizione delle riserve in esame non dà origine ad utili, ma a riduzione del costo delle partecipazioni possedute.

Per tali soggetti, tuttavia, è necessario qualificare l'eccedenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa in quanto - diversamente da quanto affermato per i soggetti ires e per i soggetti IRE che detengono le partecipazioni in regime d'impresa - le somme ricevute dai soci delle società a titolo di ripartizione delle riserve o fondi in parola sono imponibili per l'eccedenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto di tali azioni o quote, quali "redditi di capitale" e, in particolare, quali utili di partecipazione.

D'altra parte, nell'ambito dei redditi diversi di natura finanziaria le disposizioni non prevedono tra le fattispecie che danno luogo a tali redditi la distribuzione di riserve, ma solo operazioni di cessione della partecipazione o di permuta.

3. Recesso ed esclusione del socio, riscatto, riduzione di capitale esuberante, liquidazione della partecipazione

La norma recata dall'articolo 87, comma 7, del *nuovo tuir* si occupa del trattamento delle somme o del valore normale dei beni attribuiti ai soci in occasione dei seguenti eventi elencati nell'articolo 47, comma 7:

- recesso del socio;
- > esclusione del socio;
- riscatto delle azioni o quote;
- riduzione del capitale per esuberanza dello stesso;
- liquidazione anche concorsuale della società o dell'ente.

In ciascuno degli eventi sopra elencati le somme corrisposte ai soci possono essere attinte dalle riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma 5, ovvero da altre riserve o fondi.

Considerato che le somme in parola scontano un regime tributario differenziato in ragione sia della loro natura sia del soggetto che le percepisce si rende opportuno esaminare partitamene le diverse fattispecie che possono astrattamente configurarsi.

Se il percettore è un soggetto ires, la differenza (positiva) tra le somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata al regime proprio delle plusvalenze.

Tale eccedenza si qualificherà, pertanto, per l'esenzione in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 87.

Nel caso in cui il percettore possieda partecipazioni che non si qualificano per l'esenzione, la differenza positiva tra somme ricevute a titolo di ripartizione di riserve di capitali e costo fiscalmente riconosciuto concorre, quale plusvalenza, alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare ai sensi dell'articolo 86.

In modo corrispondente, se la predetta differenza è negativa la stessa risulterà:

- indeducibile, se le partecipazioni si qualificano per la participation exemption;
- deducibile, se le partecipazioni non si qualificano per l'esenzione.

Nell'eventualità che le somme o i beni in argomento siano attribuiti ai soci a titolo diverso dalla ripartizione di riserve di capitale, essi rilevano come dividendi e pertanto saranno assoggettati al regime di parziale esclusione ai sensi dell'articolo 89 del *nuovo tuir*, a nulla rilevando che le partecipazioni si qualifichino o meno per l'esenzione.

Regime analogo a quello previsto per i soggetti ires è applicabile alle somme attribuite ai soggetti IRE in occasione degli eventi prima richiamati qualora essi detengano partecipazioni in regime d'impresa. Infatti, per effetto del rinvio operato dall'articolo 58, comma 2, anche ai predetti soggetti si applica la disposizione contenuta nell'articolo 87, comma 7.

In presenza dei requisiti previsti dalla norma la plusvalenza sarà, quindi, tassata in capo al soggetto IRE nei limiti del 40 per cento del relativo ammontare.

Le somme ricevute a seguito di distribuzione di riserve diverse da quelle di capitali, per effetto del rinvi o operato dall'articolo 59 all'articolo 47, si considerano, invece, utili e concorreranno alla formazione del reddito per il 40 per cento del loro ammontare.

L'intera somma ricevuta in occasione del recesso e degli altri eventi prima richiamati dalle persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime d'impresa, si qualifica come utile ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del *nuovo tuir*.

4. Minusvalenze di iscrizione e di realizzo della partecipazione

In attuazione del criterio direttivo enunciato all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), della legge delega n. 80 del 2003, negli articoli 64 e 101 del *nuovo tuir* si affermano i seguenti principi:

- assoluta indeducibilità delle minusvalenze iscritte (*rectius*, minusvalenze da valutazione). Tale indeducibilità opera con riferimento a tutte le partecipazioni, siano esse qualificate o meno per l'esenzione;
- indeducibilità delle minusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione, in modo simmetrico alla esenzione prevista per le corrispondenti plusvalenze. Più precisamente, le minusvalenze realizzate sono indeducibili in modo assoluto per i soggetti ires (articolo 101, comma 1, del *nuovo tuir*) ed indeducibili nei limiti del 60 per cento per le società di persone e le imprese individuali (articolo 64, comma 1, del *nuovo tuir*).

Al contrario sono deducibili secondo i criteri ordinari, sia per i soggetti ires che per i soggetti IRE, ai sensi dell'articoli 101, comma 1, richiamato dall'articolo 56, comma 1 del *nuovo tuir*, le minusvalenze da realizzo relative a partecipazioni che non si qualificano per l'esenzione. Si ricorda che nel sistema introdotto dalla riforma è possibile attribuire rilevanza fiscale agli andamenti negativi delle società partecipate esercitando l'opzione per gli istituti della trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del *nuovo tuir* o del consolidato di cui agli articoli 117 e seguenti del *nuovo tuir*.

Tali istituti consentono il diretto consolidamento, in capo alla società partecipante, delle perdite delle società partecipate.

CAPITOLO QUARTO: REGIME TRANSITORIO

Come stabilito al comma 1 dell'articolo 4 (rubricato "Disposizioni transitorie ed entrata in vigore"), il decreto legislativo in commento è entrato in vigore il primo gennaio 2004. Esso produce effetti, tuttavia, per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere da tale data, salvo quanto stabilito dal seguito del comma 1 del medesimo articolo 4.

In particolare, le lettere c), d), g), e p) del comma 1 del citato articolo 4, recano disposizioni transitorie relative alla participation exemption per i soggetti ires ed all'esenzione parziale delle plusvalenze per i soggetti IRE, al fine di coordinare l'applicazione del nuovo regime con le precedenti disposizioni sul trattamento fiscale delle partecipazioni.

1. Svalutazioni operate ante riforma

L'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto prevede che non rientrano nell'esenzione di cui agli articoli 87 (participation exemption) e 58 (esenzione parziale) del nuovo tuir e, quindi, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze "relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2003 e nel precedente".

La successiva lettera d) del comma 1 prevede, in modo corrispondente, che "le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".

Con disposizione direttamente coordinata con tali norme, la lettera *p*) del medesimo comma 1 dell'articolo 4, prevede che per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo d'imposta antecedente a quello cui si applicano le nuove disposizioni modificative del tuir (ai sensi del capoverso dell'articolo 4, il periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal primo gennaio 2004), "*continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione* pro quota *stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b*)" del decreto legge n. 209 del 2002.

La medesima lettera *p*) prevede che, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalle lettere *c*) e *d*) in precedenza enunciate, le predette svalutazioni si considerano integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.

Come chiarito dalla relazione d'accompagnamento al provvedimento, le lettere c) e d) del comma 1 stabiliscono che gli "effetti derivanti dall'applicazione del regime della participation exemption ovvero dell'esenzione parziale vanno più attentamente verificati per le cessioni di azioni o quote che sono realizzate nei primi due periodi d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni", nel caso in cui le stesse partecipazioni siano state oggetto di svalutazioni nei due periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo regime.

Ai sensi della citata lettera *c*), pertanto, la cessione di azioni o quote oggetto di svalutazioni dedotte nei due periodi d'imposta precedenti quello di entrata in vigore del *decreto* (2002 e 2003, in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), genera una plusvalenza soggetta in ogni caso a tassazione, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte, qualora la cessione avvenga entro il secondo periodo d'imposta in cui si applicheranno le nuove disposizioni (31 dicembre 2005, nell'esempio precedente).

Di conseguenza, il regime della *participation exemption* (ovvero dell'esenzione parziale) sarà applicabile per la quota parte di plusvalenza che eccede l'ammontare delle svalutazioni dedotte.

In assenza di svalutazioni dedotte nei due periodi d'imposta che precedono l'applicazione delle nuove disposizioni, o in caso di svalutazioni dedotte prima di tali periodi, l'eventuale plusvalenza – riferibile a partecipazioni che si qualificano per l'esenzione – sarà esente per l'intero ammontare se realizzata da un soggetto ires, ovvero parzialmente esente se realizzata da un soggetto IRE che detiene le partecipazioni in regime d'impresa.

La medesima esenzione spetta in ogni caso per le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni di partecipazioni effettuate a partire dal terzo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime, a nulla rilevando la circostanza che le partecipazioni siano state oggetto di svalutazioni fiscalmente dedotte nei periodi precedenti l'entrata in vigore della riforma.

Scopo della norma, come si evince dalle affermazioni contenute nella relazione d'accompagnamento, è quello di sterilizzare l'effetto (potenzialmente elusivo) collegabile alla svalutazione operata, su partecipazioni che si prevedeva di cedere in regime di *participation exemption*, al fine di godere di un doppio beneficio:

- > svalutazione fiscalmente rilevante nel precedente regime;
- esenzione della plusvalenza nel nuovo regime.

È opportuno ricordare che le svalutazioni operate su partecipazioni immobilizzate sono state da ultimo disciplinate dal decreto legge 209 del 2002, con effetto sul periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima norma e sul successivo (cioè il 2002 e il 2003, in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In sintesi, il menzionato decreto ha previsto:

- la ripresa a tassazione delle svalutazioni su partecipazioni originate da diminuzioni patrimoniali della partecipata derivanti da distribuzioni di riserve di utili ovvero da perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e accantonamenti fiscalmente indeducibili (ammortamento dell'avviamento fiscalmente indeducibile ovvero accantonamenti a fondi diversi da quelli fiscalmente deducibili);
- la deducibilità frazionata in cinque periodi d'imposta delle svalutazioni su partecipazioni, nei residui casi in cui tali svalutazioni non fossero state riprese a tassazione.

In deroga al principio di indeducibilità delle minusvalenze da valutazione introdotto dalla riforma, la citata lettera *p*) del comma 1, stabilisce che per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, "continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b)" del decreto legge n. 209 del 2002 e che, ai fini dell'applicazione della regola di "sterilizzazione" delle plusvalenze potenzialmente esenti appena commentata, le predette svalutazioni (seppur dedotte pro quota) si considerano integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.

La ratio della norma emerge chiaramente dalla relazione d'accompagnamento, la quale afferma che "la disposizione è finalizzata a precisare, senza ombra di dubbio, che le quote di svalutazioni operate ai sensi del decreto legge n. 209 del 2002 configurano diritti acquisiti che la riforma non influenza".

Ne deriva l'impossibilità di anticipare la deduzione delle residue quote, anche se, a seguito della cessione della partecipazione, dovesse realizzarsi una minusvalenza.

In sintesi, la lettera *p*) dell'articolo 4 afferma che:

- ➤ la deduzione per quinti continua ad operare in ogni caso, anche nei periodi d'imposta successivi al 2003, indipendentemente dal fatto che la cessione avvenga nel biennio 2004/2005 o successivamente,
- \triangleright le medesime svalutazioni, ai fini dell'applicazione delle lettere c) e d), si considerano integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.

L'ulteriore disposizione recata dalla lettera *p*), secondo la quale le svalutazioni dedotte "per quinti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legge n. 209 del 2002 si considerano integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, si applica anche alla fattispecie contemplata all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del *decreto*.

Questa riguarda le svalutazioni relative alle stesse azioni o quote "riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente" le quali "sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".

A completamento di quanto disciplinato dalla precedente lettera *c*), si osserva che all'atto del realizzo assumerà rilevanza la svalutazione ripresa a tassazione (nel senso di far valere una corrispondente variazione in diminuzione) sia nel caso in cui si generi una plusvalenza sia nel caso in cui si generi una minusvalenza. Pertanto, la minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione entro il secondo periodo d'imposta in cui si applicheranno le nuove disposizioni (ossia entro il 31 dicembre 2005, nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) sarà deducibile fino a concorrenza dell'importo ripreso a tassazione delle corrispondenti svalutazioni effettuate nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003.

Presupposto di applicazione della lettera d) in esame è, infatti, la svalutazione di una partecipazione operata nei periodi d'imposta 2002 e 2003 (in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) che sia stata

ripresa a tassazione nei medesimi periodi d'imposta, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto legge n. 209 del 2002 (diminuzioni patrimoniali della partecipata derivanti da distribuzioni di riserve di utili, ovvero da perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e accantonamenti fiscalmente indeducibili) o, in generale, delle disposizioni degli articoli 61 e 66 del "vecchio" tuir, che fissavano i limiti di rilevanza fiscale delle svalutazioni civilistiche.

In buona sostanza la disposizione in commento recupera la logica sottostante alla previsione del D.L. n. 209 del 2002, che – si ricorda – rinviava la deducibilità delle minusvalenze riprese a tassazione al periodo d'imposta in cui le stesse fossero state realizzate per effetto di eventuali cessioni della partecipazione. La stessa disposizione si giustifica in quanto, con l'entrata in vigore del regime di *participation exemption*, tale minusvalenza non sarebbe stata fiscalmente rilevante se realizzata a seguito della cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione.

Per effetto della lettera *d*) in commento, invece, l'effettivo realizzo, entro il 31 dicembre 2005 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), di una partecipazione in relazione alla quale fossero state operate svalutazioni riprese a tassazione, rende deducibile la svalutazione a suo tempo operata, anche se realizzata a seguito della cessione di una partecipazione che si qualifica per l'esenzione.

La disposizione in commento non si applica, tuttavia, alle svalutazioni deducibili "per quinti" atteso che il secondo periodo della lettera *p*) considera queste ultime integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, escludendole di fatto dal novero di quelle "*riprese a tassazione*" disciplinate dalla lettera *d*).

Le minusvalenze realizzate successivamente al 31 dicembre 2005 (in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), non saranno in alcun caso rilevanti, a prescindere dalla sussistenza di svalutazioni non dedotte in precedenti periodi d'imposta.

2. Partecipazioni già possedute all'entrata in vigore della riforma

Il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 87 del *nuovo tuir*, come già evidenziato, prevede – tra i requisiti per l'esenzione – la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Le eventuali riclassificazioni successive a tale iscrizione "di riferimento" non influiscono sull'applicazione del regime della *participation exemption* atteso che, come affermato dalla relazione governativa d'accompagnamento al provvedimento, "sin dalla prima iscrizione in bilancio la partecipazione è etichettata: si determina una plusvalenza esente soltanto nel caso in cui tale iscrizione è effettuata tra le immobilizzazioni finanziarie".

Al fine di regolare la portata della disposizione anzidetta con riferimento alle partecipazioni già detenute alla data d'entrata in vigore della riforma, il legislatore ha previsto una norma transitoria.

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 prevede, per le "partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo 87, commi 1 e 3 (...) già posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni" del nuovo tuir, che il requisito di cui allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b),

"sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente" a quello cui si applicano per la prima volta le nuove disposizioni.

Inoltre, per i titoli "acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore del medesimo testo unico", il medesimo requisito sussiste "se n e è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta".

Come chiarito dalla citata relazione governativa, in assenza di disposizioni transitorie che regolassero la materia, avrebbero potuto generarsi non pochi problemi nei casi di partecipazioni detenute da molto tempo e per le quali sarebbe risultato difficile dimostrare la natura delle stesse connessa all'iscrizione nel primo bilancio (dovuta sia all'indisponibilità del bilancio, sia eventualmente all'acquisto risalente ad un periodo antecedente all'introduzione della classificazione delle partecipazioni in immobilizzazioni o circolante da parte del d.Lgs. n. 127 del 1991 di recepimento della IV direttiva CEE).

Il legislatore, al fine di risolvere in anticipo tali problemi applicativi ed allo scopo di semplificare l'applicazione della norma in commento, ha introdotto una presunzione assoluta secondo la quale si considera rispettato il requisito richiesto qualora l'iscrizione sia effettuata nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del nuovo regime.

In sostanza, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tutte le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti posseduti al primo gennaio 2004, fermo restando gli altri requisiti richiesti dall'articolo 87, si qualificano per l'esenzione delle relative plusvalenze o minusvalenze qualora siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Tale presunzione è inderogabile salvo quanto previsto per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti acquisiti nel corso del 2003, per i quali si fa riferimento al bilancio relativo allo stesso anno.

CAPITOLO QUINTO: LA NUOVA DEFINIZIONE DI CAPITAL GAIN NELL'AMBITO DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 344 del 2003 al testo unico delle imposte sui redditi, la disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli o diritti che attribuiscono il diritto di acquistare partecipazioni (cosiddetto "capital gain") è contenuta negli articoli 67 e 68 del tuir.

1. Ambito soggettivo

Le fattispecie che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria sono elencate nell'articolo 67 del tuir, laddove è specificato che sono tali "se non costituiscono redditi di capitale ovvero sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente".

Pertanto, possono essere possessori dei predetti redditi diversi:

- le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente;
- le società semplici e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 5 del tuir;
- gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del tuir, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale;
- le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell'articolo 23 del tuir;
- le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del tuir al di fuori dalla stabile organizzazione.

In sostanza, quindi, le novità introdotte dal decreto legislativo n. 344 del 2003 in materia di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria non hanno modificato l'ambito soggettivo entro il quale le fattispecie elencate nell'articolo 67 costituiscono redditi diversi.

Con particolare riferimento agli enti non commerciali residenti appare opportuno precisare che l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega n. 80 del 2003, ha previsto l'inclusione di tali enti tra i soggetti dell'imposta sul reddito (IRE). Tuttavia, il legislatore delegato ha ritenuto di non recepire immediatamente tale principio ed ha stabilito che gli enti non commerciali siano ancora ricompresi tra i soggetti a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (ires), in linea generale, con l'aliquota del 33 per cento sul reddito imponibile formato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate dal testo unico, compresi i redditi diversi.

In merito a tale argomento, si fa presente inoltre che l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, abrogando il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ha soppresso la riduzione alla metà dell'aliquota ires per le fondazioni bancarie. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 12 luglio 2004, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 168 del 2004.

Come accennato, il nuovo regime fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria si inserisce nell'ambito di un quadro normativo basato sul principio di inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie, finalizzato alla riduzione degli effetti di doppia imposizione economica.

A completamento del predetto quadro normativo occorre inoltre considerare che è stata prevista l'esenzione delle plusvalenze (e l'irrilevanza delle minusvalenze) realizzate dai soggetti passivi dell'ires, dalle società di persone e dalle persone fisiche titolari di reddito d'impresa – cosiddetta "participation exemption" - allorché si verifichino i requisiti previsti dall'articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del tuir.

L'istituto della *participation exemption* non si applica alle persone fisiche, ad eccezione dell'ipotesi in cui si tratti di titolari di reddito d'impresa, per effetto del rinvio alle disposizioni dell'articolo 87 contenuto nell'articolo 58, comma 2, del tuir; in questo caso, tuttavia, l'esenzione delle plusvalenze è limitata al 60 per cento del loro ammontare.

Si fa presente, infine, che la disciplina prevista per il *capital gain* si applica altresì in caso di cessione di partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, per effetto di quanto specificamente previsto dall'articolo 175, comma 4, del tuir.

Tale disposizione prevede, infatti, che "Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo".

Come si ricorda, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (ora abrogato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 344 del 2003) prevedeva che, qualora il conferimento avesse ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento si considerava effettuata nell'esercizio d'impresa ed era fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera g), del tuir, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, sussistendone i presupposti con riferimento alla data del conferimento. La cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, era invece disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 68 del tuir.

L'applicazione delle imposte sostitutive previste nell'ambito del regime del *capital gain* si rendevano applicabili alle cessioni delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento soltanto se esse erano effettuate oltre i tre anni dalla data del conferimento, applicandosi il regime ordinario di dismissione dell'impresa nel primo triennio

dal conferimento, onde evitare che la norma potesse prestarsi ad essere invocata per assicurarsi il più vantaggioso regime di imposizione sul *capital gain*.

Ciò premesso, il nuovo articolo 175, comma 4, del tuir, nel riproporre la disciplina del conferimento dell'unica azienda e della successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento medesimo, ne prevede, comunque, la tassazione secondo il regime del *capital gain*, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del medesimo articolo 175, anche se la cessione delle partecipazioni avviene nel corso del triennio.

In particolare, considerato che sono richiamati gli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68 del tuir, il trattamento riservato a tali trasferimenti è sempre quello relativo alla cessione di partecipazioni qualificate, non risultando più possibile far rientrate tale operazione nell'ambito delle cessioni di partecipazioni non qualificate – ricomprese nella lettera c-bis) dell'articolo 67 del tuir.

Nella sostanza, quindi, il legislatore ha inteso attribuire alla cessione delle partecipazioni in argomento l'analogo trattamento che sarebbe stato riservato alle stesse se il cedente avesse mantenuto la figura di imprenditore. Infatti, per la persona fisica esercente attività d'impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni immobilizzate concorrono alla formazione del reddito nella stessa misura del 40 per cento stabilita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del tuir per le persone fisiche non imprenditori.

Il trattamento tributario delle plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori è differenziato a seconda che le stesse derivino o meno da partecipazioni che si possono definire qualificate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del tuir.

CAPITOLO SESTO: LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

1. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

La nuova formulazione dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del tuir - confermando quanto previsto dal previgente articolo 81, comma 1, lettera c) - considera cessioni di partecipazioni qualificate le cessioni a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di:

- società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 5 del tuir (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti);
- società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettere a) e b), del tuir);
- società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. d), del tuir), nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali.

In seguito alla riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria attuata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono considerate cessioni a titolo oneroso le compravendite (sia a pronti che a termine) e le permute; inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del tuir, ai fini delle imposte sui redditi, le medesime disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso (e quindi il regime del *capital gain*) si applicano anche agli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e ai conferimenti in società. In particolare, i conferimenti in società sono infatti considerati atti realizzativi soggetti alla disciplina del *capital gain* se posti in essere da soggetti diversi dagli esercenti attività d'impresa.

Tuttavia permane l'agevolazione consistente nella neutralità delle operazioni di permuta e conferimento di partecipazioni in società residenti in Stati membri della Comunità Europea realizzate ai sensi degli articoli 178, comma 1, lettera e), e 179, comma 4, del tuir. Si tratta, di permute e conferimenti di azioni o quote mediante i quali si acquisisce o si integra una partecipazione di controllo in una delle predette società estere ovvero di permute e conferimenti effettuati nell'ambito di operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni tra società residenti in Italia e società residenti in altri Stati europei.

Si fa presente, inoltre, che i rimborsi ricevuti dai soci nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del tuir, ossia a seguito di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti danno luogo a redditi di capitale (in particolare utili) e non a redditi diversi, in quanto le lettere *c*) e c-*bis*) del predetto articolo 67, comma 1, non comprendono, tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze, il rimborso di partecipazioni.

Tuttavia, occorre tener presente che il citato articolo 47, comma 7, del tuir fa riferimento al recesso tipico che comporta l'annullamento delle azioni o quote, compreso il caso in cui il rimborso venga effettuato previo acquisto delle azioni o quote da parte della società utilizzando gli utili e le riserve disponibili anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2357, terzo comma, del codice civile, per l'acquisto di azioni proprie.

Pertanto qualora il recesso avvenga con modalità diverse, ossia mediante acquisto da parte degli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo (cfr. art. 2437- quater, commi 1 e 4, del codice

civile, per le S.p.A. e art. 2473, comma 4, dello stesso codice, per le S.r.l.), si configura un'ipotesi che va inquadrata più propriamente nell'ambito degli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessioni a titolo oneroso.

Ciò premesso, è noto che costituisce "cessione di partecipazioni qualificate" la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.

La nozione di "mercati regolamentati" comprende non solo la borsa ed il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative; più specificamente, si intende far riferimento ai mercati regolamentati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF) approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché a quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.

Essendo il criterio della partecipazione al capitale o al patrimonio e quello dei diritti di voto fra loro alternativi, affinché una cessione di partecipazione possa essere considerata qualificata è sufficiente che sia integrato anche uno soltanto di tali due criteri.

Pur non costituendo vere e proprie partecipazioni, per stabilire se sia stata superata la percentuale minima di partecipazione o di diritti di voto, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: warrants di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-bis del codice civile, obbligazioni convertibili).

Pertanto, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui vengano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati (o che insieme alle altre partecipazioni cedute), rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati.

Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione, la nuova formulazione dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del tuir conferma che occorre cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo contribuente che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data di essa, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi.

L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Conseguentemente, fintanto che il contribuente non possieda una partecipazione qualificata, tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi, anche se complessivamente superiori alle predette percentuali per effetto di reiterate operazioni di acquisto e di vendita, non possono considerarsi cessioni di partecipazioni qualificate.

Per contro, dal momento in cui sia stata superata, come possesso, una delle predette percentuali, le cessioni effettuate nei dodici mesi successivi sono considerate cessioni di partecipazioni qualificate (se a loro volta sono superiori alle percentuali stesse) e ciò fino a quando non siano trascorsi dodici mesi dal momento in cui il possesso della partecipazione da parte del contribuente sia sceso al di sotto della percentuale prevista dalla norma.

Qualora il contribuente, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere, nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione, altre cessioni che comportino il superamento delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si realizza una cessione di partecipazione qualificata.

In altri termini, in sede di dichiarazione, si deve tener conto nella determinazione del reddito complessivo di tutte le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni di partecipazioni considerate qualificate.

In tal caso si ritiene che l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento corrisposta fino al superamento delle percentuali possa essere detratta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto, come verrà meglio specificato, le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate concorrono a determinare il reddito complessivo del contribuente, seppure in misura limitata al 40 per cento.

Ai fini della identificazione della natura della partecipazione, qualificata o non qualificata, si evidenzia che la riforma del diritto societario, attuata con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, fornisce talune nuove indicazioni rilevanti sotto il profilo fiscale. Ci si riferisce, in particolare, alla disciplina delle nuove tipologie di azioni e altri strumenti finanziari, che possono avere riflessi in materia di imposizione dei redditi diversi di natura finanziaria.

In particolare, l'articolo 2346, comma 4, del codice civile dispone che "A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento". Tuttavia, il medesimo comma stabilisce che "L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni" fermo restando che, secondo quanto disposto dal successivo comma 5, "In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale".

Pertanto, l'assegnazione delle azioni avviene in linea di principio in proporzione ai conferimenti effettuati. Tuttavia, sempreché venga rispettato il principio della copertura integrale del capitale sociale, l'atto costitutivo può stabilire una diversa assegnazione delle azioni che non rispetti la regola della proporzionalità tra conferimenti e azioni; un socio può, quindi, ricevere meno azioni rispetto a quanto conferito, mentre un altro socio ne può riceverne in misura maggiore al proprio conferimento.

Tale disposizione appare dettata dalla esigenza di tener conto degli apporti di utilità che non possono formare oggetto di conferimenti veri e propri (come ad esempio prestazioni di fare o di non fare, il consenso all'uso del nome, etc.). Ai fini fiscali, in caso di cessione di azioni acquisite sulla base di un conferimento non proporzionale - al fine di verificare la natura qualificata o meno della partecipazione ceduta - occorre far

riferimento in ogni caso alla percentuale di capitale sociale ovvero di diritti di voto nell'assemblea ordinaria assicurata dalla partecipazione ceduta.

Si osserva inoltre, con riferimento alla società a responsabilità limitata, che l'articolo 2468, comma 3, del codice civile consente che, nell'atto costitutivo delle S.r.l., siano attribuiti a singoli soci *particolari diritti amministrativi riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili*. Sulla base di tale previsione, quindi, sono possibili clausole contrattuali che riservino a uno o più soci percentuali degli utili disancorate dalla misura della partecipazione, oltre che - per quanto attiene ai particolari diritti amministrativi – la possibilità di nomina degli amministratori o di veto su determinati atti gestori. Anche in tal caso, nonostante i diritti di voto potrebbero non essere proporzionali al capitale posseduto e al diritto agli utili, si ritiene che si debba fare riferimento alla percentuale di capitale sociale o di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria assicurati dalla partecipazione ceduta.

Infine, occorre tener presente che l'articolo 2351, comma 3, del codice civile stabilisce che: "Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti."

Al riguardo, si ritiene che, al fine di determinare la natura qualificata o meno delle azioni con voto limitato o scaglionato, occorrerà far riferimento alla effettiva percentuale di diritti di voto assicurata globalmente da tali partecipazioni. Anche in tali ipotesi si deve comunque tener presente che se la partecipazione supera, nell'arco di dodici mesi, sulla base delle regole di "scaglionamento" dei diritti di voto indicate nello statuto della società, la percentuale indicata dalla lettera c), comma 1, del predetto articolo 67, la relativa cessione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione di tale disposizione.

2. Plusvalenze assimilate a quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate

A norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, nn. 1) e 2), del tuir, sono assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di:

- 1) strumenti finanziari di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- 2) contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- 3) contratti di cui alla medesima lettera f), comma 1, dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nel caso in cui l'associante determini il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66 del tuir (imprese minori).

3. Cessione di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), n. 2), del tuir, la cessione di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza di cui alla lettera f) dell'articolo 44 del tuir è assimilata alla cessione di partecipazioni qualificate qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, a seconda che si tratti, rispettivamente, di società i cui titoli siano quotati o non quotati.

Nel caso in cui l'associante sia un'impresa minore che determina il reddito sulla base dell'articolo 66 del tuir, l'articolo 67, comma 1, lettera c), n. 3) dispone che l'assimilazione alle cessioni di partecipazioni qualificate si rende applicabile qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti (cfr. art. 47, comma 2, secondo periodo, tuir).

In sostanza, ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei contratti di associazione in partecipazione e dell'assimilazione alla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, le disposizioni in esame prevedono una distinzione analoga a quella prevista per la tassazione degli utili derivanti dai medesimi contratti.

Come noto, infatti, per quanto attiene alla tassazione degli utili, il comma 2 dell'articolo 47 prevede l'esclusione dalla base imponibile del 60 per cento degli utili derivanti da rapporti di associazione in partecipazione e cointeressenza limitatamente ai casi in cui il valore dell'apporto di capitale sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Qualora, invece, gli apporti di capitale non siano superiori alle predette percentuali, l'articolo 27, comma 1, del dpr n. 600 del 1973 prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte del 12,50 per cento a titolo d'imposta calcolata sul 100 per cento dei relativi utili.

4. Plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e strumenti finanziari esteri

L'articolo 44, comma 2, lettera b), del tuir, considera, ai fini delle imposte sui redditi, similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata, rispettivamente, le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 73 del tuir, rappresentate e non rappresentate da titoli, nel caso in cui la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 9, del tuir.

Pertanto, i titoli e gli strumenti finanziari esteri sono assimilati alle azioni italiane solo se rappresentano partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti e la relativa remunerazione è totalmente collegata ai risultati economici della società partecipata, di quelle del suo gruppo o dell'affare per il quale siano

stati emessi, nel senso che tale remunerazione non deve essere neanche in parte commisurata a parametri di natura finanziaria (come, ad esempio, nell'ipotesi di azioni la cui remunerazione sia commisurata ad un tasso di interesse fisso o variabile).

Relativamente alle azioni estere che rappresentano una partecipazione al capitale o al patrimonio della società estera e la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici, si rende applicabile la disciplina contenuta nell'articolo 67, comma 1, lettere c) o c-bis), del tuir, relativa rispettivamente alle partecipazioni qualificate o non qualificate, a seconda del superamento o meno delle percentuali di diritti di voto e di partecipazione ivi indicate.

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti si ritiene che la cessione a titolo oneroso degli stessi non possa mai dar luogo ad una cessione di partecipazioni qualificate. Ciò in quanto l'articolo 67, comma 1, lettera c), n. 1), del tuir, assimila alla cessione di partecipazioni qualificate esclusivamente la cessione degli strumenti finanziari rientranti nel novero di quelli indicati nella lettera a), comma 2, dell'articolo 44 del tuir che, come noto, si riferisce agli strumenti finanziari emessi da società ed enti residenti in Italia. Pertanto, le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni che non rappresentino una partecipazione al capitale o al patrimonio della società emittente e che, pertanto, non siano inquadrabili fra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c), e c-bis) del predetto articolo 67, dovranno essere incluse nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dello stesso articolo.

Al riguardo, si ricorda che la lettera c-*ter*) di tale articolo contempla, tra le altre, le plusvalenze derivanti dalla cessione di ogni tipo di titoli di natura non partecipativa e che la lettera c-*quinquies*) disciplina, invece, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso e dal rimborso di strumenti finanziari.

5. Plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni non qualificate

A norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del tuir continuano ad essere definite quali plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate le cessioni che hanno ad oggetto partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio, pari o inferiore alle percentuali indicate alla precedente lettera c).

In sostanza, tale disposizione è volta a ricondurre a tassazione tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di tutte quelle partecipazioni, titoli o diritti che attribuiscono il diritto di acquistare partecipazioni, che non risultino imponibili in base alla disposizione di cui alla lettera c) del medesimo articolo 67 a causa del mancato raggiungimento delle percentuali minime di diritti di voto e di partecipazione al capitale o al patrimonio ivi previste, ovvero perché la cessione ha ad oggetto azioni di risparmio non convertibili e quote di partecipazione in enti non commerciali residenti, indipendentemente, per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano.

CAPITOLO SETTIMO: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CAPITAL GAIN

L'articolo 68 del tuir contiene le disposizioni relative alla determinazione dei redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni.

Rispetto al contenuto del previgente articolo 68 del tuir, una rilevante novità è costituita dalla modalità di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quelle ad esse assimilate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del tuir, che saranno ampiamente esaminate nei paragrafi successivi.

1. La disciplina previgente

Come noto, l'articolo 68, commi 3 e 4, del tuir nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2003, poneva l'obbligo di distinguere i redditi diversi di natura finanziaria in due diverse masse. Nella prima massa erano destinate a confluire soltanto plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui alla lettera c), comma 1, del previgente articolo 81 del tuir. Nella seconda massa confluivano, invece, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis), comma 1, del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dalla cessione di titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari dagli altri redditi diversi di natura finanziaria elencati nelle successive lettere da c-ter) a cquinquies).

I redditi diversi di natura finanziaria, così classificati, prima della riforma in commento, non erano soggetti alle imposte sui redditi ordinarie, ma ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota proporzionale. Base di commisurazione dell'imposta sostitutiva era il risultato ottenuto effettuando la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito riconducibili in ciascuna delle due masse sopra individuate.

Sulla prima massa l'imposta sostitutiva era applicata con l'aliquota del 27 per cento, mentre sulla seconda massa l'aliquota era del 12,50 per cento.

Nel caso in cui, all'interno di ciascuna delle due predette masse, l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) fosse superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza era portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione venisse distintamente indicata per le due masse nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si era verificata.

Per effetto di questa distinzione, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima massa) non potevano essere portate in deduzione dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché dai redditi derivanti dagli altri redditi diversi di natura finanziaria (quelli cioè della seconda massa) e viceversa.

2. La nuova disciplina

Le disposizioni relative alla determinazione delle plusvalenze indicate nell'articolo 67, comma1, lettere c), c-bis) e c-ter) sono ora confluite nel comma 6 dell'articolo 68 del tuir.

Così come era previsto nel comma 5 del previgente articolo 68 del tuir, le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma percepita o il valore dei beni rimborsati), ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla sua produzione (bolli e altre imposte indirette, commissioni, spese notarili, ecc), con l'esclusione degli interessi passivi.

3. La determinazione del costo o valore di acquisto

Con riferimento all'individuazione del costo cui contrapporre il corrispettivo ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si riassumono le seguenti precisazioni.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del tuir, sono portati in diminuzione del valore di acquisto le somme ed il valore normale di beni ricevuti dai soci di società soggette all'ires, a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione di azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale o e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

Il costo unitario di acquisto di azioni, quote od altre partecipazioni acquisite a seguito di delibere di aumento gratuito di capitale è determinato, per espressa disposizione del predetto comma 6 dell'articolo 68, ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni quote o partecipazioni di compendio; vale a dire quelle acquistate prima dell'aumento e quelle acquistate dopo.

Relativamente alle partecipazioni nelle società indicate nell'articolo 5 del tuir, il vigente comma 6 dell'articolo 68 del tuir prevede per tutti i tipi di società personali (ivi comprese quelle immobiliari e finanziarie) che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze il costo o valore d'acquisto deve essere aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e che dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.

Si ricorda che la corrispondente disposizione contenuta nell'articolo 68, comma 5, del tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2003, riservava tale criterio per la determinazione del costo delle partecipazioni nelle società indicate nell'articolo 5, ma diverse da quelle immobiliari e finanziarie.

Come noto, la finalità della disposizione in esame è evidentemente quella di evitare che i redditi già tassati e le perdite già dedotte possano essere tassati (o nel caso di perdite dedotte) nuovamente in sede di cessione della partecipazione.

Tenuto conto della finalità della norma, si ritiene che detto criterio trovi ora applicazione anche in caso di cessione di quote di partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del tuir.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Al riguardo, tenuto conto della soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni operata per effetto dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si ricorda che per le successioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge (25 ottobre 2001) si deve assumere come costo il costo sostenuto dal *de cuius*. Ciò, in quanto, il mancato assoggettamento ad imposta sulle successioni fa venir meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Inoltre, nell'ipotesi di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 dicembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto, può essere assunto l'importo indicato nella dichiarazione stessa.

Infine, si fa presente che, ai fini della determinazione del costo di partecipazioni detenute alla data del primo luglio 1998, si continuano ad applicare i criteri indicati nelle disposizioni di carattere transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997 ovvero quelli di cui all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che hanno consentito di rideterminare il valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate.

4. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003 al comma 3 dell'articolo 68 del tuir, il 40 per cento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, sommato algebricamente al 40 per cento delle relative minusvalenze, concorre a formare il reddito complessivo.

L'eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 40 per cento, è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.

Naturalmente, in assenza di plusvalenze, le minusvalenze non possono essere portate in deduzione di altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

In sostanza, quindi, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate ed assimilate, continuano ad essere assoggettate a tassazione in maniera distinta e separata rispetto agli altri redditi diversi di natura finanziaria.

Tuttavia, innovando rispetto alla precedente disciplina, l'articolo 2 del D.Lgs. n. 344 del 2003 - abrogando il comma 1, dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 - ha soppresso l'imposta sostitutiva del 27 per cento prevista nella precedente disciplina.

Pertanto, tali plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito complessivo e la base imponibile è costituita dal 40 per cento del loro ammontare.

Conseguentemente, le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, dal momento che concorrono alla formazione del reddito complessivo, sono ora assoggettate anche alle addizionali regionali e comunali.

5. Partecipazioni in società residenti in Stati o territorio a fiscalità privilegiata

In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il comma 4 dell'articolo 68 stabilisce che concorrono integralmente a formare il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del tuir.

In particolare, si tratta di partecipazioni qualificate in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list" ed individuati nel D.M. 21 novembre 2001.

In linea generale, quindi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti in detti Paesi o territori concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito del socio residente.

Così come previsto ai fini della tassazione degli utili distribuiti dagli stessi soggetti esteri, le predette plusvalenze sono parzialmente escluse da tassazione in Italia (nel limite del 60 per cento) solo se relative a società che risiedono in uno Stato a fiscalità ordinaria.

In ogni caso, a norma dello stesso comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

Tale dimostrazione deve essere fornita presentando preventivamente istanza d'interpello all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), del predetto articolo 167.

L'esercizio dell'interpello può essere effettuato da qualsiasi soggetto possessore della partecipazione, anche se diversa dalle partecipazioni di controllo e di collegamento, con le medesime modalità previste dalla disciplina sulle CFC.

Infatti, l'articolo 68, comma 4, del tuir stabilisce che l'esercizio dell'interpello avviene "secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167" lasciando intendere che l'ambito dei soggetti che possono esercitare l'interpello è più ampio di quello ordinariamente previsto dalla disciplina sulle CFC (soggetti che detengono il controllo o il collegamento del soggetto partecipato estero – articoli 167 e 168 del tuir).

Alla luce di quanto appena esposto appare assolutamente rilevante poter determinare con certezza lo Stato o territorio di residenza delle società partecipate.

Nel caso di una società situata in un Paradiso fiscale che trasferisca la propria residenza in un Paese non incluso nella *black list* prima della cessione della partecipazione qualificata, il socio italiano cedente può sottoporre ad imposizione il 40 per cento del relativo reddito, a condizione che si sia effettivamente perfezionato il requisito della residenza in detto Paese.

A tal fine, si deve tener conto delle regole specificamente previste per l'acquisizione della residenza stabilite dal diritto interno di ciascuno dei Paesi. In molti casi, non è sufficiente il mero trasferimento della sede sociale effettuato immediatamente prima della cessione della partecipazione, essendo rilevante il mantenimento nel tempo del trasferimento stesso o dell'effettivo svolgimento dell'attività principale per la maggior parte del periodo d'imposta.

Resta in ogni caso salva la possibilità di contestare i fenomeni di trasferimento della residenza che possono riflettersi sul trattamento fiscale della cessione della partecipazione, in applicazione della norma antielusiva generale di cui all'articolo 37-bis del dpr n. 600 del 1973.

6. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate

Con riferimento al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, le disposizioni in commento non hanno apportato modifiche alla previgente disciplina.

Pertanto, continua ad essere previsto che sono sommate algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere c-bis) dell'articolo 67, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e di quelle assimilate, con le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) del medesimo articolo.

Si tratta, in particolare di tener conto anche delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (lett. c-ter), nonché dei redditi e delle perdite derivanti da contratti derivati (lett. c-quater) e delle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dei proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (lett. c-quinquies).

Nel caso in cui all'interno della massa così formata, l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze della stesse specie dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Sulle plusvalenze di cui alle lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del comma 1 dell'articolo 67, determinate secondo le modalità descritte, è rimasta ferma l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7. Modalità di applicazione dell'imposta sul capital gain

Come già accennato, l'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 344 del 2003, ha abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 - che prevedeva l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.

Pertanto, tali redditi devono concorrere alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento, prevista dall'articolo 68, commi 3 e 4, del tuir, in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate continuano, invece, ad essere indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi e sulle stesse continua ad applicarsi l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.

Tale imposta deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, come noto, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-*ter*) a c-*quinquies*) del comma 1 dell'articolo 67, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento tramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione relativamente a tali redditi.

In particolare, i regimi alternativi rispetto a quello ordinario della dichiarazione dei redditi sono:

- il regime del risparmio amministrato, disciplinato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, caratterizzato dalla tassazione ad opera di intermediari abilitati, dietro specifica opzione da parte del contribuente, in base al realizzo dei redditi diversi di natura finanziaria. Tale regime prevede la

- possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;
- il regime del risparmio gestito, disciplinato dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, caratterizzato dalla tassazione ad opera di un intermediario abilitato, dietro specifica opzione da parte del contribuente, sulla base del principio della maturazione dei redditi. Tale regime prevede: l'imputazione al patrimonio gestito sia dei predetti redditi diversi di natura finanziaria sia dei redditi di capitale; la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese); l'esclusione dal risultato di gestione dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Tali regimi opzionali comportano l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal caso al contribuente l'anonimato.

Si ricorda che entrambi i regimi, amministrato e gestito, non prevedono la possibilità di includere le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, le quali rimangono soggette in via esclusiva al regime della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, l'opzione per tali regimi non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora siano superate le percentuali previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del tuir, tenendo conto di tutte le partecipazioni, titoli e diritti complessivamente posseduti dal contribuente, comprese quelle detenute nell'ambito di rapporti di risparmio amministrato e di risparmio gestito. In tal caso, l'opzione non ha effetto limitatamente alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento.

8. Plusvalenze realizzate da soggetti non residenti

Ai fini della imponibilità dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati da soggetti non residenti, si ricorda che l'articolo 23, comma 1, lettera f), del tuir stabilisce che si considerano in ogni caso prodotti nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti.

La stessa disposizione ha stabilito tuttavia che la presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 67 del tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Tale esclusione si rende applicabile a prescindere dal luogo in cui le partecipazioni siano detenute.

La non imponibilità nel territorio dello Stato riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati.

Al fine di poter usufruire della predetta previsione di non imponibilità la qualità di "soggetto non residente" deve essere documentata mediante una dichiarazione da parte dell'interessato, in forma libera, con firma non

autenticata, nella quale il soggetto interessato dichiari di non essere residente in Italia secondo le disposizione della normativa fiscale italiana in materia di imposte dirette.

Inoltre, occorre tener presenti le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997 che prevedono un apposito regime di non imponibilità per le plusvalenze e i redditi indicati nelle lettere da c-bis) a cquinquies) dell'articolo 67 del tuir, e quindi per tutti i redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie, con esclusione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

Tale regime – a differenza della non imponibilità prevista dall'articolo 23 del tuir – non si applica a tutti i soggetti non residenti, bensì soltanto ai soggetti che risiedono in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane. Tali Stati sono indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e nelle successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta "white list").

Per poter usufruire della non imponibilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, i soggetti non residenti devono presentare un'autocertificazione che può essere redatta secondo lo schema indicato nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 ovvero contenere gli elementi in esso indicati.

Si ricorda che possono usufruire di tale regime anche gli investitori istituzionali esteri costituiti in uno di tali Paesi e gli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia, nonché tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di Stati esteri.

Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia.

Pertanto, quando i predetti accordi bilaterali prevedono la tassazione esclusiva del *capital gain* relativo ad attività finanziarie nel Paese di residenza dell'alienante, tali redditi possono essere esentati in Italia a prescindere dai requisiti richiesti dalle normative interne sopra illustrate. In tali casi, qualora il sostituto applichi direttamente le disposizioni Convenzionali, dovrà acquisire un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Amministrazione competente dello Stato di residenza dell'alienante.

9. Entrata in vigore e regime transitorio

L'articolo 4 del D.Lgs. n. 344 del 2003 fissa in linea generale l'entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute dal primo gennaio 2004, fatta eccezione per specifiche norme i cui effetti decorrono dal periodo d'imposta che ha inizio da tale data.

Pertanto, ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa, le disposizioni commentate nei paragrafi precedenti si applicano dal primo gennaio 2004.

Inoltre la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 344 del 2003 precisa che: "per le cessioni di partecipazioni effettuate in data antecedente l'entrata in vigore della Riforma il cui corrispettivo è incassato dopo tale data si applicano le nuove disposizioni".

Conseguentemente, nel caso in cui l'attività finanziaria sia stata ceduta antecedentemente al primo gennaio 2004 ma il corrispettivo non sia stato ancora percepito, alle relative plusvalenze si applica il nuovo regime.

Nell'ipotesi di pagamento dilazionato, alle somme incassate dal primo gennaio 2004 si applica il nuovo regime, anche se le relative plusvalenze sono state realizzate in data antecedente.

Occorre infine tener presente che l'articolo 4, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 344 del 2003 prevede che l'eventuale eccedenza delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, ancora non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in corso al 2003, può essere portata in deduzione dalle future plusvalenze nella stessa misura del 40 per cento. Al riguardo, si precisa che, stante la finalità della predetta disposizione la quale tiene conto della circostanza che le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate sono ora imponibili in misura parziale, qualora la plusvalenza concorra integralmente alla formazione del reddito imponibile (in quanto relativa a partecipazioni in società residenti in Paesi inclusi nella *black list*), l'eccedenza delle minusvalenze pregresse potrà essere utilizzata in misura integrale.

Si fa presente, infine, che l'eventuale eccedenza di minusvalenze relative alla cessione di partecipazioni non qualificate, ancora non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in corso al 2003, può essere portata in deduzione delle relative plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, in misura integrale.

CAPITOLO OTTAVO: L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

1. Generalità

Insieme all'obiettivo della completezza dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria, il legislatore ha perseguito anche quello della neutralità, sia con riferimento alle aliquote che alle basi imponibili, nella tassazione di tali redditi. Questo obiettivo è stato realizzato mediante l'assoggettamento dei redditi in questione ad un prelievo il più possibile uniforme, il che ha comportato l'abbandono dell'imposizione progressiva e l'adozione di un'imposizione sostitutiva.

Il legislatore ha previsto la possibilità che il contribuente assolva il tributo sui redditi diversi di natura finanziaria sia mediante dichiarazione dei redditi, sia per il tramite di intermediari abilitati, evitando in tal modo la redazione della dichiarazione stessa relativamente ai redditi così tassati. Al riguardo va sottolineato che il ricorso del contribuente agli intermediari non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l'instaurazione di un rapporto duraturo con l'intermediario, che si ottiene mediante una espressa manifestazione di volontà del contribuente ("opzione"), che lo vincola per almeno un intero periodo d'imposta e che presuppone, quindi, uno stabile rapporto di mandato o di deposito.

Avuto riguardo a quanto precede, nell'ambito della disciplina in rassegna si possono distinguere i seguenti regimi:

a) quello della "dichiarazione", che va considerato come il regime ordinario e che trova applicazione nei casi in cui il contribuente consegue i proventi dei suoi investimenti finanziari senza subire l'imposizione a monte per non essersi avvalso dell'intervento degli intermediari finanziari. Le caratteristiche di questo regime sono:

- la tassazione in base al realizzo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67 del tuir, che vengono assoggettati all'imposta sostitutiva da parte del contribuente in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti;
- l'applicazione del meccanismo dell'equalizzatore previsto dal comma 9 dell'art. 68 del tuir;
- l'applicazione della disciplina riguardante il monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, prevista dagli articoli 10 e 11 del provvedimento in oggetto;

b) quello, opzionale, del "risparmio amministrato", che presuppone – al pari del regime del "risparmio gestito" di cui alla successiva lettera c) - una espressa richiesta da parte del contribuente. Questo regime comporta l'imposizione degli stessi redditi di cui alla precedente lettera a) ad opera degli intermediari abilitati (banche, società di intermediazione mobiliare ed altri soggetti individuati in appositi decreti ministeriali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del provvedimento in oggetto, in corso di emanazione) e richiede l'instaurazione di uno specifico rapporto implicante il deposito, per l'amministrazione e la custodia, dei valori mobiliari che generano i proventi imponibili. Le caratteristiche di questo regime sono:

- la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte degli intermediari abilitati, delle imposte sostitutive;
- la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;
- l'esclusione dall'applicazione di questo stesso regime per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, le quali rimangono sempre soggette al regime della dichiarazione dei redditi;
- l'applicazione del meccanismo dell'equalizzatore cui s'è fatto cenno nella precedente lett. a);
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo al contribuente l'anonimato;

c) quello, opzionale, del "risparmio gestito" presso un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. A tal fine il contribuente instaura con un intermediario qualificato (una banca, una società di intermediazione mobiliare, una società fiduciaria iscritta nell'albo di cui al citato decreto legislativo n. 415 del 1996, residenti in Italia, nonché a stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese d'investimento non residenti iscritte nel predetto albo) un rapporto di gestione del patrimonio affidato a detti intermediari. Le caratteristiche di questo regime sono:

- l'esclusione del risultato della gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;
- la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi imputati al patrimonio gestito;
- l'esclusioneda tale regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, le quali rimangono soggette al regime della dichiarazione dei redditi;
- la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);
- l'esclusione dal risultato di gestione dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando anche in tal caso al contribuente l'anonimato.

Per quanto concerne le norme applicabili in materia di accertamento e riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate e non versate dai contribuenti, il comma 6 dell'articolo in commento rinvia alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi, precisando tuttavia che la maggiore imposta sostitutiva accertata è riscossa mediante iscrizione nei ruoli suppletivi ai sensi del dpr 29 settembre 1973, n. 602.

Benché la disposizione non faccia alcun riferimento al contenzioso tributario, sembra evidente che eventuali contestazioni siano di competenza delle commissioni tributarie e che, più in generale, si renda applicabile la disciplina contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Va sottolineato, infatti, che il sistema delineato dalla riforma comporta l'applicazione di una imposta sostitutiva la quale, salvo le deroghe espressamente stabilite nelle disposizioni istitutive, mantiene tutta la disciplina prevista per l'imposta che va a sostituire e, quindi, a seconda del soggetto passivo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche o quella sulle

persone giuridiche, con esclusione soltanto delle eventuali previsioni che risultino incompatibili con l'applicazione dell'imposta sostitutiva stessa. È appena il caso di rilevare che nelle ipotesi che saranno illustrate successivamente, nelle quali l'imposta sostitutiva è determinata e applicata da un intermediario, si renderanno applicabili, ove compatibili, anche le disposizioni procedimentali relative alle ritenute d'acconto per quanto non previsto espressamente dalle specifiche disposizioni.

2. Applicazione dell'imposta sostitutiva in base al regime della dichiarazione

L'art. 5 del provvedimento in rassegna fissa le regole che i contribuenti devono osservare, in occasione della presentazione della dichiarazione annuale, per determinare e versare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 del tuir.

Le operazioni che hanno generato minusvalenze o perdite vanno indicate nella dichiarazione dei redditi soltanto se il contribuente intende avvalersi della facoltà di compensazione con le plusvalenze e gli altri redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 del tuir, realizzati nel periodo d'imposta, ovvero del riporto in avanti delle medesime.

Sui redditi indicati nelle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art 67 del tuir, determinati secondo i criteri fissati nell'art. 68 dello stesso testo unico, ovviamente al netto delle relative minusvalenze, differenze negative o perdite, , il contribuente è tenuto a versare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.

Conformemente a quanto previsto dalla legge di delega, il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che le plusvalenze e gli altri redditi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo devono essere indicati distintamente nella dichiarazione dei redditi, il che impedisce di utilizzare le minusvalenze di una massa per compensare le plusvalenze dell'altra massa e viceversa.

La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione riguardanti la determinazione dei redditi in questione e precisa, infine, che l'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime del cosiddetto risparmio amministrato di cui all'art. 6 del provvedimento in oggetto.

Al riguardo si ritiene che i decreti ministeriali in questione non possano essere che quelli con i quali sono approvati i modelli di dichiarazione annuale dei redditi, essendo quella la sede propria per informare i contribuenti circa l'esigenza o meno di conservare, per esibire o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria la documentazione relativa agli elementi positivi e negativi dei redditi dichiarati.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui redditi di cui sopra, il comma 4 dell'articolo in commento stabilisce che esso va effettuato nei modi previsti per il versamento delle imposte sui

redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, dal che si ricava che nella fattispecie non sono ipotizzabili versamenti in acconto.

3. Applicazione dell'imposta sostitutiva in base al regime del risparmio amministrato

PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE

L'art. 6 del provvedimento in oggetto attribuisce ai contribuenti individuati nel precedente paragrafo xxx4.1xxx la facoltà di optare per l'applicazione di un regime semplificato dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 - che disciplina, come noto, l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dello stesso contribuente sulla base della propria dichiarazione annuale - su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 67 del tuir, come modificato dall'art. 3 del provvedimento medesimo.

Per espressa previsione dell'art. 6, comma 1, del provvedimento in oggetto, tale regime riguarda le singole plusvalenze realizzate – ad esclusione soltanto di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti - e può essere applicato anche alle plusvalenze, ai differenziali positivi e agli altri proventi realizzati mediante i contratti derivati di cui alla lettera c-quater) dell'art. 67 del tuir e mediante i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso articolo, a condizione che nei predetti rapporti o cessioni intervengano come intermediari professionali o come controparti gli stessi intermediari sopra menzionati.

Questo regime comporta che l'applicazione e il versamento dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui predetti proventi e plusvalenze sono effettuati dagli intermediari abilitati indicati dalla norma in commento (trattasi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare residenti in Italia, delle stabili organizzazioni in Italia delle banche e delle imprese di investimento non residenti ed altri soggetti individuati, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del più volte citato decreto legislativo n. 461 del 1997, con apposito decreto interministeriale in corso di emanazione) e, conseguentemente, solleva i contribuenti dall'obbligo di includere i proventi e le plusvalenze di cui sopra nelle proprie dichiarazioni dei redditi.

Con riferimento alla predetta ipotesi di esclusione dall'applicabilità del regime in rassegna alle plusvalenze relative a depositi in valuta, la relazione illustrativa osserva che tale esclusione si giustifica in base alla particolare complessità ed onerosità che inevitabilmente presenterebbe la procedura di applicazione dell'imposta da parte degli intermediari in siffatta ipotesi. Conseguentemente, nei casi di specie permane l'obbligo del contribuente di includere nella propria dichiarazione dei redditi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso e prelievi di valute.

Sempre con riferimento alle ipotesi di esclusione dall'ambito applicativo del regime del risparmio amministrato è appena il caso di ricordare che, in conformità a quanto stabilito dalla legge di delega, non possono mai rientrare nel regime del risparmio amministrato le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lettera c), del tuir.

Come già anticipato, ai fini dell'applicazione del regime in esame non è sufficiente rivolgersi in modo occasionale ai predetti intermediari, ma è necessario invece che, nel caso delle plusvalenze o degli altri proventi derivanti da titoli, quote o certificati, tali titoli, quote o certificati, siano dati in custodia o in amministrazione a questi ultimi e, nel caso dei proventi derivanti dai contratti derivati e dai contratti attraverso cui possono essere conseguiti redditi diversi, che sia intrattenuto un rapporto di deposito o conto corrente.

Va peraltro, sottolineato che è possibile riscontrare fattispecie per le quali la sussistenza di uno stabile rapporto con l'intermediario è comunque verificabile anche in assenza di formale contratto di custodia o di amministrazione, quando si tratti di titoli, quote o certificati che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento dell'intermediario medesimo (ad esempio, titoli non cartolarizzati).

MODALITÀ DI ESERCIZIO E REVOCA DELL'OPZIONE

Per quanto concerne specificamente le modalità di esercizio del diritto di opzione, il comma 2 dell'art. 6 in commento dispone innanzitutto che il contribuente esercita tale opzione rilasciando all'intermediario una comunicazione scritta in tal senso. La comunicazione î per la quale non sono previste particolari formalità - può essere effettuata contestualmente al conferimento dell'incarico all'intermediario e all'apertura del deposito o del conto corrente ovvero, per i rapporti già in essere, in qualsiasi momento dell'anno, ma in quest'ultimo caso, con effetto dal periodo d'imposta successivo, salvo quanto precisato in via transitoria per i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per i rapporti di cui alla lettera c-quater) e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del tuir, l'opzione può essere esercitata all'atto della conclusione, nel periodo d'imposta, del primo contratto da cui trae origine l'intervento dell'intermediario ed ha effetto immediato.

Per i soggetti non residenti il regime semplificato di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 costituisce il regime naturale poiché è applicato anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. Ciò consente l'immediata applicazione per i soggetti non residenti del regime in esame evitando quindi agli stessi l'esercizio dell'opzione, ferma restando la facoltà di revoca. È stato, inoltre, stabilito che la revoca possa essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e devono nominare, quale rappresentante a detti fini, uno degli intermediari di cui all'art. 6, comma 1. La previsione in questione è volta a disciplinare la rinuncia al regime in esame in presenza di intermediari non residenti che risultino intestatari di rapporti di custodia, amministrazione e deposito, cosiddetti "omnibus", sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi. In tal caso, considerato che gli intermediari residenti non sono in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria nè i nominativi dei beneficiari dei proventi delle attività finanziarie dagli stessi detenute nè, talvolta, i controvalori delle operazioni effettuate, è stato introdotto l'obbligo per gli intermediari non residenti, in caso di rinuncia al regime in esame, di nominare un rappresentante fiscale tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10.

Si precisa, altresì, che in linea con quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996, i soggetti non residenti, come ad esempio Euroclear e Cedel, che aderiscono direttamente ai sistemi di gestione

accentrata di titoli - gestiti dalla Banca d'Italia, per ciò che concerne i titoli di Stato, e dalla Monte Titoli s.p.a., per gli altri titoli - sono da considerarsi equiparati alle banche italiane anche per ciò che riguarda il prelievo per l'imposta sostitutiva eventualmente da operare sui redditi diversi conseguiti dai propri depositanti. Pertanto, ove per i titoli depositati nei citati sistemi di gestione a nome dei predetti soggetti non residenti si renda applicabile il regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo in esame, saranno i soggetti non residenti aderenti ai sistemi di gestione accentrata di titoli ad effettuare - attraverso il loro rappresentante fiscale in Italia nominato ai sensi del citato articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996 – tutti gli adempimenti connessi con l'applicazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva. Qualora invece si renda applicabile il regime della dichiarazione, gli stessi soggetti non residenti effettueranno - sempre per il tramite del proprio rappresentante fiscale - le comunicazioni previste dall'articolo 10. Nessun adempimento in termini di effettuazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, nè in termini di segnalazione ai sensi dell'articolo 10, dovrà essere svolto dai soggetti residenti gestori dei sistemi accentrati di deposito titoli, i quali oltretutto, non sono a conoscenza delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei citati adempimenti.

Per i soggetti residenti, relativamente ai rapporti in essere alla data del 1 luglio 1998, anche se cointestati, l'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari, anche in assenza di qualsiasi opzione del contribuente, salva la facoltà di quest'ultimo di rinunciare a tale regime mediante apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1 luglio dello stesso anno.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in rassegna l'opzione svolge efficacia per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Si ritiene, quindi, che l'opzione esercitata in un periodo d'imposta abbia effetto anche per i periodi d'imposta successivi, salvo che il contribuente non ne effettui la revoca, nel qual caso la revoca ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata comunicata all'intermediario.

Nel caso in cui il contribuente intrattenga contemporaneamente una pluralità di rapporti con un medesimo intermediario, l'opzione può riguardare tutti i contratti o altri rapporti intrattenuti o alcuni soltanto di essi. Inoltre, in ipotesi di contratti cointestati l'opzione, per essere efficace, deve necessariamente essere esercitata da tutti gli intestatari e perde efficacia solo se viene espressamente revocata da tutti gli intestatari (cfr. DM del 22 maggio 1998, pubblicato nella G.U. n. 132 del 9 giugno 1998).

Al riguardo si precisa inoltre che ai fini dell'esercizio dell'opzione in discorso è necessario che tutti i cointestatari abbiano i requisiti per l'applicazione del regime amministrato.

L'opzione può essere esercitata sia contestualmente, che successivamente alla stipula del contratto o all'instaurazione del rapporto: nel primo caso, l'opzione ha effetto immediato; nel secondo caso, ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione, salvo che per le fattispecie previste dall'art. 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies) per le quali l'opzione può essere esercitata anche al momento della conclusione del primo contratto, come specificamente stabilito dal comma 2 dell'articolo in esame.

Per quanto concerne le modalità con cui va esercitata l'opzione, appare evidente che qualora l'opzione sia esercitata contestualmente al conferimento dell'incarico o all'instaurazione del rapporto, il contratto può essere integrato con un'apposita indicazione in questo senso; in ogni altro caso risulterà da apposito atto scritto.

Analoga procedura vale anche per quanto concerne la revoca dell'opzione e i suoi effetti. Viene infatti stabilito che se la revoca è manifestata prima della conclusione del contratto o del rapporto, gli effetti dell'opzione si protraggono fino al termine del periodo d'imposta in corso, a meno che prima di tale data il contratto o il rapporto non siano stati risolti.

Per quanto concerne gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni riguardanti l'esercizio e la revoca dell'opzione si ritiene che gli intermediari debbano osservare le disposizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per quanto concerne le modalità con le quali viene applicata l'imposta sostitutiva da parte degli intermediari incaricati, il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che, in via di massima, l'imposta sostitutiva è dovuta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento che il contribuente ha realizzato. Con riferimento alla determinazione della base imponibile dei redditi in questione, la disposizione in commento ha previsto che nel caso in cui l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per calcolare l'ammontare delle plusvalenze e degli altri redditi di natura finanziaria, egli li deve chiedere al contribuente prima dell'effettuazione dell'operazione e che il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni da quest'ultimo richiestegli, trasmettendogli altresì la pertinente documentazione, anche in copia; in mancanza di tale documentazione il contribuente è tenuto a consegnare all'intermediario una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i dati e le informazioni richiestegli. Qualora il contribuente non adempia alle richieste dell'intermediario in una delle forme dianzi indicate, quest'ultimo sospende l'esecuzione delle operazioni cui è tenuto in relazione all'incarico ricevuto, fintanto che il contribuente non gli avrà fornito i dati e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta.

La stessa disposizione di cui al comma 3 stabilisce che nel caso in cui il contribuente abbia fornito all'intermediario un'errata comunicazione dei dati necessari per il calcolo della plusvalenza o del provento finanziario tassabile e che da ciò sia derivato un omesso o non sufficiente versamento dell'imposta sostitutiva, la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto versato deve essere recuperata unicamente nei confronti del contribuente, con applicazione delle sanzioni previste dal successivo comma 11.

4. Applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 160, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 160, con l'art. 7 del provvedimento in oggetto viene disciplinato il regime di imposizione applicabile ai redditi di capitale e diversi conseguiti, nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio, da parte delle persone fisiche non esercenti attività produttive di redditi d'impresa o comunque relativamente a beni non relativi all'impresa, dei

soggetti ires esenti dalla relativa imposta, delle società semplici e dei soggetti ad esse equiparati, nonché degli enti non commerciali.

Il nuovo regime reca una profonda innovazione nel sistema di tassazione delle gestioni individuali di patrimoni. Le disposizioni vigenti, infatti, attuano il prelievo impositivo considerando ciascun reddito di capitale e diverso conseguito dal contribuente nell'ambito della gestione patrimoniale; risulta quindi del tutto irrilevante - ai fini impositivi - che il reddito sia conseguito nell'ambito di una gestione di patrimoni ovvero al di fuori di essa dovendosi comunque osservare le regole ordinarie di imposizione dei redditi nonché - ove previsti – gli adempimenti di rilevazione e segnalazione all'Amministrazione finanziaria di tutti i dati rilevanti ai fini dell'accertamento (modelli RAD, redazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi finanziari da o verso l'estero di importo superiore a 20 milioni di lire).

Nel dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 160, lettere g) ed n) della legge n. 662/96, il legislatore delegato ha introdotto significativi elementi di novità rispetto alle disposizioni previgenti.

In primo luogo è stata attribuita, ai fini tributari, una specifica rilevanza al rapporto contrattuale intrattenuto tra il contribuente ed un intermediario finanziario abilitato alla prestazione del servizio di gestione individuale di patrimoni. In tal modo è stata superata l'impostazione vigente che perviene alla tassazione di ogni singolo reddito conseguito dal contribuente ed è stato introdotto un regime tributario che prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul reddito complessivo netto maturato nell'ambito del contratto di gestione di patrimoni intrattenuto con l'intermediario.

In secondo luogo muovendo dalla considerazione che il risultato della gestione maturato viene tassato con una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, sono state riviste le disposizioni che regolano gli obblighi di rilevazione e segnalazione di dati e notizie all'Amministrazione finanziaria, limitando la loro operatività alle sole fattispecie suscettibili di uno specifico interesse ai fini dell'accertamento in quanto idonee a generare redditi che devono essere indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, per le operazioni che comportano il conseguimento di redditi che concorrono a formare il risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva, dette comunicazioni non sono più previste (art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 461 del 1997 e articolo 27, comma 6, del dpr n. 600 del 1973, come modificato dall'articolo 12, comma 4 del D.lgs. n. 461 del 1997).

L'art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 da attuazione a questi principi e disciplina l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

CAPITOLO NONO: LA TASSAZIONE DEI PROVENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE AGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVI IN VALORI MOBILIARI

1. Generalità

Come è noto il vigente regime tributario degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari è dettato dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 (fondi comuni di investimento mobiliare aperti italiani), dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 (SICAV italiane), dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 (fondi comuni di investimento mobiliare chiusi italiani) nonché dall'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito con modificazioni con legge 25 novembre 1983, n. 649 (fondi comuni lussemburghesi c.d. storici). Tali disposizioni prevedono il seguente regime impositivo:

- a) l'assenza di soggettività degli organismi in questione ai fini delle imposte dirette;
- b) l'applicazione di una imposta patrimoniale sostitutiva commisurata al patrimonio medio netto del fondo o della SICAV rilevato nel periodo d'imposta. Le aliquote variano a seconda della composizione degli attivi del fondo o della SICAV ovvero a seconda della natura dell'organismo di investimento collettivo;
- c) l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale conseguiti dai fondi nonché le ritenute sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del testo unico nel testo vigente fino al 30 giugno 1998.

Come già anticipato in premessa, nel tracciare le linee guida del regime opzionale di tassazione sul risultato maturato, il legislatore ha tra l'altro stabilito, con la disposizione di cui all'art. 3, comma 160, lettera i), della più volte citata legge n. 662 del 1996, che la revisione del regime fiscale degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari deve avvenire con criteri analoghi a quelli fissati nella lettera g) della medesima norma, che riguarda la disciplina fiscale delle gestioni individuali.

Per effetto di tale indicazione, il regime fiscale dei predetti organismi d'investimento viene sostanzialmente a coincidere con quello delle gestioni individuali sopra citate, le quali sono caratterizzate dall'applicazione di una imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato maturato della gestione, dal cui ambito applicativo vanno esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva, e dalla possibilità di compensare il risultato negativo di un periodo d'imposta con quelli positivi degli anni successivi.

Detto regime implica, come è evidente, un profondo mutamento dell'attuale regime fiscale, che - come accennato - prevede la definitività del prelievo alla fonte sui redditi di capitale percepiti dal fondo comune e sull'imposizione delle plusvalenze conseguite mediante applicazione di una imposizione di tipo patrimoniale ad opera della società di gestione del fondo.

La nuova disciplina fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari è contenuta nell'art. 8 del provvedimento in esame, nel quale è stato trascritto il nuovo testo delle disposizioni tributarie ad essi relativi e che vengono qui di seguito elencate:

- a) dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, che riguarda i fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto di diritto nazionale (comma 1);
- b) dell'art 14 del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, che riguarda gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma delle società d'investimento a capitale variabile, usualmente indicate con la sigla "SICAV" (comma 2);
- c) dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, che riguarda i fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo chiuso di diritto nazionale (comma 3);
- d) dell'art. 11-bis del decreto-legge settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che riguarda i fondi comuni esteri d'investimento mobiliare di tipo aperto, autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (comma 4);

Con il comma 5 dell'articolo 8 sono altresì modificati i commi da 1 a 6 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 sopra citata, che riguarda gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato.

Nessuna modifica è stata invece apportata alla disciplina fiscale riguardante i fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in quanto la delega ha fatto riferimento soltanto agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

Ciò premesso, viene qui di seguito illustrata la nuova disciplina fiscale dei predetti organismi, come risulta dalle citate disposizioni dell'art. 8 in rassegna.

2. Fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto di diritto nazionale

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983 - come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame - stabilisce, innanzitutto, del 12,50 per cento.

Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dai fondi comuni in rubrica citati, che non si applicano:

a) la ritenuta del 27 per cento prevista dall'art. 26, comma 2, del dpr n. 600 del 1973 sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito. Sebbene tale previsione rappresenti una rilevante deroga ai principi generali della riforma, si osserva che la stessa trova ragione nel fatto che nella fattispecie il conto corrente bancario rappresenta un mezzo necessario per eseguire le operazioni di gestione e, quindi, a detti conti non si può attribuire la funzione di un normale strumento d'investimento finanziario delle liquidità se la giacenza delle somme sia contenuta nei ristretti margini quantitativi previsti dalla disposizione in esame. Va da sè che, nel caso in cui la

cennata condizione non sia rispettata, la ritenuta del 27 per cento deve essere applicata anche sugli interessi riferibili alla percentuale del 5 per cento ed in tal caso gli interessi assoggettati alla ritenuta del 27 per cento dovranno essere dedotti dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva;

- b) la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3 dell'art. 26 del citato dpr n. 600 del 1973 nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, del provvedimento in oggetto sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi all'estero con scadenza non inferiore a diciotto mesi, nonché dei titoli di cui all'art. 31 del dpr 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla loro scadenza;
- c) la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'art. 20 del citato dpr n. 600 del 1973 nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, del provvedimento in oggetto sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine;
- d) la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliare di tipo aperto di diritto estero, armonizzati alle direttive comunitarie ed autorizzati al collocamento in Italia, di cui all'art. 10-ter, comma 1, della stessa legge n. 77 del 1983.

Ciò premesso, tenuto conto di quanto stabilito dalla disposizione testè esaminata e dalle altre disposizioni riguardanti l'applicazione, da parte degli intermediari, delle ritenute alla fonte o dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, i casi in cui i fondi comuni non subiscono alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che di imposta sostitutiva – possono essere così individuati, in aggiunta a quelli sopra elencati:

e) l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 3, lettera b), del provvedimento in oggetto. La nuova disposizione, infatti, nell'elencare i soggetti cui si applica l'imposta sostitutiva in questione non menziona più i fondi comuni d'investimento e, conseguentemente, nei loro confronti gli intermediari non devono applicare l'imposta sostitutiva in parola;

la ritenuta del 12,50 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti ai soci dalle società e degli enti, sia italiani che esteri, prevista dall'art. 27 del dpr n. 600 del 1973, nel testo sostituito dal comma 4 dell'art. 12 del provvedimento in oggetto. Il comma 1 dell'art. 27 testè citato prevede, infatti, che la ritenuta si applica nei confronti delle persone fisiche, dei fondi pensione e dei fondi immobiliari e, conseguentemente, in mancanza di una espressa previsione normativa in senso diverso, gli utili corrisposti ai fondi comuni in parola non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte e concorrono a formare il risultato di gestione di cui al comma 2 dell'art. 9 in commento. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo in commento tale disposizione è destinata ad operare per gli utili la cui distribuzione sia stata deliberata dalla società emittente a partire dal 1 luglio 1998.

Diversamente da quanto dianzi esposto, in mancanza di norme che espressamente sanciscano una deroga al sistema generale in tema di prelievo alla fonte sui redditi di capitale, i soggetti che corrispondono detti redditi ai fondi comuni di cui all'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983 devono applicare, ricorrendone le condizioni di carattere soggettivo, il prelievo alla fonte previsto dalle singole disposizioni fiscali.

Come si è avuto modo di notare, ove si eccettui la deroga di cui alla precedente lettera a), i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi comuni la qualità di "lordista" sono esclusivamente quelli per i quali è prevista l'applicazione da parte degli intermediari (rectius: da parte dei soggetti che comunque intervengono nel pagamento, se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'art. 23 del dpr n. 600 del 1973), di una ritenuta alla fonte ovvero di una imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

Identica possibilità non è stata invece prevista sia nel caso in cui si tratta di redditi di capitale che, pur scontando un'imposizione del 12,50 per cento, sono posti in pagamento da parte dei soggetti che hanno emesso i titoli, sia nel caso in cui i redditi di capitale sono soggetti ad un prelievo del 27 per cento. Ricorrendo queste ipotesi, è stato tenuto fermo il regime del prelievo alla fonte anche se i redditi sono percepiti dal fondo comune, regime che ovviamente comporta l'esclusione dei redditi così tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestione, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione d'imposta.

In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 9, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'imposta.

Per quanto concerne il regime tributario applicabile dal 1 luglio 1998 ai fondi comuni d'investimento citati in rubrica, la novità più importante è costituita, come già anticipato, dall'abolizione dell'imposizione di tipo patrimoniale che ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983 si rende applicabile sul patrimonio netto del fondo. Tale forma impositiva, comunque, deve essere applicata - ai sensi delle disposizioni di carattere transitorio contenute nell'art. 15, comma 6 del provvedimento in oggetto, che verranno appresso esaminate - con riferimento al patrimonio netto del fondo risultante alla data del 30 giugno 1998 e deve essere versata entro il 30 settembre 1998 sulla base di un'apposita dichiarazione (che dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione del risultato della gestione maturato nel secondo semestre del 1998).

Dal 1 luglio 1998, in luogo della predetta imposta patrimoniale si deve applicare, ai sensi di quanto stabilisce il nuovo comma 2 dell'art. 9 in commento, una imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno.

Ai fini del calcolo della base imponibile su cui applicare detta imposta, la disposizione da ultimo citata stabilisce che essa è pari alla differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nel corso dell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, ed il valore del patrimonio netto all'inizio dell'anno, aumentato dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposizione sostitutiva (trattasi dei proventi e degli incrementi di valore delle parti dei fondi aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi d'investimento di cui all'art. 11-bis del citato decreto-legge n. 512 del 1983 - cosiddetti "lussemburghesi storici" - e dei fondi chiusi italiani), nonché dei proventi esenti (espressamente previsti ai fini del mantenimento del regime agevolativo) e dei proventi soggetti a ritenuta a titolo definitivo (la cui esclusione è finalizzata ad evitare una doppia imposizione).

Al riguardo va precisato, tuttavia, che l'esclusione dal concorso alla formazione del risultato di gestione previsto per i predetti proventi esenti da imposta ovvero soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo

definitivo deve essere limitata ai soli redditi di capitale e non si estende alle eventuali plusvalenze maturate per effetto della negoziazione, del rimborso o della valutazione dello strumento finanziario: ove si rilevi quindi una plusvalenza, così come se si dovesse rilevare una minusvalenza, questa concorre a formare il risultato della gestione del fondo. Va da sé che, alla stregua di quanto detto a proposito del regime tributario delle gestioni individuali di portafoglio, ai fini del calcolo della base imponibile non rilevano le perdite derivanti da azioni o quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), della legge n. 77 del 1983 la società di gestione deve redigere giornalmente un prospetto nel quale vanno indicati il valore unitario delle quote di partecipazione ed il valore complessivo netto del fondo, ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicità con la quale la società di gestione procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (redditi, plusvalenze e minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote in circolazione.

Tale criterio, peraltro, è quello che consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso, che è espressione di un valore al netto delle imposte, che sono pagate interamente dal fondo attraverso la società di gestione. Poiché il pagamento dell'imposta viene effettuato una volta l'anno, ne deriva che in occasione del calcolo eseguito giornalmente per verificare l'incremento del patrimonio del fondo prodotto dalle diverse componenti reddituali la società di gestione calcola altresì l'imposta sostitutiva da accantonare in vista del versamento e, a fine anno, l'ammontare complessivo dell'imposta accantonata costituisce il debito d'imposta da versare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Ai fini dell'individuazione del patrimonio netto all'inizio dell'anno si assume quello risultante dal prospetto giornaliero relativo all'ultimo giorno dell'anno precedente.

Il comma 2 dell'articolo 9 in commento riafferma il criterio, già presente nell'attuale legislazione in materia, secondo cui qualora il fondo sia stato avviato oppure venga a cessare in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio ed alla fine dell'anno si assumono, rispettivamente, il valore del patrimonio alla data di avvio del fondo e quello del patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Come già anticipato, una volta calcolata la base imponibile ed applicata l'imposta sostitutiva, l'ultimo periodo del comma 2 della disposizione in rassegna prevede che la società di gestione è tenuta a versare l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione oppure alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Innovando il regime attualmente in vigore, ma coerentemente con la disciplina dettata dal legislatore delegante per quanto concerne le gestioni individuali di patrimonio, con la disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo in commento il legislatore ha disciplinato altresì l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziché un incremento.

Ricorrendo questa ipotesi, la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dall'apposita dichiarazione che la società di gestione è tenuta a presentare - può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che in essi trovi capienza e senza alcun limite temporale, oppure può essere utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi gestiti dalla stessa società, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo.

Tale disciplina comporta quindi sostanzialmente il sorgere di un credito d'imposta, che è pari al 12,50 per cento del risultato negativo maturato.

Applicando nella fattispecie lo stesso criterio sopra indicato circa l'accantonamento giornaliero dell'imposta sostitutiva dovuta nell'ipotesi di incremento del patrimonio, nel caso del decremento la società di gestione accredita al fondo giornalmente un importo pari al 12,50 per cento del risultato negativo, accredito che si viene a riflettere immediatamente in una maggiore valutazione della quota, in quanto la minusvalenza viene ad essere compensata dall'imposta accreditata.

Le eccedenze non compensate, che la società di gestione deve evidenziare nella dichiarazione, possono essere computate in diminuzione dalle imposte dovute dallo stesso fondo sul risultato positivo conseguito negli anni successivi senza alcun limite temporale oppure, se la società gestisce altri fondi comuni, essere compensato con l'imposta sostitutiva dovuta in relazione al risultato positivo ottenuto da detti fondi, nel qual caso l'imposta così recuperata va accreditata al fondo che aveva evidenziato il risultato negativo. Tali compensazioni dovranno risultare nell'apposita dichiarazione che la società di gestione è tenuta a presentare.

A quest'ultimo proposito il comma 4 dell'art. 9 in commento stabilisce che la società di gestione deve presentare ogni anno, contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri, la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascuno dei fondi gestito dalla stessa società. In tale dichiarazione la società di gestione deve indicare i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Qualora detta imposta sia stata compensata è necessario evidenziare anche i crediti d'imposta maturati e le compensazioni effettuate tra fondi che evidenziano un debito d'imposta sostitutiva e fondi che invece evidenziano un credito per la stessa imposta.

Diversamente da quanto previsto dall'attuale normativa, la dichiarazione non deve essere presentata entro un termine prestabilito, ma contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri, il che comporta un termine mobile, in quanto coincide con il termine massimo di un mese dall'approvazione del bilancio della società di gestione.

La stessa disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo in esame prevede poi che per quanto concerne la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

Il comma 3 dell'articolo in commento disciplina il trattamento tributario applicabile nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno sottoscritto azioni o quote di fondi comuni, mentre la disciplina

riguardante i soggetti non residenti è contenuta nell'art. 9 del provvedimento in oggetto, che verrà successivamente esaminato.

Ciò premesso, per quanto concerne i soggetti residenti, la disposizione in esame detta differenti regole a seconda che le partecipazioni ai fondi in questione siano state assunte o meno nell'esercizio di imprese commerciali.

Per l'ipotesi in cui le partecipazioni ai fondi non siano state assunte nell'esercizio di imprese commerciali, la disposizione in esame conferma l'attuale regime, nel senso che i relativi proventi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Questo regime è del tutto coerente con il sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria realizzati attraverso forme d'investimento che garantiscono il pagamento "a monte" del debito d'imposta dovuto dai contribuenti sui proventi da essi conseguiti per il tramite di soggetti abilitati ad amministrare o gestire il risparmio.

Questo regime, ovviamente, trova applicazione solo nel caso in cui il rapporto del contribuente si ÿ svolga esclusivamente attraverso le forme canoniche e cioè con le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote effettuate per il tramite della società di gestione o con i soggetti incaricati del collocamento e del rimborso delle quote medesime.

Qualora, invece, il contribuente acquisti o ceda le quote di partecipazione al fondo al di fuori delle strutture di servizio del fondo, pagando o ricevendo, rispettivamente, una somma diversa dal valore che le azioni o quote acquistate ovvero cedute avevano nei giorni in cui le relative operazioni sono avvenute, l'eventuale differenza positiva - che fiscalmente non costituisce il provento derivante dalla partecipazione ai fondi ma una plusvalenza - deve formare oggetto di tassazione autonoma, in quanto nella fattispecie si è in presenza di un reddito non rientrante nell'ambito applicativo della disposizione in esame, ma in quello dell'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del tuir, come si desume peraltro dalla disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 9, comma 3, della più volte citata legge n. 77 del 1983.

Ai fini di una puntuale individuazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e, conseguentemente, anche ai fini della determinazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze, le somme o il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione, nonché le somme o il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, del riscatto, della liquidazione o della cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione o di acquisto. La stessa disposizione precisa inoltre che l'incremento di valore in questione deve essere rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione del fondo.

Una volta accertato che il contribuente ha realizzato, oltre ai proventi di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983, anche plusvalenze rientranti nella disposizione di cui alla lett c-ter) del comma 1 dell'art. 67 del tuir, su dette plusvalenze è dovuta l'imposta sostitutiva del 12,50.

Tale imposta può essere corrisposta direttamente dal contribuente sulla base della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 5 del provvedimento in oggetto in precedenza esaminato, ovvero attraverso un intermediario nel caso in cui il contribuente abbia esercitato l'opzione prevista dall'art. 6 (concernente il regime del risparmio amministrato) e dall'art. 7 (concernente il regime del risparmio gestito) del decreto legislativo n. 461 del 1997, già esaminati in precedenza.

Per l'ipotesi in cui le partecipazioni ai fondi siano state assunte nell'esercizio di imprese commerciali, il comma 3 dell'art. 9 stabilisce che i relativi proventi concorrono a formare il reddito soltanto nell'esercizio in cui sono percepiti, ancorché l'imprenditore li abbia iscritti in bilancio indipendentemente dalla percezione; la stessa disposizione stabilisce inoltre che su tali proventi l'imprenditore ha diritto ad un credito d'imposta il cui importo è pari al 15 per cento dei proventi stessi, credito la cui funzione è quella di neutralizzare gli effetti della tassazione a monte che il contribuente ha subito a causa dell'applicazione, da parte della società di gestione, dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento e, quindi, per evitare una doppia imposizione dei proventi che altrimenti si verificherebbe.

Destinatari di questo regime sono indistintamente tutti gli imprenditori, comunque organizzati e, quindi, sia gli imprenditori individuali che le società - comprese quelle di persone di cui all'art. 5 del tuir che svolgano attività commerciali - e gli enti di cui all'art. 87, lettere a), b) e d), ed all'art. 113, comma 1, del medesimo testo unico.

Tenuto conto di quanto si è avuto modo di precisare precedentemente in merito alla distinzione tra proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni, ed eventuali plusvalenze conseguite dai contribuenti in relazione a dette partecipazioni, che sono soggette ad un diverso regime impositivo, va ora chiarito - con specifico riferimento al credito d'imposta di cui alla disposizione in rassegna - che detto credito va commisurato esclusivamente all'incremento di valore della quota rilevato dai prospetti giornalieri riferibili ai giorni in cui sono avvenute le operazioni di acquisto e di cessione. Conseguentemente, nel caso in cui l'imprenditore abbia conseguito un reddito superiore al reddito di capitale, come sopra determinato, non compete il credito d'imposta sulla parte del reddito che eccede il suddetto provento.

3. Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari operanti nella forma di società d'investimento a capitale variabile (SICAV)

Con la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 8 del provvedimento in oggetto è stato sostituito l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che reca le disposizioni tributarie degli organismi citati in rubrica, che di seguito verranno indicati con la sigla "SICAV".

Il comma 1 dell'art. 14 riproduce integralmente il contenuto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 77 del 1983.

Il comma 2 del predetto art. 14 stabilisce che:

a) per quanto concerne gli obblighi di dichiarazione relativi al risultato di gestione conseguito, il primo periodo del comma in esame stabilisce che la SICAV deve indicare nell'apposita dichiarazione i dati necessari

per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Tale dichiarazione dov'essere presentata entro un mese dalla data di approvazione del bilancio;

- b) nella prima parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 in commento viene inoltre stabilito che alle SICAV si applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;
- c) nella seconda parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 in commento si stabilisce che alle SICAV di applica la disposizione di cui all'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con dpr 26 aprile 1986, n. 131, concernente i fondi comuni d'investimento di natura contrattuale, che esclude gli obblighi di registrazione per gli atti relativi alla costituzione delle SICAV, alla sottoscrizione ed al rimborso delle azioni, nonché alle operazioni di emissione e di estinzione dei certificati.

Il comma 3 dell'art. 14 in commento dispone, infine, che ai proventi distribuiti dalle SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del più volte citato dpr n. 600 del 1973, concernenti l'applicazione delle ritenute alla fonte sui dividendi, e neppure le disposizioni di cui agli articoli 1,2,3,7,9, 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente la disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

4. Fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi

Il comma 3 dell'art. 8 del provvedimento in oggetto ha integralmente sostituito anche l'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, riguardante le disposizioni tributarie dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi. La nuova disciplina dei fondi in questione ricalca pressoché fedelmente quella prevista per i fondi mobiliari aperti, così attuando la direttiva contenuta nell'art. 3, comma 160, lettera i), della citata legge n. 662 del 1996.

Rispetto alla normativa fiscale riguardante i fondi comuni aperti, la differenza di maggior rilievo riscontrabile nella corrispondente disciplina dei fondi chiusi consiste nella diversa periodicità - stabilita dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge n. 344 del 1993 - con la quale è prevista la redazione del prospetto riguardante il calcolo del patrimonio netto dei fondi chiusi, che è semestrale per questi ultimi mentre è giornaliera per i fondi aperti.

Con riferimento a tale adempimento, si fa presente che nel prospetto semestrale la società di gestione del fondo dovrà indicare, tra l'altro, l'ammontare dell'imposta sostitutiva maturata nel primo semestre di gestione del fondo o, in alternativa, il credito d'imposta qualora emerga un risultato negativo.

Si segnala, inoltre, che i prospetti in questione vanno presi in considerazione ai fini della determinazione del valore delle azioni e, quindi, per determinare l'ammontare dei proventi ai quali va attribuito il credito d'imposta del 15 per cento (se la partecipazione è stata assunta nell'esercizio dell'impresa) e le eventuali plusvalenze.

Per quanto concerne il trattamento tributario applicabile ai partecipanti ai fondi chiusi va inoltre segnalata la disposizione recata dal comma 6 dell'articolo 8 del provvedimento in oggetto con la quale si è inteso eliminare la penalizzazione che attualmente grava sugli esercenti attività commerciali, che consiste nella prevista assimilazione dei proventi derivanti dai fondi chiusi ai proventi esenti, assimilazione che incide negativamente ai fini del computo degli interessi passivi e delle spese generali deducibili in sede di determinazione del reddito

d'impresa. Al riguardo, se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. La stessa disposizione precisa, inoltre, che gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei primi due commi del medesimo art. 63, ma senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammesso in deduzione.

5. Fondi comuni esteri d'investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato

L'art. 8, comma 4, del provvedimento in oggetto ha sostituito l'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina fiscale dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare di tipo aperto, autorizzati al collocamento in Italia ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (trattasi dei cosiddetti fondi lussemburghesi storici).

Come noto, a seguito delle modifiche introdotte nel 1983 con l'art. 11-bis del citato decreto-legge n. 512, il regime fiscale di questi fondi è stato strutturato in modo del tutto analogo a quello previsto per i corrispondenti fondi comuni di diritto nazionale.

Con la norma in commento per i fondi lussemburghesi in questione è stato introdotto, a partire dal 1 luglio 1998, un regime fiscale del tutto identico a quello previsto per i fondi italiani.

6. Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero

Il comma 5 dell'art. 8 del provvedimento in oggetto sostituisce i primi sei commi dell'art. 10-ter della più volte citata legge n. 77 del 1983, che disciplinano sia il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote sono collocate all'estero oppure nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della stessa legge n. 77 del 1983 sia il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo situati in Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Viene sostanzialmente confermato il criterio attualmente vigente secondo il quale i proventi derivanti da azioni o quote commercializzate in Italia sono soggetti ad un prelievo alla fonte, mentre per i proventi derivanti da azioni o quote commercializzate all'estero o comunque per quelli conseguiti senza l'intervento del sostituto d'imposta, il contribuente è tenuto ad indicarne i proventi nella dichiarazione dei redditi e a liquidare e versare l'imposta con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

Più specificamente, il comma 1 dell'art. 10-ter in esame (O.I.C.V.M. comunitari) conferma il contenuto della corrispondente disposizione attualmente vigente, in quanto prevede che i soggetti residenti ai quali è stato affidato l'incarico di pagare i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi in questione, ovvero di riacquistare o negoziare le azioni o quote emesse dagli organismi in questione, sono tenuti ad operare una ritenuta del 12,50 per cento sui relativi proventi. La ritenuta - precisa il comma 1 in commento - deve essere applicata sui redditi di capitale percepiti dal contribuente.

Il secondo periodo del comma 1 della disposizione in commento precisa altresì che la predetta ritenuta deve essere operata tanto sui redditi che vengono distribuiti nel periodo in cui il contribuente mantiene il possesso della partecipazione quanto sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle azioni o quote ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni o quote. L'ultimo periodo della norma in rassegna stabilisce che in ogni caso come valore di sottoscrizione o di acquisto si assume il valore della quota rilevato dei prospetti periodici relativi alla data d'acquisto delle quote medesime.

Il comma 2 dell'art. 10-ter dispone che sui proventi di cui al comma 1 si applica, ai fini della tassazione dei proventi stessi, l'equalizzatore previsto dal comma 9 dell'art. 68 del predetto testo unico.

Per quanto concerne la funzione della ritenuta operata dai soggetti residenti incaricati della commercializzazione in Italia delle predette quote partecipative, il comma 3 dell'articolo in esame dispone - in analogia a quanto previsto dall'attuale, corrispondente disposizione - che la ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti dei seguenti soggetti:

- degli imprenditori individuali, sempreché le partecipazioni siano relative all'impresa;
- delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico;
- delle società e degli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico, nonché delle stabili organizzazioni in Italia delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

La predetta ritenuta è invece applicata a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi o che siano esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Il comma 4 dell'art.10-ter in esame conferma, poi, il contenuto dell'attuale comma 5 della disposizione attualmente vigente, disponendo che qualora le azioni o quote in parola (O.I.C.V.M. comunitari) siano collocate all'estero, come pure nel caso in cui i relativi proventi siano conseguiti senza l'applicazione della predetta ritenuta del 12,50 per cento, il contribuente - come già anticipato - dovrà indicare detti proventi nella dichiarazione annuale, includendoli tra quelli soggetti ad imposizione sostitutiva ai sensi dell'art. 16-bis del tuir, semprechè ovviamente i proventi medesimi siano percepiti al di fuori dell'esercizio di attività commerciali.

Il comma 5 dell'articolo in commento stabilisce inoltre che i proventi derivanti dalla partecipazioni ad organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli contemplati nel comma 1 dello stesso art. 10-ter (e cioè gli O.I.C.V.M. non comunitari) concorrono - sempre come redditi di capitale a formare

il reddito imponibile del partecipante e, quindi, a tali proventi non si applica nè il regime della tassazione separata, nè quello dell'imposta sostitutiva, ma unicamente il regime ordinario dell'imposta personale sul reddito complessivo. Nella nozione dei proventi in parola rientrano sia quelli distribuiti ai partecipanti, sia quelli percepiti sotto forma di differenza tra il valore di riscatto o di cessione della azioni o quote ed il valore di sottoscrizione o di acquisto. L'ultimo periodo della disposizione in commento precisa che il costo unitario di acquisto delle quote si ottiene dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

Il comma 6 dell'articolo in esame dispone, infine, che nel caso in cui il contribuente percepisca in Italia i proventi di cui al precedente comma 5 per il tramite di soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, ovvero del riacquisto o della negoziazione delle azioni o quote, sui proventi in questione i soggetti incaricati testè citati sono tenuti ad operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti in base alla dichiarazione.

PARTE TERZA: GLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE

CAPITOLO PRIMO: INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DEGLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE

1. Le fattispecie costituenti redditi di capitale

La struttura della categoria dei redditi di capitale è articolata in una elencazione di fattispecie tipiche produttive di redditi di capitale, che sono indicate nelle lettere da a) a g quinques) dell'art. 41, comma 1, del tuir e in una disposizione finale "...avente funzione definitoria della categoria e di chiusura", la quale è contenuta nella lettera h) di tale articolo.

La lettera a) del comma 1 dell'art. 41, nel testo risultante anteriormente alle modifiche operate con il decreto legislativo n. 461 del 1997, stabilisce che sono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito.

La lettera b) del comma 1 dell'art. 41, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 461 del 1997, stabilisce che sono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione.

Anche con riferimento a questa fattispecie va segnalata l'eliminazione del riferimento ai proventi costituiti dalla "differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione" che, essendo anche in questo caso relativo alla determinazione della base imponibile, è stato inserito nel comma 1 dell'art. 42.

La disposizione in esame è stata modificata anche per includere, tra le fattispecie produttive di redditi di capitale, i "certificati di massa". La modifica ha carattere sistematico e tende a ricomprendere espressamente tra i redditi di capitale i proventi derivanti dai certificati di massa che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, sono già soggetti ad uno specifico regime di imposizione alla fonte.

Si ricorda che i certificati di massa sono documenti offerti in sottoscrizione al pubblico e che, pur essendo rappresentativi di crediti, non costituiscono titoli di credito.

Per quanto riguarda, invece, la nozione di "titoli similari alle obbligazioni" si ricorda che essa, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 461 del 1997, è desumibile dall'art. 41, comma 2, del tuir, così come modificato dall'art. 7, comma 11, del decreto legge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996 - che ha abrogato la lettera a) della norma in esame - e dall'art. 2, comma 159, della legge n. 662 del 1996 - che ha modificato la lettera c) del comma 2, dello stesso art. 41 del tuir.

In base alla suddetta disposizione si consideravano similari alle obbligazioni:

- i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 (art. 41, comma 2, lettera b));
- i titoli in serie o di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essa indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa. Si tratta di titoli offerti in sottoscrizione al pubblico (art. 41, comma 2, lett. c).

L' art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997 ha sostituito la lettera c) del comma 2 dell'art. 41, eliminando l'espressione "titoli in serie o di massa" e sostituendola con quella "titoli di massa".

Sostanzialmente i due termini, "in serie" e "di massa", sono stati utilizzati come sinonimi per individuare i titoli emessi in notevoli quantità, con caratteri di omogeneità e in base ad un'unica operazione economica e per contrapporli ai titoli individuali, così denominati perché emessi per operazioni singole. La modifica quindi è volta esclusivamente ad individuare con maggior precisione l'ambito di applicazione della norma in esame, che deve considerarsi riferita ai titoli oggettivamente idonei alla circolazione presso il pubblico.

Un'ipotesi particolare di reddito di capitale, ricompresa espressamente nell'art. 41 del tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 461 del 1997, era quella prevista dalla lettera b bis) relativa ai proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari, e in particolare da quelli derivanti dalle c. d. operazioni pronti contro termine.

Questa fattispecie non era prevista nell'originaria formulazione del tuir ma era stata in esso inserita successivamente per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 378 del 1992, convertito dalla legge n. 437 del 1992, relativamente ai contratti stipulati a decorrere dal 18 settembre 1992.

Ai fini della determinazione della base imponibile, la lettera b bis) dell'art. 41 distingueva due ipotesi:

- la prima riguardava le vere e proprie operazioni pronti contro termine, quelle in cui la cessione a termine è contestuale alla stipula dell'acquisto a pronti;
- la seconda riguardava il caso in cui la cessione a pronti e quella a termine non sono contestuali. In questo secondo caso il legislatore poneva una sorta di presunzione assoluta in base alla quale la cessione a termine si considerava comunque attuata in collegamento con un acquisto a pronti.

Nel primo caso la base imponibile era costituita dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto.

Nel secondo caso la base imponibile era costituita dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine.

Il valore di mercato doveva essere documentato dal venditore; in mancanza i proventi erano determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione.

Dal corrispettivo globale di cessione erano comunque sottratti i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, al fine di evitare una doppia tassazione.

Tale disposizione è stata abrogata dal provvedimento di riforma.

I proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine su titoli obbligazionari sono comunque considerati redditi di capitale ai sensi della successiva lettera g bis), mentre i redditi derivanti dalle operazioni di cessione a termine sono considerati redditi diversi ai sensi della lettera c ter) del comma 1 dell'art. 67 del tuir.

Sono redditi di capitale anche le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile.

Un'altra fattispecie di redditi di capitale è costituita dai compensi derivanti dalla prestazione di fideiussioni o altre garanzie.

La lettera f) della disposizione in esame, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 461 del 1997, stabilisce che costituiscono redditi di capitale anche gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 49.

Tale disposizione risulta sostanzialmente immutata essendo stato semplicemente eliminato il riferimento ai proventi costituiti "dalla differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati" che, in quanto relativo alla determinazione della base imponibile, è stato inserito nel comma 1 dell'art. 42.

La lettera g) del comma 1 dell'art. 41, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 461 del 1997, include tra i redditi di capitale gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

In sostanza, si assoggettano a tassazione come redditi di capitale gli utili derivanti dalle cosiddette gestioni collettive di masse patrimoniali di terzi.

Anche in tal caso, il riferimento ai proventi costituiti dalla "differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione" è stato eliminato ed inserito nel comma 1 dell'art. 42.

Tale disposizione è stata riformulata al fine di individuare più compiutamente la fattispecie di reddito che si voleva attrarre a tassazione (quella dei proventi derivanti dalla gestione collettiva in monte di masse patrimoniali) prescindendo dalla configurazione civilistica del rapporto intercorrente tra il soggetto gestore ed i soggetti gestiti. Tale riformulazione è stata operata per evitare che la qualificazione di questi redditi come redditi di capitale possa essere posta in dubbio ogniqualvolta il rapporto non sia configurabile come un rapporto di mandato.

La fattispecie impositiva della lettera g) dell'art. 41, comma 1, del Tuir riveste notevole rilievo in quanto l'ipotesi principale di gestione collettiva in monte di masse patrimoniali è costituita proprio dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio. Peraltro, come meglio si vedrà più avanti, i redditi derivanti dalla partecipazione agli O.I.C.V.M., di diritto italiano e lussemburghese, non concorrono a formare il reddito complessivo del partecipante in quanto il risultato maturato attraverso la gestione è assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi direttamente in capo alla società di gestione. Pertanto, la predetta fattispecie impositiva è rilevante soprattutto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di valori mobiliari (O.I.C.V.M.) di diritto estero, diversi da quelli lussemburghesi storici, i quali non potendo essere assoggettati ad imposizione presso la società di gestione estera sono assoggettati ad imposizione a carico dei partecipanti.

La lettera g bis) è stata introdotta nel corpo dell'art. 41 dal provvedimento in esame ed ha ad oggetto i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli e valute.

Essa trae, almeno parzialmente, origine da due fattispecie impositive già esistenti: quella della succitata lettera b bis) del comma 1 dell'art. 41 del tuir e quella della lettera c ter) del comma 1 dell'art. 67 del medesimo testo unico. La prima di tali due fattispecie riconduceva infatti a tassazione come redditi di capitale i proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari non soltanto nel caso in cui la cessione fosse isolata in quanto le obbligazioni non erano state precedentemente acquistate o erano ancora da acquistare, ma anche nel caso in cui la cessione si inquadrava in un'operazione di pronti contro termine in quanto le obbligazioni fossero state acquistate contestualmente alla cessione. La seconda fattispecie impositiva riconduceva, invece, a tassazione tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, nonché quelle derivanti da contratti che assumono a riferimento valori a termine delle valute per la determinazione del corrispettivo.

Anche in questo caso le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine delle valute erano tassate come redditi diversi, tanto nel caso in cui la cessione fosse stata posta in essere nel contesto di un'operazione di pronti contro termine, quanto nel caso in cui fosse invece isolata in quanto non fosse stata preceduta o seguita dall'acquisto della valuta.

Con l'introduzione della nuova fattispecie impositiva della lettera g bis) dell'art. 41, comma 1, del tuir i proventi delle operazioni di pronti contro termine su valute non sono più ricondotti a tassazione tra i redditi diversi, ma tra i redditi di capitale, insieme ai proventi delle operazioni di pronti contro termine su obbligazioni e titoli similari. Attraverso le operazioni di pronti contro termine, infatti, le parti non intendono trasferire la proprietà dei titoli e del denaro ovvero delle valute e delle lire a titolo definitivo, ma soltanto a titolo temporaneo. Pertanto, per i

soggetti che non esercitano attività di impresa, esse non danno luogo ad una duplice cessione a titolo oneroso, bensì ad una duplice operazione di impiego di capitale.

Per converso, i proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari non sono più ricondotti a tassazione tra i redditi di capitale, ma, come si vedrà, tra i redditi diversi, insieme alle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute. La cessione di titoli, anche quando l'esecuzione sia rinviata alla scadenza di un termine futuro, non costituisce una operazione d'impiego del capitale, ma una operazione di cessione a titolo oneroso in quanto comporta pur sempre il trasferimento contro corrispettivo della proprietà dei titoli. Viceversa le plusvalenze derivanti dai contratti che prendono a riferimento valori a termine delle valute per la determinazione del corrispettivo rimangono tassabili come redditi diversi ma unitamente ai redditi derivanti dagli altri contratti derivati.

Pur nascendo dall'accorpamento delle fattispecie impositive della lettera b bis) dell'art. 41, comma 1, e della lettera c ter) dell'art. 67 del tuir la nuova fattispecie impositiva della lettera g bis) dell'art. 41, comma 1, del tuir, presenta una portata più ampia di tali disposizioni in quanto è volta ad attrarre ad imposizione i proventi delle operazioni di pronti contro termine, non più soltanto nel caso in cui abbiano ad oggetto valute ed obbligazioni e titoli similari, ma anche nel caso in cui abbiano ad oggetto ogni altro tipo di titolo di credito e, quindi, anche titoli rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento, titoli atipici, certificati di deposito e quant'altro. Tale scelta di carattere legislativo risponde evidentemente all'esigenza di non differenziare il trattamento fiscale delle operazioni di pronti contro termine in funzione del tipo di titoli di credito su cui siano state stipulate. Oltre alle operazioni di pronti contro termine su titoli e valute, la fattispecie impositiva della lettera g bis) include espressamente tra i redditi di capitale anche i proventi dei contratti di riporto su titoli e su valute. Tale inclusione si giustifica in quanto si è ritenuto che anche il riporto, al pari del pronti contro termine, non dia luogo, per i soggetti che non esercitano attività di impresa, ad una duplice cessione a titolo oneroso, bensì ad un duplice impiego di capitale. Anche in questo caso infatti le parti, impegnandosi a ritrasferire a termine le attività finanziarie ed il denaro che si siano trasferite a pronti, intendono assicurarsi in sostanza, l'una, la proprietà temporanea dei titoli o delle valute, e l'altra la proprietà temporanea del denaro.

La fattispecie impositiva contenuta nella lettera g ter) dell'articolo 41, in base alla quale sono redditi di capitale i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito, è stata anch'essa inserita nel citato articolo dal decreto legislativo n. 461 del 1997. L'inserimento dei menzionati proventi tra i redditi di capitale non ha portata innovativa in quanto gli stessi erano già inquadrabili in detta categoria reddituale sulla base della lettera a) dell'art. 41, comma 1, del tuir, che assoggettava ad imposizione, insieme agli interessi e altri proventi dei "depositi e conti correnti", anche gli "interessi e gli altri proventi dei mutui", o, comunque, sulla base della successiva lettera h) di tale articolo, che assoggettava ad imposizione i proventi in misura definita derivanti dall'impiego di capitale. La sua introduzione nasce dalla esigenza sistematica conseguente alla scelta di differenziare il trattamento fiscale dei proventi del mutuo di titoli garantito, rispetto ai proventi derivanti dai mutui di denaro, nonché dai mutui di titoli non garantiti, assicurando ad essi un regime più favorevole.

Come infatti si dirà nel prosieguo sui compensi derivanti dal mutuo garantito di titoli è stata confermata l'applicabilità della ritenuta a titolo d'imposta.

La terza nuova fattispecie impositiva che è stata inserita nell'art. 41, comma 1, del tuir, concerne i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Com'è chiarito dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 461 del 1997, anche tale previsione non ha portata innovativa essendo la stessa diretta ad ovviare all'imperfetto coordinamento esistente tra le disposizioni che individuano le figure tipiche di reddito di capitale e quelle che definiscono le regole di determinazione del reddito. Infatti, sebbene il comma 4 dell'art. 42 del tuir stabilisca appositi criteri per la determinazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti sulla base di contratti di assicurazione sulla vita, di tali redditi non era fatta specifica menzione nell'elencazione delle fattispecie imponibili di cui all'art. 41, comma 1, del tuir.

Ai sensi di tale disposizione, nel testo risultante a seguito della modifica effettuata dal decreto legge n. 557 del 1993, erano redditi di capitale gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.

In base a ciò venivano inclusi nei redditi di capitale: gli interessi, diversi da quelli espressamente previsti dalle lettere precedenti, che non avessero natura compensativa; ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.

Relativamente agli interessi va sottolineato che con l'esclusione degli interessi di "natura compensativa" si era inteso evitare un'astratta e generalizzata imponibilità di tutti gli interessi in quanto tali.

La disciplina appena esaminata in materia di interessi andava e va tutt'ora comunque coordinata con quella posta dall'art. 6, comma 2, del tuir secondo cui gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Ciò comporta che gli interessi appena citati sono redditi della stessa categoria dei crediti cui si riferiscono e ad essi si applica la medesima disciplina applicabile ai crediti: così, ad esempio, gli interessi per dilazione di pagamento maturati relativamente ad un credito vantato per una prestazione di lavoro autonomo sono redditi di lavoro autonomo e non redditi di capitale e pertanto, ai fini dell'imposta personale, sono sottoposti al regime della ritenuta proprio dei redditi di lavoro autonomo.

Come sopra accennato, in attuazione di uno specifico criterio direttivo, la fattispecie di chiusura della lettera h) dell'art. 41, comma 1, del tuir è stata riformulata nel modo seguente: "h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.".

Le modifiche apportate sono finalizzate ad assicurare che tale disposizione possa effettivamente esplicare una funzione di chiusura della categoria reddituale in esame considerato che la lettera h) dell'art. 41, comma 1, del tuir vigente prima delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 467 del 1997 non riusciva pienamente ad esplicare questa funzione in quanto non riconduceva a tassazione tutti i redditi derivanti dall'impiego del capitale, ma soltanto quelli che si caratterizzavano per il fatto di essere stabiliti "in misura definita".

Una prima modifica apportata alla fattispecie impositiva della lettera h) dell'art. 41, comma 1, del tuir è costituita dalla eliminazione del predetto requisito. Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.

L'eliminazione del requisito della misura definita, se indubbiamente consentiva di restituire alla fattispecie impositiva della lettera h) il rango di vera e propria disposizione di chiusura, rischiava peraltro di renderla eccessivamente ampia. Qualora si fosse apportata questa sola modifica, l'accertamento di che cosa è reddito di capitale sarebbe venuto a dipendere esclusivamente dall'individuazione del significato del concetto di "impiego di capitale" che era eccessivamente indeterminato. Opportunamente, invece, il legislatore ha esplicitato il significato da attribuire a tale concetto, qualificando come redditi di capitale compresi nella lettera in esame quelli che comunque discendono da "rapporti" aventi per oggetto l'impiego di capitale.

Costituiscono quindi redditi di capitale soltanto quei redditi derivanti da rapporti che trovano fonte in atti che abbiano come funzione obiettiva quella di impiego del capitale. Non possono ritenersi tassabili come redditi di capitale, ma lo sono come redditi diversi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei titoli e delle altre attività finanziarie indicate nelle lettere da c) a c quinquies) dell'art. 67, comma 1, del tuir in quanto i contratti attraverso i quali può essere posta in essere la cessione a titolo oneroso di tali attività non costituiscono contratti di impiego del capitale, ma contratti di scambio.

Sulla base della nuova formulazione della lettera h) dell'art. 41, comma 1, del tuir emerge oramai chiaro che per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito. Conseguentemente, possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell'art. 680 del codice civile e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che, pur se non riconducibile tra quelli precedentemente menzionati, presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.

Va, inoltre, rilevato che non tutti i rapporti che hanno ad oggetto l'impiego di capitale, sono considerati come produttivi di redditi di capitale ai sensi della lettera h) dell'art. 41, comma 1, del tuir. Tale disposizione esclude, infatti, dal novero dei redditi di capitale i proventi derivanti da rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Come emerge dalla relazione illustrativa la detta esclusione si è resa necessaria per non attrarre a tassazione tra i redditi di capitale anche i proventi derivanti da rapporti che, pur comportando l'impiego del capitale, abbiano natura aleatoria in quanto diano luogo alla produzione di differenziali positivi e negativi. È questo ad esempio il caso del cosiddetto contratto di "cross currency swap" e cioè di quel particolare tipo di contratto attraverso il quale le parti si scambiano due capitali espressi in due valute diverse e si impegnano ad effettuare lo scambio in senso inverso a termine, liquidandosi a scadenze periodiche il differenziale esistente tra i tassi d'interesse delle due valute concambiate.

Va, inoltre, osservato che la fattispecie impositiva della lettera h) dell'art. 41, comma 1, del tuir non attrae più autonomamente ad imposizione anche "gli interessi non aventi natura compensativa". Sulla base della nuova formulazione della disposizione in esame le fattispecie di interessi che non siano inquadrabili in nessuna delle precedenti lettere del predetto articolo rimangono pertanto tassabili come redditi di capitale soltanto se ed in quanto derivino da rapporti che abbiano per oggetto l'impiego di capitale. Da ciò ne deriva che deve ritenersi esclusa la riconducibilità in tale categoria degli interessi derivanti da rapporti che non trovino fonte in un atto di impiego del capitale, quali appunto gli interessi su crediti d'imposta.

2. Determinazione dei redditi di capitale

Con l'art. 2 del provvedimento in esame si è provveduto a revisionare l'art. 42 del tuir, che ha ad oggetto la determinazione dei redditi di capitale. Tale revisione si sostanzia in modificazioni di carattere quasi esclusivamente tecnico sistematico della norma in relazione alla tipologia dei singoli redditi individuati nell'art. 41 dello stesso testo unico.

Sono rimaste sostanzialmente inalterate, pertanto, le regole fondamentali di determinazione dei redditi di capitale e, tra di esse, anche quella secondo cui i redditi di capitale sono costituiti dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione. Rimangono quindi indeducibili dai redditi di capitale le spese che il contribuente abbia sostenuto per conseguire i redditi medesimi.

Con la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in oggetto sono stati aggiunti, dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 42 del tuir, altri cinque periodi. Con il primo di essi (nuovo secondo periodo) si è provveduto a racchiudere in una sola norma l'inciso - attualmente previsto nelle lettere a), b), f) e g) dell'art. 41 del tuir - riguardante l'inclusione nei redditi di capitale anche della differenza tra il prezzo di emissione o la somma o il valore normale dei beni impiegati, apportati o affidati in gestione e la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza.

Inoltre, sempre con il nuovo secondo periodo del comma 1 dell'articolo in esame si è provveduto a confermare il criterio - già presente nell'art. 5, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1995, n, 349 - secondo cui qualora la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nell'art. 41, comma 1, lettera b), del tuir sia determinabile, in tutto o in parte, in funzione di eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente tra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza in questione, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data.

Particolare importanza assume la disposizione contenuta nel comma 4 bis dell'art. 42 del tuir introdotta con la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del provvedimento in oggetto.

Tale disposizione ha dettato appositi criteri in base ai quali stabilire per quale parte i redditi conseguibili attraverso O.I.C.V.M. derivano dalla partecipazione a tali organismi e costituiscono, quindi, redditi di capitale, ai

sensi della lettera g) dell'art. 41, comma 1, del tuir e per quale parte derivano, invece, dalla negoziazione e costituiscono quindi plusvalenze, ai sensi della lettera c ter) dell'art. 67, comma 1, del tuir. In particolare, secondo tale disposizione le somme od il valore normale dei beni distribuiti dagli O.I.C.V.M., nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni costituiscono proventi e, quindi, redditi di capitale per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore registrato dalle azioni o quote, rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore registrato dalle medesime azioni o quote, rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. L'incremento delle azioni o quote alle date indicate è desunto dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione o dalla SICAV. In tal caso, per incremento di valore deve intendersi il maggior valore assunto dalle azioni o quote rispetto al valore delle predette azioni o quote all'avvio dell'organismo.

Sulla base della particolare regola così stabilita il reddito di capitale è commisurato quindi all'apprezzamento di valore che le quote degli O.I.C.V.M. abbiano subito rispetto al valore di emissione nel periodo intercorrente tra la data di acquisizione della partecipazione e la data della distribuzione ovvero della dismissione della stessa partecipazione. Soltanto per tale parte infatti i redditi conseguibili attraverso la sottoscrizione delle partecipazioni negli O.I.C.V.M. possono ritenersi ricollegabili al rapporto di impiego del capitale che lega il gestore ai singoli gestiti. Per la parte in cui eccedano l'apprezzamento di valore subito dalle quote, tali redditi non costituiscono redditi di capitale, ma plusvalenze in quanto trovano fonte nel maggior valore di mercato delle quote.

Qualora attraverso la partecipazione ad un O.I.C.V.M., di diritto italiano o lussemburghese storico sia conseguita una minusvalenza il partecipante dovrà stabilire per quale parte tale minusvalenza derivi dalla partecipazione all'O.I.C.V.M. e per quale parte derivi, invece, dalla negoziazione, utilizzando i criteri dettati dal comma 4 bis dell'art. 42 del tuir. Tale distinzione si rende necessaria in quanto le minusvalenze derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M., non possono ritenersi deducibili dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi conseguiti dal partecipante, essendo già deducibili nella determinazione del risultato maturato di gestione.

Nella stesura originaria della disposizione, i particolari criteri di determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ad O.I.C.V.M. dettati dal comma 4 bis dell'art. 42 del tuir volti ad individuare la quota di provento assoggettabile a tassazione quale reddito di capitale e quella che costituisce plusvalenza, non erano destinati a trovare applicazione, indistintamente, nei confronti di tutti gli O.I.C.V.M., ma soltanto nei confronti degli O.I.C.V.M., soggetti all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione. Per realizzare un maggior coordinamento tra il regime di tassazione di tali O.I.C.V.M. con gli O.I.C.V.M., di diritto estero, l'art. 1 del decreto che ha corretto il decreto legislativo n. 461 del 1997 ha eliminato il riferimento all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione ed ha reso quindi applicabile tale disposizione anche a tali ultimi organismi.

In questo modo, è stata resa omogenea l'imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi esteri con quella applicata ai fondi soggetti ad imposta sostitutiva, assoggettando a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, in maniera distinta rispetto ai redditi diversi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera c ter), dello stesso testo unico. Ne consegue che il reddito di capitale così individuato deve seguire le regole impositive previste dall'articolo 42 del testo unico (tassazione con applicazione della ritenuta all'atto della percezione del provento medesimo senza alcuna

deduzione e rilevanza del cambio soltanto in tale ultimo momento) ed il reddito diverso deve essere individuato solo se, per effetto del rimborso o della cessione, ricorre una delle fattispecie previste dal nuovo articolo 67, comma 1, lettera c ter), del testo unico.

Come già precisato, le disposizioni concernenti l'imposizione dei proventi degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani consentono, infatti, di distinguere la parte di provento che costituisce reddito di capitale (art. 42, comma 4 bis, del tuir inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 461 del 1997) da quella che costituisce reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. c ter), del tuir, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 461 del 1997).

Per coerenza sistematica, quindi, la medesima distinzione è stata estesa alle parti di O.I.C.V.M. esteri per i quali la parte di provento che è reddito di capitale deve essere tassata con le disposizioni previste per tali redditi (nel caso delle imprese, comunque tassazione personale; in ogni altro caso, ritenuta a titolo d'imposta o imposizione sostitutiva per gli organismi di investimento conformi alle direttive comunitarie, ovvero ritenuta a titolo di acconto e comunque tassazione personale progressiva qualora si tratti di organismi di investimento non conformi alle direttive comunitarie) mentre la parte di provento, eventualmente conseguita, che costituisce reddito diverso, deve essere tassata secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 e, quindi, mediante indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi oppure, se ne ricorrono i presupposti, mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario.

L'aver qualificato come reddito di capitale quello derivante dalla partecipazione all'organismo di investimento esclude che il soggetto tenuto ad operare la ritenuta ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983 sia tenuto ad applicare anche il prelievo su eventuali plusvalenze.

Qualora attraverso la partecipazione ad un O.I.C.V.M. di diritto estero sia conseguita una minusvalenza, tale minusvalenza anche per la parte in cui sulla base dei criteri dettati dal comma 4 bis dell'articolo 42 del tuir sia riferibile alla partecipazione all'O.I.C.V.M., diversamente da quanto si è precisato per le minusvalenze conseguite dalla partecipazione ad un O.I.C.V.M. di diritto italiano o lussemburghese storico, devono ritenersi integralmente deducibili ai sensi della lettera c ter) dell'articolo 67, comma 1, del tuir, essendo i proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi integralmente tassabili in capo al percipiente.

Va precisato che l'aver individuato in modo unitario il reddito di capitale quale reddito che viene conseguito in relazione al rapporto di partecipazione all'organismo comporta che la fattispecie impositiva si realizza esclusivamente all'atto della percezione dei relativi proventi così come previsto dal comma 1 dell'articolo 42 del tuir. Quindi, in caso di percezione di un provento in valuta estera rileva soltanto il cambio alla data in cui il provento stesso è percepito. Inoltre, eventuali passaggi all'interno dell'organismo stesso, non comportando la materiale percezione dei proventi, non realizzano alcun presupposto impositivo. D'altra parte, qualificare detti passaggi quali cessioni, e come tali suscettibili di imposizione, avrebbe comportato l'introduzione di una disciplina difforme rispetto a quella prevista negli ordinamenti di settore che regolano il rapporto di partecipazione a tali organismi e che risultano fissati sulla base anche di direttive comunitarie, alle quali l'ordinamento italiano si è già adeguato fin dal 1992.

Con i periodi dal terzo al quinto inseriti nel comma 1 dell'art. 42 del tuir sono stati dettati appositi criteri per la determinazione dei proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli e su valute (terzo e quarto periodo), nonché di quelli derivanti dal mutuo di titoli garantito (quinto periodo).

Tali criteri ricalcano, ma solo parzialmente, quelli già dettati per il pronti contro termine su obbligazioni e titoli similari nonché su valute, rispettivamente, dalla lettera b bis) dell'art. 41, comma 1, del tuir e dalla lettera c ter) dell'art. 67, comma 1, del medesimo testo unico. Essi sono stati infatti debitamente rivisti in quanto sulla base della nuova lettera g bis) dell'art. 41, comma 1, del tuir sono divenuti tassabili come redditi di capitale non più soltanto i proventi che il cedente a termine consegue cedendo i titoli o la valuta ad un prezzo, a corso secco, superiore al prezzo di acquisto a pronti, ma anche quelli che consegue il cessionario a termine, acquistando i titoli o la valuta ad un prezzo, a corso secco, inferiore a quello di cessione a pronti. Tale disposizione è infatti formulata nel senso di attrarre ad imposizione i proventi dei riporti e dei pronti contro termine su titoli e su valute indipendentemente da quale delle due parti consegue un guadagno attraverso l'operazione.

In accoglimento di una richiesta avanzata dalla Commissione parlamentare dei Trenta la tassabilità dei proventi conseguiti dal compratore a termine è stata tuttavia esclusa quando il pronti contro termine ed il riporto sono stipulati con titoli non rappresentativi di partecipazioni, quali principalmente obbligazioni e titoli similari. La Commissione ha, infatti, ritenuto che diversamente, si sarebbe dato luogo ad una doppia imposizione economica in quanto tali proventi si sarebbero resi tassabili in capo al compratore a termine, nonostante che il cedente a termine non sarebbe stato legittimato a portarli in deduzione dall'importo degli interessi ed altri proventi tassabili a suo carico, per effetto del divieto di deducibilità dei costi dai redditi di capitale.

Sulla base dei nuovi criteri dettati dal comma 1 dell'art. 42 del tuir i proventi delle operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli e su valute devono essere determinati calcolando la differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Qualora tali operazioni siano poste in essere su titoli non rappresentativi di partecipazioni, dalla differenza così ottenuta devono essere scomputati gli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Per effetto di questo particolare meccanismo di determinazione della base imponibile gli eventuali proventi conseguiti dal cessionario a termine, sono destinati a rimanere intassabili, ogniqualvolta il pronti contro termine ed il riporto siano stipulati su titoli non rappresentativi di partecipazioni. Qualora infatti tali titoli siano acquistati a termine ad un prezzo a corso secco, inferiore al prezzo a corso secco a cui siano stati ceduti a pronti, il risultato che si ottiene, scomputando dalla differenza tra i prezzi globali di trasferimento gli interessi ed altri proventi maturati nel periodo di durata del rapporto, è sempre negativo.

Per quanto attiene all'individuazione degli interessi e altri proventi che, in quanto esenti dalle imposte sui redditi, devono essere scomputati dalla differenza tra i prezzi globali di trasferimento si precisa che per tali devono intendersi soltanto i proventi che siano oggettivamente esenti e non anche, quindi, quelli esenti nei confronti dei soggetti non residenti.

Per quanto concerne le operazioni di prestito di titoli garantito di cui all'art. 41, comma 1, lettera g ter), del tuir, la disposizione contenuta nel quinto periodo del comma 1, dell'art. 42 del tuir stabilisce che nei relativi proventi

si comprende, oltre al compenso del mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che tale disciplina trova applicazione con riferimento sia ai titoli rientranti nella normativa recata dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, che ai titoli esclusi da tale normativa; inoltre, qualora nel corso dell'operazione venga a scadenza una cedola ed il mutuatario provveda a retrocede al mutuante l'intero valore della cedola medesima, nessuna ritenuta deve essere effettuata sulla quota parte della somma retrocessa al mutuante corrispondente agli interessi maturati prima dell'accensione del prestito. In tal modo la nuova normativa ribadisce quella attuale, in quanto conferma che se nella operazione in parola il soggetto che presta i titoli è un nettista, secondo la disciplina recata dal decreto legislativo da ultimo richiamato, questi continua ad essere soggetto all'imposta sostitutiva anche sui ratei di interessi maturati durante tutta la durata del prestito, anche se di fatto non avviene alcuno scambio di ratei. Con tale disciplina viene eliminata, quindi, ogni possibilità di utilizzare questa operazione con finalità elusive. Nello stesso tempo, per i prestiti che hanno ad oggetto obbligazioni, se l'operazione si svolge a cavallo della cedola, l'importo della stessa deve essere retrocesso al lordo e anche in questo caso gli interessi maturati durante il periodo di valenza del contratto vengono assoggettati ad imposta se il soggetto che ha prestato i titoli è un nettista.

Con riferimento alla garanzia che il soggetto che prende in prestito i titoli (borrower) offre al soggetto che li cede in prestito (lender) la nuova disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto - che riproduce nella sostanza la norma di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente il regime fiscale dei beni dati in garanzia nell'ambito dell'operazione di prestito titoli - mantiene inalterata l'attuale disciplina riguardante il pegno irregolare. Viene infatti ribadito che nel caso in cui le somme o i beni offerti in garanzia dal borrower siano costituiti in pegno irregolare e su di essi non vengano compiuti atti di disposizione, il regime fiscale applicabile sui proventi dei beni dati in garanzia rimane quello del borrower. La disposizione in commento chiarisce, tra l'altro, che non si considera atto di disposizione tanto l'immissione di somme o di titoli in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio (lender), ove risulti chiaro che le somme o beni da parte del mutuante riferibili al soggetto costituente il pegno (borrower), quanto l'utilizzo di tali somme o beni da parte del mutuante ai fini della costituzione di garanzie nell'ambito di altri contratti di prestito titoli, sempre a condizione comunque che la controparte non compia atti di disposizione sui beni costituiti in pegno.

Si segnala inoltre che la disposizione antielusiva contenuta nel comma 3 dell'articolo del provvedimento in esame stabilisce che nei rapporti sopra considerati - cioè pronti contro termine, riporto e prestito titoli - il cessionario a pronti, il riportatore e il mutuatario hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto qualora tale diritto sarebbe spettato al cedente a pronti, al riportato e al mutuante.

CAPITOLO SECONDO: IL RIORDINO DELLE RITENUTE ALLA FONTE E DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE SUI REDDITI DI CAPITALE

1. Generalità

L' articolo 12 del decreto legislativo n. 461 del 1997, nel procedere alla razionalizzazione delle aliquote delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, ha accorpato le aliquote stesse intorno alle due misure del 12,50 e del 27 per cento.

In tale ottica è stata mantenuta la disciplina di imposizione sostitutiva, in luogo della ritenuta alla fonte, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 per i titoli obbligazionari ivi previsti.

La manovra di accorpamento ha confermato l'aliquota del 27 per cento nei confronti di tutti i redditi di capitale già assoggettati a tale misura o ad aliquota maggiore, ivi compresi gli interessi derivanti da investimenti a breve termine, quali conti correnti e depositi, nonché quelli derivanti dalla raccolta bancaria vincolata anche se a medio e lungo termine (es. certificati di deposito o depositi bancari vincolati).

Un'ulteriore conferma riguarda l'aliquota agevolata del 12,50 per cento applicabile ai nuovi strumenti di raccolta di capitali da parte delle imprese, quali i certificati d'investimento rientranti nella categoria dei titoli similari alle obbligazioni, che non siano a breve termine e purché rispettosi di determinati requisiti di trasparenza.

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e a quelle analoghe, nonché al prestito titoli, è stato espressamente prevista l'applicazione della medesima aliquota fissata per i redditi dei titoli oggetto dei predetti negozi, secondo un criterio di accessorietà.

Come previsto nella disciplina previgente alla riforma, relativamente agli interessi ed altri proventi, diversi dai dividendi, è stata mantenuta la ripartizione tra ritenute a titolo di acconto e ritenute a titolo d'imposta in relazione alla qualità del percettore, prevedendo, in particolare, l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale a titolo di imposta negli altri casi.

Per i soggetti esenti dall'ires si è confermata l'applicabilità della ritenuta a titolo d'imposta.

2. Proventi dei titoli obbligazionari emessi in italia

Agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti residenti di al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 si applica la ritenuta del 27 per cento, ridotta al 12,50 per cento nel caso di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi. Tuttavia, anche in relazione a quest'ultima fattispecie è prevista l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 27% se, al momento della emissione, il rendimento effettivo delle obbligazioni e titoli similari superi il tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, qualora le obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico (ai sensi della disciplina vigente al momento della loro emissione) ovvero il tasso ufficiale di

sconto aumentato di un terzo, negli altri casi. Tale normativa non è applicabile alle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche e dalle società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani.

Per quanto concerne gli altri strumenti di raccolta diretta del risparmio da parte delle imprese, quali le accettazioni bancarie, trattandosi di titoli individuali, non destinati a raccogliere il risparmio delle famiglie, è stata prevista l'aliquota del 27 per cento, mentre per le cambiali finanziarie, nonostante siano titoli a breve termine, è stata confermata l'aliquota agevolata del 12,50 per cento in quanto titoli emessi in serie e di massa e tenuto conto della loro finalizzazione produttiva.

Per i soli interessi ed altri proventi delle cambiali finanziarie emesse dalle società, diverse dalle banche, con azioni non quotate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento è condizionata alla verifica della congruità del tasso di interesse accordato dall'emittente sulla base degli stessi parametri che sono stati presi a riferimento per la determinazione della congruità del tasso delle obbligazioni e titoli similari emessi dai medesimi soggetti; ciò in quanto le cambiali finanziarie sono ormai considerate a tutti gli effetti come titoli similari alle obbligazioni. Conseguentemente, qualora il tasso accordato dall'emittente non risulti congruo in quanto superi i predetti parametri, la ritenuta non deve più essere operata con l'aliquota del 12,50 per cento, bensì con quella del 27 per cento.

È inoltre previsto che, in caso di rimborso prima del diciottesimo mese di titoli (diversi dalle cambiali finanziarie) i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,5 per cento, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento dei proventi maturati fini al momento dell'anticipato rimborso.

3. Interessi su depositi e conti correnti

In materia di interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, la nuova disciplina, confermando sostanzialmente quella previgente, prevede l'applicazione della ritenuta del 27 per cento. La medesima ritenuta si applica ai proventi dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi, indipendentemente dalla loro durata. L'esclusione dalla ritenuta, già prevista per gli interessi da depositi e conti intrattenuti tra banche, viene estesa anche agli interessi da depositi e conti che le banche intrattengono presso le Poste Italiane s.p.a. e a quelli relativi a depositi e conti detenuti dalla predetta società presso le banche.

4. Redditi di capitale di fonte estera

In relazione agli interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari, depositi e conti correnti corrisposti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato è confermato l'obbligo di operare le ritenute per i soggetti aventi la veste di sostituti d'imposta che comunque intervengano nella riscossione dei redditi stessi. In particolare, viene stabilito che nel caso di rimborso prima della scadenza di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, i percipienti (anzichè gli emittenti) devono corrispondere una somma pari al 20 per cento dei proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso; tale somma è prelevata dagli intermediari che intervengono nella corresponsione dei proventi ovvero nel rimborso dei titoli.

Inoltre nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso di obbligazioni e titoli similari esteri, i medesimi intermediari che intervengono nell'operazione devono operare la ritenuta sugli interessi ed altri proventi riconosciuti nel corrispettivo al cedente il quale ne rende noto l'ammontare in relazione al periodo di possesso.

Diversamente da quanto previsto per gli analoghi proventi di fonte italiana, sui proventi di fonte estera non si applica alcuna ritenuta nei confronti delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del tuir, delle società ed enti di cui al successivo art. 87, comma 1 lett. a) e b), nonché delle stabili organizzazioni delle società ed enti non residenti. Resta ferma l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per gli imprenditori individuali e a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.

È inoltre confermata l'inapplicabilità sugli interessi e i proventi di fonte estera delle ritenute nell'ipotesi in cui i percettori siano soggetti non residenti, purché questi certifichino la loro qualità di non residenti ed attestino il periodo di possesso dei titoli.

Per completezza, si rammenta che, nel caso in cui non intervenga alcun intermediario nella riscossione di redditi esteri per i quali è previsto il regime di ritenuta a titolo di imposta, il percettore in sede di dichiarazione deve assoggettare i redditi stessi ad una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta; il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria e, in tal caso, spetta il credito per le imposte pagate all'estero (articolo 16 bis del tuir introdotto dall'art. 21, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

5. Altri redditi di capitale

Per quanto riguarda la ritenuta sui redditi di capitale indicati nell'articolo 41, comma 1, lettere g bis) e g ter), del tuir - pronti contro termine, riporti, mutuo di titoli garantito - l' articolo 26, comma 3 bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che questa debba essere applicata con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli oggetto del contratto. La ritenuta, nel caso dei rapporti di pronti contro termine e riporto su obbligazioni e titoli similari emessi all'estero, è operata - in luogo di quella prevista dal comma 3 dello stesso articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 - anche sugli interessi maturati nel periodo di durata dei contratti.

Il successivo comma 4 dell'articolo 26 prevede inoltre che la ritenuta è operata a titolo d'acconto in tutti i casi in cui i proventi dei titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta in capo al percettore. In ogni caso la ritenuta non deve essere applicata qualora i proventi siano corrisposti alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del tuir, alle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del tuir, nonché alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) del medesimo articolo 87.

Relativamente ai redditi di capitale di fonte italiana per i quali non sia stata prevista altra ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva, quali, ad esempio, interessi sui prestiti di denaro, è stabilita l'applicazione della ritenuta con l'aliquota del 12,5 per cento che opera a titolo d'acconto nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello

Stato e a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti non residenti (salve le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti).

La ritenuta è operata nella misura del 27 per cento quando il perciente risieda in uno degli Stati o territori privilegiati, individuati con D.M. 24 aprile 1992.

È stata, infine, riformulata, accentuandone la finalità antielusiva, la disposizione in materia di redditi di capitale corrisposti a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante. Dalla nuova formulazione della norma si evince che il sostituto è obbligato ad operare la ritenuta sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, indipendentemente dal fatto che detti interessi e proventi siano imputabili ai soggetti residenti a cui appartiene la stabile organizzazione estera, ad altri soggetti residenti o a soggetti non residenti. Nel caso in cui i proventi stessi siano imputabili a soggetti residenti rimane inteso che tali soggetti possono scomputare le ritenute subite dall'imposta dovuta sul proprio reddito.

6. Redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti

Per effetto dell'introduzione dell'articolo 26 bis nel D.P.R. n. 600 del 1973, è stato previsto un regime di esenzione per alcuni redditi di capitale percepiti dalle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti residenti negli Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996 e del 25 marzo 1998, ad esclusione delle società elencate in precedenza per quanto riguarda Filippine, Malta e Singapore;
- enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Sotto il profilo oggettivo, la norma in esame si applica agli interessi ed agli altri proventi derivanti da:

- 1) depositi e conti correnti, anche non bancari, e prestiti aventi ad oggetto beni diversi dal denaro;
- 2) rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
- 3) prestazioni di fidejussioni e di ogni altra garanzia;
- 4) operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
- 5) operazioni di mutuo di titoli garantito.

Rimangono, invece, assoggettati ad imposizione gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle operazioni di prestiti in denaro; questo per un logico coordinamento con la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 26, che prevede l'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento per le cosiddette operazioni "conduit".

Sono, inoltre, da considerarsi esclusi dal suddetto regime di esenzione i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari.

Tale esclusione è comunque limitata alla quota di provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.

Si evidenzia infine che i soggetti residenti, per poter applicare ai suindicati soggetti non residenti il previsto regime di esonero, devono acquisire dagli interessati un attestato di residenza rilasciato dalle Autorità fiscali competenti del Paese di appartenenza.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che risiedono in uno degli Stati già elencati in precedenza e, precisamente, Malta, Filippine e Singapore, dovrà essere acquisita, in aggiunta all'attestato di residenza, la documentazione idonea a dimostrare che gli stessi non rientrano tra una delle società destinatarie di un regime fiscale privilegiato.

L'attestato di residenza deve essere di data antecedente o contestuale al momento del pagamento degli interessi e degli altri proventi.

Occorre, inoltre, considerare che i requisiti richiesti per beneficiare del regime di esenzione sono gli stessi di quelli previsti dal decreto legislativo n. 239 del 1996 per la non applicazione dell'imposta sostitutiva. Di conseguenza, qualora gli investitori esteri abbiano già prodotto il modello 116, non sarà necessario presentare l'attestato di residenza in quanto lo stesso è già contenuto nel citato modello.

Il periodo di efficacia stabilito nel citato articolo 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 461 in commento relativamente al modello 116 può ritenersi valido, per un criterio di uniformità, anche ai fini dell'attestato di residenza di cui sopra.

Resta inteso che il soggetto non residente ha, comunque, l'obbligo di comunicare durante il predetto periodo di tempo qualsiasi circostanza che possa costituire motivo ostativo all'applicazione dell'esenzione.

Per quanto concerne invece gli enti internazionali, sarà sufficiente verificare la esistenza della legge di ratifica dell'Accordo istitutivo degli enti medesimi, indipendentemente dalla circostanza che l'accordo preveda l'esenzione da imposte in Italia.

7. Regime previsto dal d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 per gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati

Con il decreto legislativo n. 461 del 1997 è stata confermata la disciplina introdotta dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 alla quale sono state apportate alcune integrazioni.

Come noto, il citato decreto legislativo n. 239 del 1996 ha modificato il regime di tassazione degli interessi, premi ed altri frutti - compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli ed il prezzo di emissione - delle obbligazioni pubbliche e private sia per i soggetti residenti sia per quelli non residenti.

Per quanto concerne i soggetti residenti, le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo riguardano l'abolizione della ritenuta alla fonte prevista dal primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 relativamente ai proventi derivanti dai seguenti titoli:

- a) i titoli obbligazionari emessi dalle banche;
- b) le obbligazioni e i titoli similari emessi da società per azioni, le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani;
- c) le obbligazioni e gli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e quelli ad essi equiparati;
- d) le obbligazioni e i titoli similari dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- e) i titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

In luogo della suddetta ritenuta, a decorrere dal 1 gennaio 1997, è stata istituita un'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, che si applica nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

- 1. persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali;
- 2. società ed associazioni di cui all'art. 5 del tuir, con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- 3. enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali, indicati nell'art. 87, comma 1, lett.c) del tuir, ivi compresi quelli indicati nell'art. 88 del tuir (regioni, provincie, comuni, enti pubblici non economici, ectc), ivi comprese le Procure della Repubblica e le Direzioni provinciali del Tesoro;
- 4. gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano (fondi comuni e SICAV), ivi compresi gli organismi già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della legge 11 novembre 1968, n. 429 (c.d. fondi lussemburghesi) menzionati dall'art. 10 ter, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 5. i fondi di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;
- 6. i fondi di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86; i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Nel caso in cui proventi siano percepiti da tali soggetti nell'esercizio di attività commerciale essi concorrono a formare il reddito di impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa in base al disposto degli artt. 19 e 93 del

tuir. L'imposta sostitutiva viene applicata dagli intermediari autorizzati nei cui confronti sono posti una serie di adempimenti, anche di natura contabile.

Nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato è stato invece introdotto un regime di esonero dell'imposta sostitutiva, applicabile nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

a) soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulata dalla Repubblica italiana, sempreché tali Convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di ricevere le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. A questo proposito, si osserva che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dal successivo decreto ministeriale 25 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, sono stati individuati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni. Si evidenzia, inoltre, che dal suddetto regime di esonero sono stati esclusi i soggetti residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea, aventi un regime fiscale privilegiato;

b) enti internazionali che fruiscono soggettivamente di totale esenzione dalla generalità delle imposte in Italia, in base ad apposite leggi interne o ad Accordi internazionali recepiti dal nostro ordinamento.

In questo contesto, sono state stabilite ulteriori condizioni per la non applicazione dell'imposta sostitutiva consistenti nel deposito dei titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, nonché nella presentazione, per quanto riguarda i soggetti non residenti, di un'attestazione di residenza da parte della competente autorità fiscale del Paese di appartenenza, che ha efficacia fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

Con il decreto legislativo n. 461 del 1997 sono state apportate alcune modifiche alla descritta disciplina che riguardano sia gli interessi ed i proventi assoggettati ad imposta sostitutiva, sia i soggetti cui si applica l'imposta medesima.

In particolare, è stato confermato che non sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, bensì ad imposta sostitutiva, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dallo Stato nonché dagli altri soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 239

Risultano inoltre escluse dall'ambito applicativo del medesimo decreto legislativo n. 239 le cambiali finanziarie (che sono assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R n. 600 del 1973).

Sono state altresì esclusi dal regime dell'imposta sostitutiva, e acquisiscono quindi la qualifica di "lordisti", gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi i fondi lussemburghesi storici.

I soggetti che, invece, fruiscono di esenzione dall'ires sono stati inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva e sono, quindi, da considerarsi "nettisti".

Inoltre, sono stati equiparati ai titoli di Stato italiano, a tutti gli effetti fiscali, i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Con tale disposizione è stato in sostanza, ampliato il settore dei titoli da considerare equiparato a quelli indicati nell'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973; ciò in quanto, in precedenza, rientravano in detto ambito, per espressa previsione legislativa, solo le obbligazioni emesse dai seguenti enti internazionali: BEI, BIRS, CECA ed EURATOM.

È stato, altresì, stabilito che per quanto concerne gli enti internazionali, il regime di esenzione si applica nel caso in cui i relativi Accordi istitutivi siano stati ratificati in Italia, a prescindere dalla condizione, precedentemente richiesta, che gli enti stessi fruiscano di totale esenzione dalla generalità delle imposte in Italia in virtù degli Accordi istitutivi medesimi o di altri Accordi ad essi pertinenti.

Viene, inoltre, esteso, dal 31 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione, il termine di validità dell'attestazione di residenza che gli investitori esteri devono presentare ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva (Modello 116).

Infine, è stata disposta l'inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II del decreto legislativo n. 57 del 1996.

Con questa norma è stata, in sostanza, prevista una semplificazione degli adempimenti amministrativi stabiliti ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva relativamente ai proventi dei titoli dello Stato italiano in deposito accentrato presso la Banca d'Italia, utilizzati per operazioni di politica monetaria effettuate da banche centrali estere. Ciò allo scopo di eliminare aggravi operativi che, essendo diretti, nel contesto della procedura istituita dalle predette disposizioni del decreto legislativo n. 239 del 1996 a prevenire evasioni d'imposta, risultano del tutto superflui per le operazioni di politica monetaria condotte nell'ambito del sistema europeo di banche centrali. Infatti, è da escludere che nelle operazioni svolte da banche centrali possano realizzarsi comportamenti volti ad eludere l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per le medesime ragioni, nelle operazioni anzidette non è necessaria l'acquisizione dell'attestazione di residenza per consentire l'applicazione del regime di esonero dal prelievo alla fonte di cui fruiscono i soggetti non residenti.

La suesposta previsione risponde all'esigenza di dare all'Amministrazione le stesse garanzie del sistema attuale, che pone come cardine la figura del sostituto d'imposta.

A questo proposito, dato che la posizione attribuita agli intermediari è quella del responsabile del pagamento dell'imposta, già presente nel decreto legislativo n. 239 del 1996, si è reso necessario stabilire che, per quanto riguarda gli intermediari non residenti, il soggetto responsabile degli adempimenti di natura fiscale non può essere rappresentato dell'intermediario estero che, in quanto tale, non è suscettibile di controlli e di sanzioni.

È stata, infine, prevista la possibilità di definire, con apposito decreto del Ministro delle finanze, specifiche modalità attuative, vertenti anche sul rimborso del credito d'imposta qualora ne sia riconosciuto il diritto dalle Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito.

PARTE QUARTA: GLI ALTRI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

CAPITOLO PRIMO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ALTRI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

1. Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di titoli e certificati di massa non aventi natura partecipativa. Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute o rinvenienti da depositi o conti correnti. Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo

La lettera c-ter) dell'articolo 67 del tuir includei tra i redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante:

- a) la cessione a titolo oneroso, ovvero il rimborso, di titoli o certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa, con esclusione dei titoli rappresentativi di merci;
- b) la cessione a termine o il prelievo da depositi e conti correnti di valute estere;
- c) la cessione a titolo oneroso di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- d) la cessione a titolo oneroso o il rimborso di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo.

Per quanto riguarda le cessioni di cui alla precedente lettera a) va osservato che l'uso strumentale del termine "titoli" in contrapposizione a quello di "certificati di massa" lascia intendere che il legislatore ha inteso riferirsi ai titoli di credito. Pertanto, vengono assoggettate a imposizione, come redditi diversi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di ogni tipo di titolo non avente natura partecipativa (esclusi soltanto, come già precisato, i titoli rappresentativi di merci), e quindi sia i titoli di massa (ad esempio, le obbligazioni e i titoli similari, ivi compresi i certificati di partecipazione ad organismi d'investimento, aperti o chiusi, mobiliari o immobiliari, ed i titoli atipici, quali i certificati rappresentativi di contratti di associazione in partecipazione, ecc.), sia i titoli individuali (quali, ad esempio, i certificati di deposito, le cambiali e le accettazioni bancarie, ecc.).

Peraltro, ribadendo un criterio già adottato nella formulazione del comma 1 dell'art. 41 del tuir, il legislatore ha inoltre equiparato ai titoli veri e propri anche i "certificati di massa" che sono documenti offerti in sottoscrizione al pubblico o comunque potenzialmente idonei alla circolazione presso il pubblico e che, pur essendo rappresentativi di crediti, non costituiscono titoli di credito. La ragione di tale equiparazione va ricercata nel fatto - posto in evidenza nella relazione illustrativa del provvedimento in oggetto - che la cessione di tali certificati costituisce generalmente lo strumento per far circolare i crediti da essi rappresentati, senza l'osservanza delle forme previste per la loro cessione.

Per quanto concerne l'esclusione dei titoli rappresentativi di merci dal novero dei titoli la cui cessione dà luogo a plusvalenze imponibili, nella relazione illustrativa è stato precisato che tale esclusione trova giustificazione nel fatto che, dal momento in cui il legislatore ha previsto di non sottoporre a imposizione come redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci, sarebbe stato illogico attrarre ad imposizione le

plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti titoli, essendo evidente che tali plusvalenze trovano fonte nel maggior valore assunto dalle merci.

Attesa la formulazione della norma in esame, si osserva che l'emergenza di una plusvalenza (o di una minusvalenza) può verificarsi non solo in caso di cessione a titolo oneroso, ma anche a seguito del rimborso dei titoli e dei certificati suddetti, come accade, ad esempio, quando un titolo o certificato sia stato acquistato a un prezzo inferiore (per l'ipotesi della plusvalenza) o superiore (per l'ipotesi della minusvalenza) al valore nominale e sempreché il rimborso sia avvenuto a tale valore.

Con riferimento alle valute estere (lettera b) dell'elencazione che precede), anch'esse, come già detto, previste nella nuova lettera c ter), il legislatore ha inteso assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento.

Considerato tuttavia che sarebbe stato alquanto problematico accertare di volta in volta quando la disponibilità della valuta sia stata acquisita e mantenuta per finalità d'investimento finanziario, il legislatore ha stabilito che tale finalità deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge in due diverse ipotesi e cioè nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine ovvero immessa su depositi o conti correnti.

Alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito. L'introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta.

Per evitare tuttavia di attrarre a tassazione fattispecie non significative, con la disposizione di cui al comma 1 ter dell'art. 67 del tuir è stato previsto - in attuazione della norma di delega che consentiva l'introduzione di franchigie - che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rinvenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 100 milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata. Il valore in lire della giacenza in valuta va calcolato secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, e cioè al 1 gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (prelievo), verificando altresì che in tale anno la anzidetta giacenza si sia protratta per almeno sette giorni lavorativi continui. Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.

Relativamente, infine, alle plusvalenze realizzate mediante cessioni di metalli preziosi (ad esempio, oro, argento o platino), si sottolinea che il legislatore ha posto la condizione che gli stessi siano allo stato grezzo o monetato (ad esempio, lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli). Sono, quindi, escluse le cessioni di metalli preziosi lavorati come, ad esempio, i gioielli.

2. Redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria

Con la disposizione di cui alla lettera c quater) dell'art. 67 del tuir vengono, per la prima volta in modo unitario, attratti a imposizione i redditi realizzati mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine di natura finanziaria.

La particolarità della disposizione in esame è che la stessa identifica le fattispecie che intende sottoporre a tassazione sulla base degli effetti giuridici che i contratti sono volti a produrre, anzichè mediante le denominazioni con le quali vengono di solito individuati nella prassi corrente, denominazioni che sovente generano incertezza, essendo stato acclarato che talvolta con le stesse denominazioni vengono individuate tipologie di contratti fra loro differenti e che, per contro, con denominazioni diverse sono individuate identiche tipologie di contratti.

Per questi motivi il legislatore ha ritenuto opportuno distinguere - sulla base degli effetti giuridici che ne scaturiscono - due diverse categorie di contratti a termine e cioè:

- quella dei contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute estere, metalli preziosi o merci. Rientrano, ad esempio, in questa categoria:
- a) i futures su titoli, merci, valute, ecc., e cioè quei contratti derivati standardizzati con i quali le parti si impegnano a vendere o comprare a termine determinate attività;
- b) le options su titoli e valute e cioè quei contratti derivati che attribuiscono ad una delle parti, dietro pagamento di un premio la facoltà, da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso, di acquistare o vendere determinate attività a un prezzo prestabilito;
- c) i contratti derivati su altri contratti derivati (ad esempio: opzioni su futures, "swap options", ecc.);
- d) le vendite a termine, sempreché naturalmente eseguibili in forma differenziale;
- quella dei contratti a termine di tipo differenziale, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati a tassi d'interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi, di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.

Rientrano, ad esempio, in tale categoria: a) i futures su indici; b) le options su indici; c) i contratti di swap su interessi (cross currency swap e interest rate swap) e il contratto di swap indicizzato alla lira (index lira swap).

3. Plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante la cessione di crediti pecuniari, rapporti produttivi di redditi di capitale e strumenti finanziari, nonché redditi derivanti da contratti aleatori

La disposizione in esame risponde ad una funzione di chiusura, essendo volta a includere tra i redditi diversi tutte quelle plusvalenze e quei proventi di natura finanziaria che potrebbero altrimenti sfuggire all'imposizione perché non inquadrabili in alcuna delle disposizioni dell'art. 67 del tuir precedentemente esaminate.

La norma in rassegna contempla due distinte fattispecie. La prima riguarda le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso ovvero la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari. Questa disposizione si pone con funzione di chiusura rispetto alla lettera c ter) dell'art. 67 del tuir, in quanto volta a evitare che il contribuente si possa sottrarre a quella previsione impositiva ricorrendo all'espediente di far circolare, in luogo dei titoli e certificati ivi previsti, i crediti pecuniari ed i rapporti rappresentati da detti titoli e certificati. La seconda fattispecie ha ad oggetto i differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto e si pone quale norma di chiusura rispetto alla lettera c quater) dell'art. 67 del tuir, in quanto finalizzata ad evitare che i differenziali positivi dei contratti derivati, conseguiti mediante la cessione o l'estinzione anticipata di tali contratti, o degli altri contratti aleatori di natura finanziaria, non inquadrabili nella stessa lettera c quater) perché privi delle caratteristiche richieste da tale disposizione, possano sfuggire a imposizione.

CAPITOLO SECONDO: DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

1. Generalità

Per quanto concerne la determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria il legislatore delegato ha dettato una disciplina alquanto articolata, includendola nell'art. 68 del tuir, sebbene i redditi in questione non siano soggetti all'imposizione ordinaria, ma ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Il legislatore ha ripartito - come già anticipato in premessa e come emerge chiaramente dalla formulazione dei nuovi commi 3 e 4 dell'art. 68 del tuir - i redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c quinquies) dell'art. 67, comma 1, del medesimo testo unico in due masse distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali masse è disciplinata dal nuovo comma 3 dell'art. 68 del tuir ed è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette masse è disciplinata dal comma 4 del predetto art. 68 ed è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alle lettere c bis) e c ter) del citato art. 67, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 67, lett. c bis) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rinvenienti da depositi e conti correnti (art. 67, lett. c ter), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 67, lett. c quater) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 67, lett. c quinquies).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette masse l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze, (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima massa) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, di titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda massa) e viceversa.

Va, inoltre, precisato, in via generale, che ogni qual volta le disposizioni utilizzano il termine "corrispettivo" o quello di rimborso, deve intendersi ovviamente il corrispettivo o il rimborso in denaro o in natura e che, in quest'ultimo, caso per la determinazione dell'equivalente in denaro si rendono applicabili i criteri indicati nell'articolo 9 del tuir.

2. Base imponibile dei redditi derivanti dalla cessione di certificati, valute e metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 68 del tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva devono essere determinate in modo analitico. Esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Dal raffronto di tali elementi emerge innanzitutto come il legislatore abbia inteso confermare il principio di cassa ai fini dell'imponibilità dei redditi in questione, principio che trova ulteriore conferma nella disposizione contenuta nella lettera f) del nuovo comma 6 dell'art. 68 del tuir, secondo cui nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o del valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

In secondo luogo, il legislatore ha altresì confermato il criterio - già presente nell'art. 2 del citato decreto legge n. 27 del 1991 - secondo cui nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. La nuova disposizione stabilisce tuttavia che a detti valori il contribuente deve aggiungere il valore normale dei titoli esenti dal tributo successorio ad essi attribuibile alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso. È stata quindi mantenuta la disciplina attualmente vigente prevista per i casi di acquisto a titolo gratuito, ciò al fine di evitare che la donazione possa essere utilizzata come strumento per aumentare il costo di carico delle attività finanziarie.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, il legislatore ha confermato l'attuale normativa secondo cui la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo percepito a fronte della cessione (determinato in funzione del cambio a termine) ed il valore delle valute calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. In pratica, la plusvalenza (o minusvalenza) è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo della valuta come sopra determinato.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministro delle finanze nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio del "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi si fa presente che ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 68 del tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (gli interessi) che quelli a maturazione non periodica (i proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Questa disposizione si giustifica in base al fatto che i redditi di capitale rimangono imponibili come tali ed è coerente con il principio affermato dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo, del medesimo testo unico, ai sensi del quale l'incasso si deve considerare intervenuto anche quando il relativo controvalore economico non sia conseguito presso il debitore originario ma dal cessionario sotto forma di maggior corrispettivo di cessione dei titoli o dei certificati di massa su cui esso sia maturato.

Per espressa statuizione di tale disposizione, il suddetto principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto - come emerge chiaramente anche dal comma 6 bis dell'art. 14 del tuir - tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione. È questa l'unica fattispecie di reddito di capitale per la quale non trova applicazione la suddetta disposizione.

Qualora il costo di acquisto delle attività finanziarie indicate nelle lettere c), c bis) e c ter) dell'art. 67 del tuir ovvero il corrispettivo percepito attraverso la loro cessione o rimborso sia espresso in valuta, agli effetti del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla negoziazione delle predette attività finanziarie, devono ritenersi applicabili i criteri dettati dal comma 2 dell'art. 9 del medesimo testo unico.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

3. Base imponibile dei redditi derivanti dai contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria

La disciplina riguardante la determinazione dei redditi e delle perdite derivanti dai rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c quater), del tuir è contenuta nell'art. 68, comma 7, del medesimo testo unico, che non ha precedenti nell'attuale legislazione, in quanto la tassazione in forma unitaria dei redditi in esame rappresenta una novità assoluta della delega in materia di riordino del regime fiscale delle rendite finanziarie.

La disposizione da ultimo citata stabilisce che i predetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna.

Analogamente a quanto previsto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, anche per la determinazione dei redditi e delle perdite realizzati mediante i contratti a termine di natura finanziaria rientranti nell'ambito applicativo della disposizione in esame si deve far riferimento al periodo di imposta in cui ne avviene la percezione. Ciò si desume chiaramente dalla disposizione di cui al comma 7 dell'art. 68 del tuir che al riguardo stabilisce che i differenziali positivi o negativi ed i proventi e gli oneri da sommare algebricamente tra loro sono soltanto quelli percepiti o sostenuti in relazione a ciascun contratto.

Al riguardo si ritiene utile sottolineare che la fattispecie impositiva definita dall'art. 67, lettera c quater), del tuir fa riferimento ai redditi "..realizzati..", con ciò lasciando intendere che non è sufficiente il semplice pagamento o incasso, ma occorre altresì che tali pagamenti e riscossioni abbiano carattere di definitività. Ebbene, con riferimento ai rapporti di cui trattasi non è sufficiente, ai fini dell'imposizione fiscale, che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Questo aspetto è stato evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, laddove si afferma che non devono concorrere a formare l'utile o la perdita derivante dall'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine tutti quei pagamenti e incassi che adempiano ad una funzione di garanzia, quali, ad esempio, i pagamenti e gli incassi che conseguano all'addebitamento o all'accreditamento dei cosiddetti margini, salvo che naturalmente non abbiano acquisito natura di pagamento definitivo perché il contratto è stato chiuso o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 67, lettera c quater), del tuir devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anche essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto - come precisa al riguardo la relazione illustrativa - è solo con il venir meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

4. Base imponibile delle plusvalenze e dei proventi derivanti dalla cessione di crediti, contratti e strumenti finanziari ovvero da contratti aleatori

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 67, comma 1, lettera c quinquies), del tuir, con la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 68 del tuir sono stati dettati criteri in parte analoghi a quelli previsti per la determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere da c) a c ter) del predetto articolo 67.

La disposizione in esame stabilisce, infatti, che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie, diversamente da quanto previsto per la determinazione delle plusvalenze di cui alle predette lettere da c) a c ter) dell'art. 67, non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi, in quanto l'ipotesi della deducibilità avrebbe potuto prestarsi a manovre elusive.

5. Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 20, comma 1, lettera f), del tuir considera prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito tuttavia che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c bis) dell'art. 67 del tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso come prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.

In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 67 del tuir pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.

Un'ulteriore importante innovazione introdotta dal provvedimento in esame è quella contenuta nel comma 5 dell'articolo 5 con il quale è stato previsto un apposito regime di esenzione per le plusvalenze e i redditi indicati nelle lettere da c bis) a c quinquies) dell'art. 67 del tuir, e quindi per tutti i redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie, con esclusione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza - con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 - sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

In relazione a tale disposizione si osserva che i requisiti sopra elencati sono del tutto identici a quelli stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 per consentire ai non residenti di percepire gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi menzionati senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva introdotta dal medesimo provvedimento.

La stessa disposizione precisa, tra l'altro, che ai fini della sussistenza del requisito della residenza si deve far riferimento alle norme contenute nelle singole convenzioni.

A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dal successivo decreto ministeriale 25 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, è stato approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.

Si precisa, tuttavia, che l'esenzione in esame non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali del 4 settembre 1996 e del 25 marzo 1998, sono inclusi altresì nel decreto ministeriale 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

Più precisamente, come era stato già specificato ai fini della procedura di esonero stabilita per i soggetti non residenti dal citato decreto legislativo n. 239 del 1996, sono escluse dall'agevolazione le seguenti categorie di soggetti:

per le Filippine, le società finanziarie multinazionali, con riferimento alle attività direzionali;

per Malta, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere quali quelle di cui al "Malta International Business Activity Act" del 30 giugno 1989 e successive modificazioni ed integrazioni;

per Singapore, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere.

Per quanto concerne gli enti e gli organismi internazionali, il regime di esenzione si applica nel caso in cui i relativi Accordi istitutivi siano stati ratificati in Italia, a prescindere dalla condizione che gli enti stessi fruiscano di totale esenzione dalla generalità delle imposte in Italia in virtù degli Accordi istitutivi medesimi o di altri Accordi ad essi pertinenti.

Conclusivamente, si osserva che per quanto riguarda i redditi diversi in esame, i soggetti non residenti sono tutti indistintamente esenti dall'imposizione in Italia relativamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti, se dette partecipazioni sono negoziate in mercati regolamentati, sia italiani che esteri. Per quanto riguarda, invece, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati e gli altri redditi di

cui alle lettere da c ter) a c quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del tuir, i soggetti non residenti fruiscono del regime di non imponibilità soltanto se ricorrono le condizioni sopra citate.

Va, altresì, sottolineato che il suesposto regime di esenzione trova il proprio fondamento in una norma di carattere interno, quale, appunto, l' articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, che prescinde dalla sussistenza di apposite disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Pertanto, va da sé qualora le Convenzioni fiscali prevedano la tassazione esclusiva delle plusvalenze nello Stato di residenza del beneficiario, dette plusvalenze saranno esentate anche se la norma interna ne disponga l'imponibilità.

	<u>LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE</u>
PARTE QUINTA LE	ULTIME NOVITA'

CAPITOLO PRIMO:LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI NELLA NORMATIVA COMUNITARIA

1. Premessa

Come noto, il Consiglio dell'Unione Europea il 3 giugno 2003 ha adottato la Direttiva 2003/48/CE (di seguito: "Direttiva") concernente la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L157 del 26 giugno 2003. La Direttiva fa parte del cosiddetto "pacchetto fiscale", documento che contemplava una serie di iniziative comunitarie promosse dal Consiglio ECOFIN del primo dicembre 1997 volte a "contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione Europea", prevedendo tre aree di intervento: un codice di condotta sulla tassazione delle imprese; la tassazione dei redditi da risparmio; l'applicazione delle ritenute sui pagamenti transfrontalieri di interessi e royalty tra le imprese. Quest'ultimo intervento si è tradotto nell'approvazione della Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005.

In premessa occorre evidenziare che la *Direttiva* in commento si fonda sull'assunto che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri della Comunità europea. Pertanto, obiettivo finale della *Direttiva* è consentire che tali redditi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.

Fermi restando gli articoli da 56 a 60 del Trattato istitutivo della Comunità europea che garantiscono la libera circolazione dei capitali, la *Direttiva* è finalizzata quindi a contrastare fenomeni di sottrazione di redditi alla potestà impositiva degli Stati, allorquando essi siano percepiti in uno stato diverso da quello di residenza del beneficiario. In una prima proposta di Direttiva (risalente al 1998) la strada scelta per il raggiungimento degli predetti obiettivi si basava su una soluzione di compromesso, nota come "*modello di coesistenza*", secondo cui ciascuno Stato membro avrebbe potuto scegliere se applicare una ritenuta fiscale sui pagamenti di interessi corrisposti a persone fisiche residenti in altri Stati membri oppure trasmettere informazioni sui relativi pagamenti allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

A tale proposta è seguito un intenso dibattito a livello politico e tecnico che ha portato ad una modifica sostanziale dell'impostazione di detto modello: alla scelta affidata agli Stati di ricorrere, alternativamente, all'applicazione di una ritenuta o alla trasmissioni di informazioni, è stata preferita una impostazione basata esclusivamente sullo scambio di informazioni. Infatti, il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000 ha individuato nello scambio di informazioni tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri lo strumento più idoneo al raggiungimento degli obiettivi perseguiti a livello europeo. Sulla base di tali nuove linee guida, nella sessione del 26 e 27 novembre 2000, il Consiglio ECOFIN ha approvato all'unanimità il contenuto essenziale della *Direttiva* e le condizioni di attuazione della stessa, comprese le modalità di transizione tra le varie fasi. A quest'ultimo proposito è stato concordato che il sistema di scambio automatico di informazioni non riguardi inizialmente l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, posto che questi tre Stati membri non saranno tenuti,

per un periodo transitorio, all'invio delle comunicazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nel proprio interno, pur mantenendo il diritto a ricevere le informazioni relative agli investimenti effettuati all'estero dai propri residenti.

In luogo delle comunicazioni, i tre Stati sopra menzionati sono obbligati dalla *Direttiva* all'applicazione di una ritenuta alla fonte (cosiddetta "*euroritenuta*") sugli interessi pagati alle persone fisiche per un periodo transitorio, inizialmente fissati in non più di 7 anni, sino a quando le condizioni di tali Stati consentiranno di procedere allo scambio di informazioni. Quota parte di tale ritenuta è attribuita allo Stato membro di residenza del beneficiario.

Inoltre, onde evitare il pericolo di un dirottamento dei capitali da parte delle persone fisiche verso altri Stati e Territori extracomunitari (ossia non rientranti tra gli Stati tenuti all'osservanza della *Direttiva*), è sorta l'esigenza di promuovere l'adozione di misure equivalenti negli Stati Uniti d'America, nei cosiddetti "*Paesi terzi chiave*" ossia aventi un ruolo importante nella tassazione dei redditi da risparmio (Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera) e nei territori dipendenti o associati degli Stati membri (Isole Anglonormanne, Isola di Man, nonché nei territori dipendenti o associati dei Caraibi).

Alla luce di tali nuove indicazioni scaturite in sede ECOFIN, gli Stati hanno raggiunto all'unanimità un accordo, licenziando, in data 3 giugno 2003, il testo definitivo della *Direttiva*. Nel testo definitivo del documento, il predetto periodo transitorio, durante il quale l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo applicano la ritenuta alla fonte, non ha una durata prestabilita in quanto esso perdura fintanto che i citati *Paesi terzi chiave* non garantiscano, sulla base di specifici accordi conclusi con la Unione Europea, uno scambio effettivo e completo di informazioni in materia di pagamento di interessi (come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002) e fino a quando il Consiglio europeo non convenga all'unanimità sull'impegno degli Stati Uniti d'America a procedere allo scambio di informazioni su richiesta. È stato, pertanto, abbandonato il progetto di limitare il periodo transitorio ad un massimo di sette anni. Con riferimento alla data di entrata in vigore della *Direttiva*, il Consiglio con la decisione del 19 luglio 2004 ha stabilito l'entrata in vigore della *Direttiva* - originariamente fissata al primo gennaio 2005 - al primo luglio 2005 previa la sussistenza delle seguenti condizioni:

- > che i predetti Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera), sulla base di accordi stipulati con la Comunità Europea, applichino misure equivalenti a quelle contenute nella *Direttiva*;
- che tutti i pertinenti territori dipendenti o associati degli Stati membri (Isole Anglonormanne, Isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi), sulla base di accordi bilaterali stipulati con i singoli Stati membri, adottino, a decorrere dalla data di entrata in vigore della *Direttiva*, lo scambio automatico di informazioni oppure applichino in via ransitoria la stessa ritenuta alla fonte prevista per l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo. L'ultima verifica su tali condizioni è stata svolta dall'ECOFIN nella sessione del 7 giugno 2005 ed è stata resa definitiva nella riunione del Consiglio del 24 giugno 2005. In questa sede è stata confermata la decorrenza della *Direttiva* al primo Luglio 2005. A seguito della definitiva approvazione della *Direttiva*, il Governo italiano sulla base della delega contenuta nelle "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003"* di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e Allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306 ha dato attuazione alla *Direttiva* stessa con il Decreto

legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (di seguito "*Decreto*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005.

Inoltre, con due distinti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entrambi dell'8 luglio 2005 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005, sono state stabilite le modalità per il rilascio e la revoca del certificato di cui all'articolo 1, comma 4, del *Decreto*, nonché le modalità per la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria delle informazioni cui sono tenuti i cosiddetti "agenti pagatori" degli interessi. Il successivo provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25 luglio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2005) ha poi dato attuazione all'articolo 9 del *Decreto* ai fini della richiesta da parte del beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato di non applicazione dell'euroritenuta.

Sulla base di tali provvedimenti di attuazione, gli agenti pagatori dovranno rilevare i dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie del pagamento degli interessi e comunicare le informazioni raccolte all'Agenzia delle Entrate la quale a sua volta provvederà a trasmetterle all'Amministrazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario effettivo. Analogamente, l'Agenzia delle Entrate riceverà dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri le informazioni sui redditi da risparmio percepiti all'estero da persone fisiche residenti in Italia. Prima di analizzare le disposizioni della *Direttiva* e dei citati provvedimenti di attuazione, si fa presente innanzitutto che la Direttiva non incide in alcun modo sulle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri per quanto attiene al trattamento fiscale degli interessi percepiti da soggetti non residenti. Pertanto, i soggetti non residenti in Italia continuano ad essere assoggettati alle imposte sui redditi limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato sulla base del principio di territorialità statuito dall'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni (tuir). In particolare, si ricorda che ai sensi della lettera b), comma 1, del citato articolo 23 del tuir sono imponibili nei confronti dei soggetti non residenti "i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti". In deroga a tale disposizione di carattere generale, sono espressamente esclusi da tassazione, in quanto non si considerano prodotti nel territorio dello Stato, gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali percepiti da tutti i soggetti non residenti. Inoltre, è previsto un regime di esenzione per gli interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari disciplinati dal Decreto legislativo primo aprile 1996, n. 239, nonché per i redditi di capitale derivanti da mutui, depositi e conti correnti (diversi da quelli bancari e postali), da rendite perpetue e prestazioni annue perpetue, da fideiussione o altra garanzia, da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute e di prestito titoli, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono lo scambio di informazioni (cfr. art. 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e art. 26-bis del dpr n. 600 del 1973). Attualmente si tratta dei percettori residenti negli Stati inclusi nella cosiddetta "white list" di cui al Decreto ministeriale 4 settembre 1996 come risultante da successive modifiche ed integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000.

È appena il caso di precisare che i proventi derivanti da prestiti di denaro corrisposti a soggetti non residenti sono assoggettabili alle ritenute di cui all'articolo 26, comma 5, del dpr n. 600 del 1973, e, pertanto, non si

applicano né le disposizioni di esenzione di cui all'articolo 26-bis del dpr n. 600 del 1973, né quelle di esclusione per mancanza di territorialità di cui all'articolo 23 del tuir.

Ad esclusione dei casi in cui è previsto un apposito regime di non imponibilità o un'imposizione definitiva ai sensi di altre specifiche norme, gli interessi percepiti da non residenti sono assoggettati a tassazione - ai sensi del predetto all'articolo 26, comma 5, del dpr n. 600 del 1973 - con applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta da parte del sostituto d'imposta residente. La misura della ritenuta è pari al 12,50 per cento del provento percepito ed è elevata al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato elencati nella cosiddetta "black list" di cui all'articolo 167 del tuir ed indivi duati dal D.M. 21 novembre 2001. In ogni caso, resta ferma l'applicazione della normativa più favorevole prevista in materia dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi in vigore in Italia.

2. Ambito di applicazione della direttiva

Come detto in premessa, la *Direttiva* prevede lo scambio automatico di informazioni fra gli Stati membri relative a determinati pagamenti di interessi eseguiti da operatori economici, che come già detto sono denominati "agenti pagatori", a favore di beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.

I REDDITI DA RISPARMIO OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Con riferimento al campo di applicazione della *Direttiva*, il Consiglio europeo ha convenuto che debbano essere oggetto della comunicazione fra gli Stati membri: i pagamenti di interessi su crediti di qualsiasi natura e, in particolare, i redditi da obbligazioni nazionali o internazionali, gli interessi maturati realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di tali crediti, gli interessi capitalizzati su obbligazioni a tasso zero e su prodotti similari, nonché i redditi distribuiti da fondi di investimento e gli interessi capitalizzati conseguiti attraverso fondi a capitalizzazione nella misura in cui tali redditi o interessi siano connessi a crediti. Rientrano nell'ambito applicativo della *Direttiva* anche i redditi similari derivanti da strutture utilizzate in sostituzione di fondi di investimento collettivo (trust, partnership, ecc.). La definizione di "pagamenti di interessi" fornita dalla *Direttiva* e dalla relativa normativa di attuazione non reca un rinvio alla nozione fiscale di interessi desumibile dalla normativa fiscale nazionale, ma provvede autonomamente ad individuare le fattispecie di proventi da prendere in considerazione.

Il campo di applicazione della *Direttiva* è infatti limitato ai redditi da risparmio qualificabili come interessi "su crediti" secondo la definizione rinvenibile dalla medesima *Direttiva*, con esclusione, quindi, sia dei proventi derivanti da rapporti che, pur sottintendendo un impiego di capitale, comportino una partecipazione alle perdite dell'emittente, sia dei proventi finanziari derivanti da altre forme di investimento, tra cui i rendimenti derivanti dalle prestazioni pensionistiche ed assicurative in qualunque forma erogate, comprese quelle complementari.

Sicuramente rientrano nella nozione di "pagamenti di interessi" i proventi derivanti da tutti i rapporti, cartolarizzati o meno, che comportino la concessione in godimento a terzi di un capitale in denaro con l'obbligo di restituirlo. La normativa fa riferimento, infatti, agli "interessi relativi a crediti di qualsivoglia natura" e a

quelli dei titoli del debito pubblico e delle altre obbligazioni. Rientrano, altresì, nella nozione di interessi ai fini della *Direttiva* i proventi rivenienti dal possesso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con esclusione dei fondi immobiliari. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del *Decreto*, utilizzando una definizione di crediti mutuata da quella adottata nel Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi elaborato in sede OCSE, stabilisce che costituiscono oggetto di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi: a) gli interessi su crediti di qualunque natura; b) gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei suddetti crediti. Sono inoltre considerati "interessi" ai sensi della *Direttiva*: c) i redditi distribuiti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE (cosiddetti "armonizzati"), da taluni altri OICR e da altri soggetti denominati "entità residuali". d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote dei predetti organismi ed entità qualora investano oltre il 40 % del loro attivo nei crediti oggetto della *Direttiva*. A decorrere dal primo gennaio 2011 la percentuale del 40% è ridotta al 25%.

3. Redditi da risparmio esclusi dall'obbligo di comunicazione

Come già anticipato in premessa, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della *Direttiva* in esame esclusivamente gli interessi che derivano da crediti di qualsivoglia natura. Non sono quindi compresi in tale definizione tutti i rapporti aventi ad oggetto l'impiego di capitale, bensì soltanto quelli che siano rappresentativi di un rapporto di mutuo ossia i rapporti giuridici in relazione ai quali vi sia un obbligo di restituzione del denaro e delle altre cose fungibili oggetto del finanziamento.

Non vi rientrano, ad esempio, i redditi derivanti dal possesso di partecipazioni sociali, sia in forma di dividendi che di capital gain, nonché i proventi di natura finanziaria rivenienti da prestazioni pensionistiche complementari, comprese quelle erogate in forma assicurativa. A quest'ultimo proposito si esprime in tal senso il 13° considerando della Direttiva. Non vi rientrano neanche i redditi derivanti dal possesso di quote di fondi di investimento immobiliare in considerazione della loro struttura configurativa che li porta allo svolgimento di una politica di investimento di natura sostanzialmente diversa da quella presa in considerazione dalla Direttiva stessa. Si ritiene, inoltre, che debbano essere esclusi dall'ambito applicativo della *Direttiva* i proventi derivanti da contratti di riporto e di pronti contro termine su titoli e valute, nonché quelli derivanti dal mutuo di titoli garantito, in quanto essi non sono giuridicamente inquadrabili come "interessi" in senso proprio pur sottendendo un credito alla restituzione dei titoli o del capitale impiegato. I proventi relativi ai predetti contratti, essendo determinati come differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli o delle valute, non hanno la caratteristica di essere determinabili in percentuale del capitale impiegato, così come in generale lo sono gli interessi derivanti da crediti. Rimangono tuttavia soggetti agli obblighi di comunicazione imposti dalla Direttiva gli interessi e gli altri proventi dei titoli sottostanti i predetti contratti, pagati nel periodo di durata del rapporto o maturati alla data di cessione a termine dei titoli sottostanti, sempreché si tratti di titoli di credito rientranti nell'ambito oggettivo della Direttiva stessa.

Non rappresentano, altresì, un pagamento di interessi:

- a) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue. In tale caso, non si verifica l'assimilazione agli interessi, ancorché le rendite siano costituite a fronte di un impiego di capitale, per la mancanza di un credito per la restituzione del capitale, produttivo in interessi;
- b) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; anche nella presente fattispecie non sussiste un credito per la restituzione di un capitale;
- c) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti, in quanto la remunerazione non è relativa ad un capitale di credito bensì ad un capitale di rischio. Unica deroga che viene effettuata riguarda gli interessi relativi a finanziamenti che eccedono il limite di fisiologicità di cui all'articolo 98 del tuir: in tal caso, anche se gli interessi eccedenti vengono riqualificati come "utili" ed assoggettati al medesimo trattamento tributario, sono trattati come "interessi" ai fini della *Direttiva* per motivi di semplificazione degli adempimenti degli agenti pagatori;
- d) i redditi derivanti da associazioni in partecipazione e cointeressenza; le remunerazioni di detti contratti caratterizzati da un apporto di capitale o misto sono, infatti, assimilabili agli utili da partecipazione; mentre quelli con apporto di lavoro sono considerati redditi di lavoro o d'impresa;
- e) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, essendo l'erogazione delle prestazioni collegate ad eventi aleatori.

In ogni caso, si fa presente che non rientrano fra gli interessi oggetto della *Direttiva* quelli derivanti da rapporti diversi da quelli di natura finanziaria: ad esempio, interessi per dilazioni di pagamento finalizzate all'acquisizione di beni o servizi .

4. Definizione del beneficiario effettivo

Ai fini della *Direttiva*, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica, residente in un altro Stato membro, che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi. Come specificato nella relazione di accompagnamento alla *Direttiva*, non rilevano in qualità di beneficiari effettivi le società o le altre persone giuridiche, bensì esclusivamente le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa. Infatti, per non imporre agli agenti pagatori oneri amministrativi troppo elevati, la *Direttiva* si applica indipendentemente dal fatto che i pagamenti di interessi costituiscano redditi d'impresa o redditi di capitale per la persona fisica a favore del quale vengono effettuati.

Sempre per esigenze di semplificazione, il destinatario di un pagamento di interessi è considerato, in generale, il beneficiario effettivo di tale pagamento a meno che dimostri di non averlo ricevuto a proprio vantaggio. L'articolo 4 del *Decreto* prevede al riguardo che non rilevano i pagamenti di interessi ad una persona fisica che agisca:

> come agente pagatore a favore di un'altra persona fisica beneficiario effettivo;

- > per conto di altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, inquadrabili nella categoria di agenti pagatori;
- per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo.

In questi casi, i soggetti tenuti alle comunicazioni devono acquisire una dichiarazione della persona fisica che percepisce o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, che attesti la sussistenza di una delle

condizioni sopra indicate.

5. Definizione dell'agente pagatore

Secondo la definizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva, per "agente pagatore" si intende "qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi". Sulla nozione di "operatore economico" la relazione alla Direttiva precisa che esso è rappresentato da "qualsiasi persona fisica o giuridica che paga interessi nel corso della sua attività professionale o commerciale". La relazione prosegue chiarendo che "un operatore economico attribuisce il pagamento di interessi se ha l'incarico di assegnare l'attribuzione individuale degli interessi per conto del beneficiario effettivo. In termini di mercato tale operatore economico sarebbe spesso indicato come collecting agent. Lo scopo di questa definizione è garantire l'identificazione di un solo agente pagatore in ogni data

catena di intermediari". Da ciò discende che quando non vi è coincidenza tra debitore degli interessi e agente pagatore, l'agente pagatore va identificato nell'ultimo intermediario della catena che paga o che attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo. In particolare, l'articolo 1 del *Decreto* individua la categoria dei soggetti, residenti in Italia che, agendo in qualità di agenti pagatori, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati direttamente a persone fisiche, che ne siano beneficiarie effettive, residenti in un altro Stato membro. Rientrano nell'elenco:

- le banche;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- Poste italiane S.p.a.;
- > le società di gestione del risparmio (SGR);
- le società finanziarie;
- le società fiduciarie;
- > ogni altro soggetto, anche persona fisica, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi a persone fisiche non residenti che ne siano beneficiarie effettive.

Sono, inoltre, considerati agenti pagatori le stabili organizzazioni in Italia degli predetti soggetti non residenti.

Le comunicazioni devono essere effettuate da tali soggetti non soltanto quando essi agiscono come debitori del credito che produce gli interessi (come è il caso, ad esempio, dell'emittente di un titolo obbligazionario), ma anche quando essi sono incaricati dal debitore al pagamento degli interessi ovvero quando sono incaricati dal beneficiario alla riscossione degli interessi stessi. In sostanza, quindi, l'agente pagatore – se non è direttamente il debitore del credito - per essere tale, deve avere un incarico dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento degli interessi. Al riguardo, infatti, nella relazione al Decreto è specificato che non sono agenti pagatori "le banche o altre istituzioni autorizzate ad accettare depositi, quando eseguono le operazioni di accredito di interessi sul conto dei propri clienti, a meno che non abbiano esse stesse pagato tali interessi ovvero abbiano avuto un incarico da parte del debitore o del beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento degli interessi". La regola in base alla quale l'agente pagatore va identificato nell'ultimo intermediario della catena che paga o che attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo comporta che anche si tratti di interessi provenienti da agenti pagatori di Paesi tenuti ad applicare la ritenuta prevista dall'articolo 11 della Direttiva (vale a dire Austria, Belgio e Lussemburgo) che vengono attribuiti da un agente pagatore italiano direttamente a persone fisiche non residenti in Italia, la ritenuta stessa non è effettuata e l'agente pagatore italiano provvede ad effettuare le comunicazioni previste dalla Direttiva.

Ciò vale ad esempio nel caso di pagamenti relativi ad interessi distribuiti da OICVM armonizzati, stabiliti in uno dei predetti Stati (Austria, Belgio e Lussemburgo) e commercializzati in Italia e qui pagati a beneficiari effettivi che siano persone fisiche non residenti. In tale ipotesi, la banca corrispondente italiana per il cui tramite il pagamento degli interessi è effettuato, in qualità di agente pagatore, provvede all'effettuazione delle comunicazioni previste. Tale procedura opera sia nell'ipotesi di quote intestate formalmente alla banca corrispondente italiana c/terzi (nominee), sia nel caso in cui le quote siano intestate ai beneficiari effettivi .

LE ENTITÀ RESIDUALI

La *Direttiva* distingue l'ipotesi in cui il pagamento o l'attribuzione di interessi avvenga direttamente a favore della persona fisica, da quella in cui il pagamento o l'attribuzione del pagamento sia a favore di cosiddette "entità residuali".

La previsione di "entità residuali" ha l'evidente scopo di estendere ad esse la definizione di agente pagatore al fine di tener conto di soggetti che, rispetto agli altri intermediari obbligati alle comunicazioni, potrebbero non essere sottoposti ad analoga vigilanza da parte delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati. Il concetto di entità residuale ricomprende tutte quelle figure alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio di un beneficiario effettivo. È importante sottolineare che l'entità assume la veste di agente pagatore con riferimento alla percezione degli interessi da parte sua e non già al ritrasferimento degli stessi agli effettivi beneficiari. In tal senso, vengono denominati "agenti pagatori alla riscossione". Non sono considerate entità, in ossequio al dettato dell'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva:

1. le persone giuridiche;

- 2. i soggetti i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
- 3. gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari armonizzati.

Ed infatti, in linea con la *Direttiva*, l'articolo 1, comma 3, del *Decreto* specifica che sono tenuti agli obblighi di comunicazione, all'atto della riscossione dei pagamenti ricevuti, anche le entità residuali residenti alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a favore di un beneficiario effettivo non residente, a condizione che dette entità siano diverse da una persona giuridica o da un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito d'impresa o da un OICVM armonizzato. Ne consegue che ricadono nella categoria delle entità residuali, ai sensi dell'ordinamento interno:

- 1. gli enti non commerciali privi di personalità giuridica, tra i quali, i comitati, le associazioni e le fondazioni;
- 2. le società semplici e i soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 5 del tuir. Sono equiparati alle società semplici le società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- 3. gli organismi di investimento italiano in valori mobiliari non autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CE;
- 4. i trust, costituiti a norma degli articoli 10 e 11 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, non esercenti attività commerciale, con sede di amministrazione o oggetto principale dell'attività in Italia.

Non sono considerati, invece, entità residuali i fondi pensione e le forme assicurative (cfr. 13° considerando della *Direttiva*) e i fondi immobiliari (cfr. relazione al *Decreto*). Le entità residuali devono assolvere gli stessi obblighi di comunicazione previsti per gli intermediari, con riferimento al momento di ricezione del pagamento, indicandone i beneficiari effettivi (cioè i propri soci/aderenti/beneficiari) qualora si tratti di persone fisiche residenti in altri Stati comunitari, senza attendere il momento dell'effettivo pagamento degli interessi ai beneficiari effettivi stessi. Ovviamente, nessun adempimento sarà, poi, dovuto, allorquando venga effettuato il pagamento di interessi ai beneficiari effettivi. In alternativa, le entità possono scegliere di essere trattate, ai soli fini della *Direttiva*, alla stregua di un OICVM armonizzato. In tale ipotesi, le entità possono dirsi "equiparate" agli OICVM armonizzati.

Tale opzione produce l'effetto di non considerare l'entità residuale agente pagatore all'atto della riscossione degli interessi ma soltanto nel momento in cui corrisponde gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a favore dello stesso. In sostanza, i proventi derivanti dalla partecipazione all'entità equiparata sono trattati come i proventi degli OICVM armonizzati e, pertanto, seguono le medesime regole di comunicazione previste per i redditi derivanti da detti organismi di investimento collettivo . A tal fine, l'entità deve presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate che, in caso di accoglimento, rilascerà un certificato. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005, sono state stabilite le modalità per il rilascio del suddetto certificato e per la sua revoca. Sulla base del citato provvedimento direttoriale, l'istanza deve essere presentata alla

Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto, secondo lo schema allegato al *Decreto* stesso, e deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità:

- A. i dati identificativi del soggetto istante;
- B. i dati identificativi del rappresentante legale o del *trustee*;
- C. l'indirizzo al quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate;
- D. l'opzione per essere trattati come OICVM armonizzato;
- E. la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che:
- ➤ il soggetto è fiscalmente residente in Italia, ovvero che la sede di amministrazione del trust o l'oggetto principale dell'attività è situato in Italia;
- > che il soggetto è un'entità diversa da:
- a) una persona giuridica;
- b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
- c) un OICVM autorizzato ai sensi della Direttiva 85/611/CEE;
- la natura giuridica del soggetto;
- > gli estremi identificativi dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento;
- F. sottoscrizione del rappresentante legale o negoziale o del *trustee*.

La mancata sottoscrizione può essere regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio finanziario. Con specifico riferimento all'indicazione degli estremi identificativi dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento degli OICVM non armonizzati, si precisa che - in mancanza degli estremi identificativi del regolamento – devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione della Banca d'Italia e la specificazione della SGR (denominazione, indirizzo e codice di identificazione fiscale) presso cui l'autorizzazione è depositata unitamente al regolamento.

Il certificato produce effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, per il primo periodo di applicazione, si ritiene che possa farsi decorrere la validità dal primo luglio 2005, in relazione alle istanze presentate dalle entità residuali entro il 31 dicembre 2005, al fine di non creare problemi alle entità medesime italiane che avevano già in corso investimenti presso intermediari esteri al momento di entrata in vigore del *Decreto*. Nei predetti casi in cui al certificato può essere attribuita la decorrenza dal primo luglio

2005, gli uffici emittenti apporranno nel secondo capoverso, in luogo delle parole "dalla data in cui è stato rilasciato", le parole "dal primo luglio 2005". Analogamente, negli stessi casi, nel testo inglese le parole "the date in which it has been issued" sono sostituite con le parole "1 July 2005". Il certificato può essere revocato dall'Agenzia stessa ove risulti l'insussistenza di fatti e circostanze dichiarati dal soggetto o per la sopravvenienza di fatti e circostanze influenti ai fini del rilascio del certificato oppure su richiesta dell'entità. Il provvedimento di revoca della validità del certificato è notificato al soggetto e ha effetti a decorrere dalla data della notifica. Il certificato originale deve essere quindi restituito all'Agenzia delle Entrate emittente entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca. L'entità ha poi l'obbligo di dare immediata notizia della revoca ad ogni operatore economico da cui riceve pagamenti di interessi.

6. Adempimenti posti a carico degli agenti pagatori

Qualora il beneficiario effettivo degli interessi rientranti nell'ambito di applicazione della *Direttiva* sia residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, quest'ultimo è tenuto a rilevare le informazioni relative al beneficiario stesso e al relativo pagamento di interessi e a comunicarle all'Autorità fiscale competente del suo Stato membro di stabilimento.

OBBLIGHI DI RILEVAZIONE

A norma dell'articolo 3 del *Decreto*, gli agenti pagatori devono rilevare l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi del pagamento degli interessi. A tal fine, vengono individuati due distinti criteri per le:

- 1. relazioni contrattuali avviate anteriormente al primo gennaio 2004;
- 2. relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal primo gennaio 2004;

Relazioni contrattuali avviate anteriormente al primo gennaio 2004

Per le relazioni contrattuali avviate prima del primo gennaio 2004, l'identificazione dei beneficiari effettivi e la determinazione della residenza è effettuata sulla base delle informazioni acquisite dall'agente pagatore ai sensi del Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, contenente norme per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Pertanto, l'identità del beneficiario effettivo è determinata mediante la rilevazione del nome, cognome e indirizzo e la sua residenza si considera stabilita nello Stato in cui si trova l'indirizzo permanente. È evidente che tale modalità di identificazione del beneficiario rappresenta una facilitazione per gli agenti pagatori che, nel caso di rapporti instaurati prima del 2004, possono evitare di rideterminare l'identità e la residenza dei propri clienti sulla base della indicazioni della *Direttiva*. Al riguardo, per *relazione contrattuale* si deve intendere un rapporto giuridico connotato da un certo grado di stabilità e persistenza nel tempo (ad esempio, contratti di mutuo, di conto corrente, di gestione individuale, di deposito di titoli). Non possono, invece, essere definite tali le occasionali transazioni che di per sé non presuppongono una relazione sottostante di carattere perdurante.

L'obbligo di identificazione può essere considerato assolto anche per le operazioni successive al primo gennaio 2004 in tutti i casi in cui si verificano le seguenti circostanze:

- > il beneficiario è stato già oggetto di identificazione da parte dell'intermediario prima del primo gennaio 2004;
- ➤ la relazione contrattuale che ha dato luogo all'identificazione è ancora in essere e l'operazione considerata si riferisce a tale relazione ;
- > non è necessario, sulla base della normativa interna, procedere ad una nuova ulteriore identificazione.

Inoltre, sempreché il beneficiario sia stato già identificato dallo stesso agente pagatore per effetto di una relazione contrattuale preesistente al primo gennaio 2004 ed ancora in essere, non è necessario procedere ad un'ulteriore identificazione del beneficiario per le semplici operazioni poste in essere successivamente.

Relazioni contrattuali avviate dal primo gennaio 2004

Per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate dal primo gennaio 2004, l'identità del beneficiario effettivo è determinata mediante la rilevazione del nome, cognome e indirizzo e, nel caso in cui esista, del codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale. Tali dati sono rilevabili dal passaporto o dalla carta d'identità ufficiale presentati dal beneficiario effettivo.

Qualora il codice fiscale non sia indicato sul passaporto, sulla carta d'identità o su qualsiasi altro documento d'identità probante (compreso eventualmente, il certificato di residenza fiscale), l'identità deve essere completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale. Se l'indirizzo non è precisato nel passaporto o nella carta d'identità, questo è determinato in base a qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. La residenza si considera stabilita nello Stato in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario ed è determinata sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identità ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Nel caso in cui una persona fisica – nonostante presenti un passaporto o una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro - si dichiari residente in uno Stato terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente dello Stato terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia stabilita nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale. Tali modalità di rilevazione del beneficiario devono ritenersi applicabili, a norma dell'articolo 11 del *Decreto*, anche ai residenti dei territori dipendenti o associati con i quali l'Italia ha stipulato accordi internazionali. In particolare, vanno rilevati i dati relativi ai soggetti residenti nei seguenti territori nei confronti dei quali l'Italia è tenuta all'invio delle comunicazioni:

Jersey;

- Guernsey
- Isle of Man;
- > Antille Olandesi:
- > British Virgin Islands
- Montserrat
- > Aruba.

Infine, si fa presente che anche Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera (i cosiddetti "*Paesi terzi chiave*") hanno stipulato accordi con la Comunità europea, tutti entrati in vigore nel periodo maggio-giugno 2005, che stabiliscono misure equivalenti a quelle definite dalla *Direttiva*. In particolare i predetti Stati operano le ritenute sugli interessi corrisposti a beneficiari residenti in Paesi dell'Unione. Tuttavia, nessuno di tali trattati prevede l'invio automatico di comunicazioni da parte di Paesi dell'Unione europea relativamente agli interessi attribuiti a residenti nei predetti Stati terzi.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Costituiscono oggetto di comunicazione:

- a) l'identità e la residenza del beneficiario effettivo (secondo le indicazioni fornite al paragrafo 1.5);
- b) la denominazione e indirizzo;
- c) il numero di conto del beneficiario effettivo (codice IBAN) o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi (quale, ad esempio, il codice ISIN per i titoli, il codice SWIFT o altro);
- d) le informazioni relative al pagamento di interessi.

Con specifico riferimento alle informazioni relative al pagamento di interessi l'articolo 8 della *Direttiva* individua le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare. Dette informazioni si differenziano a seconda della categoria di "pagamento di interessi" e possono riguardare:

- l'importo degli interessi pagati o;
- > l'intero importo della distribuzione ovvero l'intero importo della cessione, del riscatto o del rimborso.

Sulla base della medesima disposizione, inoltre, gli Stati membri possono limitare le informazioni minime - riguardo al pagamento di interessi - all'intero importo degli interessi o dei redditi e all'intero importo dei

proventi per l'ipotesi della cessione, del riscatto o del rimborso. La scelta operata dal legislatore italiano è stata quella di comunicare un "dato complessivo".

In particolare, così come anche stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'8 luglio 2005 in tema di modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005, deve essere comunicato:

- ➤ l'ammontare degli interessi pagati a accreditati, per gli interessi su crediti pagati o accreditati su un conto (es. interessi su depositi e conti correnti, cedole dei titoli obbligazionari);
- ➤ l'intero ammontare del corrispettivo della cessione o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto, per gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti (es. interessi realizzati al rimborso o al riscatto di obbligazioni a tasso zero, di obbligazioni emesse sotto la pari);
- ➤ l'intero ammontare dei redditi distribuiti da OICVM armonizzati, dalle entità residuali ad essi equiparate, da organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori della Comunità europea;
- ➤ l'ammontare del corrispettivo della cessione o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto, per i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote in OICVM armonizzati, in entità ad essi equiparate e in organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori della Comunità europea;
- ➤ l'ammontare degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri di un'entità residuale per i quali sussista l'obbligo di comunicazione, per gli interessi pagati o accreditati ad un'entità residuale residente che non ha optato per essere trattata come un OICVM armonizzato;
- ➤ l'ammontare totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'entità, per gli interessi pagati o accreditati ad un'entità residuale non residente che non ha optato per essere trattata come un OICVM armonizzato.

Nel caso di conti intestati a più soggetti che non si trovino tutti nelle medesime condizioni (ad esempio, in quanto residenti in diversi Paesi dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi), si ritiene che le comunicazioni debbano essere effettuate in modo che ogni Stato riceva esclusivamente i dati relativi ai beneficiari propri residenti. A tal fine, gli agenti pagatori italiani sono tenuti a comunicare per ogni beneficiario residente in un altro Stato dell'Unione Europea i soli interessi ad esso attribuibili. Nel caso in cui non vi siano elementi sufficienti per individuare la percentuale di attribuzione degli interessi a ciascun beneficiario, i redditi devono essere attribuiti in parti uguali a tutti i cointestatari.

Ovviamente rimane ferma la possibilità da parte del soggetto di dimostrare di non aver ricevuto il pagamento a proprio vantaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della *Direttiva*. Diversamente, qualora in un conto intestato a più soggetti vengano accreditati redditi derivanti dalla partecipazione o da quote di OICVM intestate soltanto ad uno solo o ad alcuni dei soggetti, la comunicazione deve avere ad oggetto esclusivamente i dati relativi ai beneficiari effettivi di tali redditi in proporzione alle quote detenute. Lo stesso

dicasi qualora gli interessi di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 6, comma 1, della *Direttiva* derivino da crediti la cui titolarità sia attribuibile soltanto ad uno o ad alcuni dei cointestatari del conto. Se il conto corrente su cui vengono accreditati gli interessi ha un'intestazione diversa dal deposito dei titoli da cui tali interessi derivano, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con riferimento all'intestatario o agli intestatari del deposito titoli che, in linea generale, possono essere considerati, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del *Decreto*, gli effettivi beneficiari, dal momento che sono questi i soggetti che ricevono il pagamento degli interessi relativi ai titoli detenuti nel conto stesso.

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI

Le modalità e i termini di trasmissione dei dati informativi all'Amministrazione finanziaria sono stati definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del *Decreto*, con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni relative all'anno solare precedente è il 30 aprile di ciascun anno. A tal fine, deve essere utilizzato il servizio telematico Entratel o Internet. L'Agenzia delle Entrate comunicherà le informazioni agli altri Stati membri entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi. Si applicheranno, ove non contrastino con la normativa in esame, le disposizioni contenute nella Direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le Autorità competenti in materia di imposte dirette. In particolare, l'articolo 9, comma 3, della *Direttiva* dispone espressamente che l'articolo 8 ("*Limiti allo scambio di informazioni*") della citata Direttiva 77/799 non trova applicazione nella materia in esame, con la conseguenza che anche i Paesi che applicano la ritenuta devono ricevere le informazioni dagli altri Stati membri che attuano lo scambio di informazioni senza che sia strettamente rispettata la condizione di reciprocità ai fini del previsto scambio automatico. A norma dell'articolo 6, comma 2, del *Decreto* nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro; nei casi in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.

7. Euro ritenuta

Come già anticipato in premessa, il sistema di scambio automatico di informazioni non riguarda inizialmente l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo che durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10 della *Direttiva* non sono tenuti all'invio delle comunicazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nel proprio interno, pur mantenendo il diritto a riceverle in relazione agli investimenti effettuati all'estero dai propri residenti. Durante tale periodo, detti Stati prelevano una ritenuta alla fonte (cosiddetta "*euroritenuta*") nella misura del 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente. I predetti Stati hanno, comunque, facoltà, all'interno del periodo transitorio, di modificare autonomamente la propria decisione, per passare al sistema delle comunicazioni nominative .

Al riguardo, si osserva che gli interessi su cui è applicata la ritenuta alla fonte sono, in linea di principio, gli stessi che formano oggetto di comunicazioni nominative. Peraltro, l'articolo 11 della *Direttiva* sancisce il principio di commisurazione del prelievo "proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo". Ciò implica che l'agente pagatore – sempreché in possesso delle adeguate informazioni – debba applicare la ritenuta sulla sola quota di interessi maturata nel periodo di possesso del titolo di credito o di

detenzione del credito stesso. Inoltre, l'applicazione della ritenuta alla fonte da parte dello Stato membro dell'agente pagatore non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario di assoggettare a tassazione gli stessi redditi secondo la propria legislazione interna, fatta salva l'osservanza del trattato, ossia avendo cura di assicurare l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito. A norma del successivo articolo 12 della *Direttiva*, il gettito derivante dall'euroritenuta deve essere ripartito con gli Stati membri di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. In particolare, il trasferimento di una quota pari al 75% della ritenuta deve essere effettuato da parte dello Stato membro dell'agente pagatore entro i sei mesi successivi al termine del proprio anno fiscale. Sul punto, la relazione precisa che all'atto di tale trasferimento non è dovuta alcuna informazione circa l'identità del beneficiario effettivo . In deroga all'applicazione della ritenuta alla fonte, il beneficiario effettivo del pagamento di interessi può chiedere all'agente pagatore che non venga prelevata la ritenuta, dietro rinuncia all'anonimato fiscale. A tal fine, l'articolo 13 della *Direttiva* individua due differenti modalità:

- a) una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti che riceve ;
- b) una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta alla fonte se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 25 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2005 - rettificato con comunicato del Direttore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2005 – ed emanato in attuazione dell'articolo 9 del *Decreto*, sono state individuate le modalità di presentazione dell'istanza e i suoi requisiti, nonché i termini e le modalità di rilascio del certificato. Il provvedimento ha altresì approvato lo schema di istanza per il rilascio del certificato. L'istanza per il rilascio del certificato - valido ai fini della non applicazione dell'euroritenuta da parte degli Stati membri che abbiano adottato la procedura sub b) – può essere presentata dalle persone fisiche residenti in Italia, beneficiarie effettive di pagamenti di interessi eseguiti da agenti pagatori stabiliti negli Stati membri autorizzati a prelevare la predetta ritenuta.

L'istanza, in carta libera, deve essere presentata all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del beneficiario e deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) nome e cognome del soggetto beneficiario effettivo;
- b) codice fiscale, residenza anagrafica e, se diverso dalla residenza anagrafica, domicilio fiscale;
- c) denominazione, oppure nome e cognome, e indirizzo dell'agente pagatore non residente tenuto all'applicazione della ritenuta;
- d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:

- che il soggetto è residente ai fini fiscali in Italia;
- > che il soggetto è il beneficiario effettivo dei pagamenti di interessi eseguiti dall'agente pagatore;
- ➤ il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, i dati identificativi del titolo di credito che produce gli interessi, inclusi quelli relativi alla quantità (codice ISIN di ciascun titolo o, se tale codice non è noto, i seguenti elementi: emittente, tasso, ove previsto, data di emissione e maturazione, denominazione, valuta);
- e) sottoscrizione del beneficiario effettivo.

La mancata sottoscrizione può essere sanata se l'interessato provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio locale. Il certificato rilasciato dall'Agenzia è valido per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del rilascio. La presentazione del certificato all'agente pagatore ha come effetto quello della non applicazione della ritenuta alla fonte. Il provvedimento in commento si applica anche ai fini della procedura prevista dall'articolo 9 dell'Accordo tra la Comunità Europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite dalla *Direttiva*, nonché in attuazione delle analoghe disposizioni contenute negli accordi internazionali conclusi dall'Italia con taluni dei territori indipendenti e associati elencati nell'allegato B al *Decreto* (ossia: Jersey, Guernsey, Isle of Man, Antille Olandesi, British Virgin Islands, Turks and Caicos) qualora questi adottino la medesima procedura ai fini della non applicazione della ritenuta.

8. Eliminazione delle doppie imposizioni

Al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta, l'articolo 10 del *Decreto*, in linea con quanto stabilito dall'articolo 14 della *Direttiv*a, riconosce al beneficiario effettivo un credito di imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del tuir. È inoltre stabilito che se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta operata, il beneficiario effettivo può chiedere il rimborso di tale differenza ovvero dell'intera ritenuta o, in alternativa, utilizzare la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al rimborso della ritenuta o alla compensazione della differenza possono ricorrere anche i contribuenti ai quali non sia applicabile l'articolo 165 del tuir. È il caso dei redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del residente italiano in quanto sottoposti ad imposizione definitiva tramite una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva o mediante l'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, gli interessi su depositi o conti correnti esteri, interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari emessi all'estero). Inoltre, qualora sugli stessi interessi – oltre alla ritenuta applicata dagli agenti pagatori di Austria, Belgio e Lussemburgo – sia applicata un'imposta ai sensi delle normativa nazionale dello Stato da cui provengono gli interessi o ai sensi di disposizioni contenute in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, quest'ultima va imputata prioritariamente rispetto alla ritenuta prevista dalla *Direttiva*, ai fini del calcolo del credito d'imposta di cui all'articolo 165 del tuir.

È il caso, ad esempio, di interessi dovuti da un debitore francese pagati da un agente pagatore lussemburghese ad un beneficiario effettivo italiano. In tal caso il credito d'imposta e la relativa detrazione devono essere comunque calcolati separatamente per ciascun Stato, secondo quanto disposto dall'articolo 165, comma 3, del tuir. Pertanto, con riferimento ad interessi compresi nel reddito complessivo, deve essere detratto prioritariamente dall'imposta netta il credito relativo alla ritenuta operata sulla base di disposizioni convenzionali o nazionali, determinato in base all'articolo 165 del tuir, e, successivamente, qualora vi sia capienza, può essere operata la detrazione relativa alla ritenuta operata ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva. Se il credito d'imposta ottenibile in tal modo non è sufficiente per eliminare totalmente la doppia imposizione, il contribuente può chiedere il rimborso della parte rimanente della ritenuta. In alternativa al rimborso, qualora ne ricorrano le condizioni, il contribuente può utilizzare la modalità di compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con riferimento invece ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e che sono gravati da ritenute nazionali o convenzionali e da ritenute previste dalla Direttiva, il contribuente italiano può chiedere direttamente il rimborso delle sole ritenute applicate ai sensi della Direttiva. In alternativa, anche in questo caso, può utilizzare la predetta modalità di compensazione di cui al Decreto legislativo n. 241 del 1997. Ovviamente, in tali casi non sarà possibile ottenere, ai sensi della normativa nazionale, l'eliminazione della doppia imposizione per le ritenute operate sulla base della normativa vigente nel Paese della fonte del reddito.

9. Decorrenza

Come anticipato in premessa, l'articolo 17, paragrafo 2, della *Direttiva*, aveva inizialmente stabilito la decorrenza delle disposizioni ivi contenute alla data del primo gennaio 2005. Successivamente, il Consiglio con decisione del 19 luglio 2004 – modificando la citata disposizione della *Direttiva* – ha prorogato tale decorrenza al primo luglio 2005. Al riguar do, in sede di Consiglio ECOFIN del 12 aprile 2005 è stato specificato che ricadono nell'ambito applicativo della *Direttiva* esclusivamente gli interessi maturati a partire da tale data. Tuttavia, il *Decreto* di attuazione della *Direttiva* ha previsto all'articolo 12 che le disposizioni "si applicano ai pagamenti di interessi effettuati a decorrere dal primo luglio 2005" privilegiando il principio di cassa, piuttosto che quello di maturazione degli interessi stessi. Tale impostazione è coerente con la scelta operata dallo Stato italiano di avvalersi dell'opzione prevista dall'articolo 8 della *Direttiva*, in base alla quale gli Stati membri possono limitare le informazioni minime all'intero importo degli interessi o dei redditi e all'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso pagati a decorrere dal primo luglio 2005, anche se maturati

anteriormente.

CAPITOLO SECONDO: IL CORRETTIVO IRES

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 193/L alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del primo dicembre 2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 18 novembre 2005, n. 247 (di seguito, *Decreto*) recante disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società (ires), nonché altre disposizioni tributarie. Con riferimento alla disciplina relativa alla tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di natura finanziaria – già illustrata nelle circolari n. 26/E del 16 giugno 2004 e n. 52/E del 10 dicembre 2004 – il citato *Decreto* correttivo contiene norme che possono suddividersi in: 1. disposizioni di carattere interpretativo e di coordinamento che esplicano effetti fin dalla data di entrata in vigore della riforma dell'ires, ossia per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal primo gennaio 2004; 2. disposizioni di carattere procedimentale che riguardano l'attività dei sostituti d'imposta che hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del *Decreto*, ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (2 dicembre 2005) ovvero dal periodo d'imposta che ha inizio dal primo gennaio 2006; 3. disposizioni di carattere innovativo che entrano in vigore nel periodo d'imposta che inizia a decorrere dal primo gennaio 2006. Tra le variazioni normative di maggior rilievo si evidenzia quella che ha modificato la definizione dei titoli esteri similari alle azioni e quella che ha delineato un diverso regime di tassazione per le operazioni di cessione di partecipazioni in società non residenti aventi sede in Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

2. Redditi di capitale

L'articolo 2 del *Decreto* interviene nel modificare talune disposizioni dell'articolo 44 e dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (tuir) recanti, rispettivamente, l'individuazione dei proventi che danno luogo a redditi di capitale, nonché le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'ires e dei proventi assimilati.

ASSIMILAZIONE FISCALE DEI TITOLI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ESTERI ALLE AZIONI

Come noto, l'articolo 44, comma 2, lettera b), del tuir – nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal *Decreto* correttivo - assimilava alle azioni e alle quote di Srl le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società ed enti non residenti a condizione che la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, fosse stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9, del tuir.

Tale soluzione prescindeva, quindi, dall'effettiva deducibilità delle remunerazioni dal reddito d'impresa prevista dalla normativa del Paese del soggetto non residente e doveva leggersi nella sua accezione più ampia, ossia riferita non solo alle vere e proprie partecipazioni al capitale o al patrimonio, ma anche a tutti gli strumenti finanziari di natura partecipativa la cui remunerazione fosse totalmente collegata ai risultati economici della

società partecipata. In sostanza, come specificato nella circolare n. 26/E del 2004, per poter usufruire dello stesso trattamento fiscale degli utili, i proventi erogati da soggetti non residenti devono derivare da titoli o strumenti finanziari che avessero le caratteristiche di "equity" e non di finanziamenti. Sulla base di tale disposizione, quindi, si era creata una sostanziale differenza tra i titoli emessi da soggetti residenti in Italia e titoli emessi da soggetti non residenti:

1. per i titoli emessi da soggetti residenti in Italia - a norma della lettera a), del comma 2, dell'articolo 44 del tuir - è sufficiente la previsione di una remunerazione totalmente legata ai risultati economici di un'impresa (o di una società appartenente al suo gruppo o di un singolo affare), per assimilare il titolo o lo strumento ad una partecipazione azionaria, indipendentemente dal rapporto sottostante in base al quale il titolo è stato creato. In questi casi, infatti, il titolo è considerato "partecipativo" anche se incorpora un rapporto di mutuo;

2. per i titoli emessi da soggetti non residenti – a norma della lettera b), del comma 2, dell'articolo 44 del tuir - l'assimilazione opera esclusivamente alla duplice condizione che essi rappresentino una partecipazione al patrimonio della società e che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. In sostanza deve trattarsi di titoli "equity" e non di titoli di debito. Tale discriminazione era giustificata dalla circostanza che, a fronte dell'applicazione del regime agevolato sui dividendi, per le società italiane il legislatore ha imposto un'espressa indeducibilità degli utili e delle remunerazioni erogate (art. 109, comma 9, del tuir). Mentre, per i titoli e strumenti finanziari esteri la norma si fonda sulla presunzione che quelli caratterizzati da una partecipazione al capitale di rischio abbiano una remunerazione che, nell'ordinamento giuridico dell'emittente sia considerata indeducibile dal reddito, analogamente a quanto previsto nell'ordinamento italiano e non sia trattata come un costo deducibile.

Ciò posto, l'articolo 2 del *Decreto* correttivo ha soppresso la citata lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 e ha ricondotto la disciplina dell'assimilazione alle azioni dei titoli esteri nell'ambito della lettera a) del medesimo comma 2 finora riservata ai soli strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Italia.

In particolare, sulla base del secondo periodo di tale disposizione, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti si considerano similari alle azioni alla sola condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente. Tale disposizione ha dunque inteso eliminare la discriminazione che la previgente formulazione della norma aveva creato a danno degli strumenti finanziari esteri, prevedendo che sia verificato, nell'ambito della legislazione estera, l'effettivo trattamento della remunerazione dei titoli esteri come vero e proprio dividendo e la sua conseguente indeducibilità dal reddito dell'emittente estero. Pertanto, ai fini dell'assimilazione alle azioni, le partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti devono presentare le seguenti caratteristiche:

1. la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);

2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

La modifica è finalizzata, pertanto, ad attribuire alle remunerazioni derivanti da titoli e strumenti finanziari di fonte estera il regime fiscale previsto dall'ordinamento interno per gli utili nel presupposto che gli stessi siano considerati tali anche nel Paese del soggetto erogante e ciò al fine di evitare salti d'imposta ovvero fenomeni di doppia esclusione dal reddito. Anche sulla base della nuova formulazione della norma, viene confermato che tali requisiti devono sussistere sia ai fini dell'assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari esteri sia ai fini dell'assimilazione delle azioni estere ossia delle vere e proprie partecipazioni al capitale o al patrimonio di società estere.

Non è più richiesto, invece, la condizione che i suddetti strumenti rappresentino una partecipazione al patrimonio della società ossia che abbiano le caratteristiche di "equity": pertanto, l'assimilazione ora si applica anche a strumenti di debito sempreché siano rispettati i sopra elencati requisiti. In particolare, con riferimento al requisiti indicato nel punto sub 1, si precisa che la partecipazione ai risultati economici deve essere effettiva (così come per i titoli italiani) e non è sufficiente che la remunerazione sia soltanto parametrata agli utili della società né tantomeno che sia collegata esclusivamente a parametri finanziari (es. andamento di un indice, di prezzi o di valori di titoli azionari e obbligazionari) ovvero a parametri diversi dai risultati economici di un'impresa o di un affare. Per quanto riguarda poi la verifica dell'effettivo trattamento fiscale che ai titoli e agli strumenti finanziari esteri viene accordato dalla legislazione del Paese estero di residenza dell'emittente di cui al punto sub 2, la norma prevede che l'indeducibilità debba risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso ovvero da altri elementi certi e precisi. A quest'ultimo proposito, si ritiene che possa valere una semplice attestazione della società emittente senza la necessità che essa sia asseverata dall'autorità fiscale estera, così come possono essere validamente utilizzate le dichiarazioni dei redditi o altra documentazione fiscale del soggetto estero, nonché un'attestazione dell'indeducibilità fornita dall'autorità fiscale estera o da istituzioni riconosciute dalle autorità pubbliche (ad esempio, mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede o information provider di qualificata esperienza). In mancanza della dichiarazione di parte o di altra documentazione prodotta dall'emittente o delle predette attestazioni, si ritiene che l'indeducibilità delle remunerazioni delle azioni e degli strumenti finanziari esteri possa essere dimostrata attraverso la sussistenza di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell'emittente che statuiscono in modo inequivocabile tale non deducibilità. Tale documentazione deve essere richiesta dal sostituto d'imposta che interviene nella riscossione degli utili e delle remunerazioni di fonte estera ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del dpr 29 settembre 1973, n. 600, sempreché relativi a partecipazioni non qualificate – come definite dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del tuir.

La sussistenza della medesima documentazione è altresì *conditio sine qua non* per l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto prevista dallo stesso articolo 27, comma 4, del dpr n. 600 del 1973 per le remunerazioni relative a partecipazioni qualificate. Con riferimento agli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate non relative all'impresa è prevista, infatti, l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 12,50 per cento su un imponibile ridotto al 40 per cento, con conseguente obbligo dichiarativo e scomputo

del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Si ricorda, inoltre, che la ritenuta, sia a titolo d'imposta sia a titolo d'acconto, si applica sul cosiddetto "netto frontiera" ossia sull'importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero di residenza. Il descritto regime si applica qualora i dividendi provengano da una società che non risiede in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata per i quali, invece, sono previste delle regole speciali (cfr. successivo paragrafo 2.1). In mancanza di un intermediario ovvero qualora le remunerazioni di fonte estera siano percepite direttamente all'estero, il contribuente è tenuto a richiedere e conservare tale documentazione ai fini della loro corretta tassazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. In conclusione, alle remunerazioni delle partecipazioni e degli strumenti finanziari di fonte estera che presentano i requisiti richiesti dalla norma si rende applicabile il regime previsto per le azioni di fonte italiana che comprende, oltre a quello previsto per i dividendi, anche quello per le plusvalenze derivanti dal realizzo dei suddetti titoli nelle sue differenti articolazioni applicabili per i soci persone fisiche, per i soci imprenditori soggetti ad IRE e per i soci soggetti ad ires.

Per i titoli e gli strumenti finanziari che non presentano queste caratteristiche bisognerà di volta in volta verificare, a seconda del rapporto che ha dato origine al titolo o allo strumento finanziario, se essi possano rientrare o meno tra le obbligazioni ed i titoli similari. Al riguardo, si ricorda che le obbligazioni vere e proprie sono identificate in funzione del diritto al rimborso integrale del capitale, come valore minimo assicurato, alla scadenza del prestito. A quest'ultimo proposito si precisa che la scadenza del prestito può anche non essere ancorata ad una data precisa, ma può essere legata alla durata della società o alla sua liquidazione qualora la società sia costituita a tempo indeterminato (come espressamente consentito dall'articolo 2328, comma 2, n. 13), del codice civile).

Qualora, invece, non sia assicurato il rimborso integrale del capitale mutuato - in mancanza dei requisiti previsti per il loro inquadramento come azioni o titoli assimilati - i titoli e gli strumenti finanziari rientrano, più genericamente, tra i titoli di massa indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c-*ter*) del tuir che, se produttivi di redditi di capitale (ossia se derivanti da un impiego del capitale), rientrano nella disciplina dei titoli atipici di cui all'articolo 5 del Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649. Tali disposizioni – avendo portata innovativa - hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio 2006.

ASSIMILAZIONE AGLI UTILI DELLE REMUNERAZIONI DEI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E COINTERESSENZA

Per uniformità di trattamento, la medesima disciplina riservata agli utili derivanti da partecipazioni estere è estesa alle associazioni in partecipazione in cui l'associante è non residente. Infatti, l'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 3), del *Decreto* ha aggiunto un periodo al comma 2 dell'articolo 47, del tuir, in base al quale la remunerazione percepita dall'associato è assimilata all'utile sempreché la stessa sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza dell'associante e a condizione che tale indeducibilità risulti da una dichiarazione di quest'ultimo o da altri elementi certi e precisi. A quest'ultimo proposito valgono le precisazioni fornite nel precedente paragrafo. Verificandosi tale condizione, si rende applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza di cui all'articolo 2554 del codice civile, non qualificati ossia caratterizzati da un apporto di

denaro non superiore al 5 o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. In mancanza di un intermediario ovvero qualora le remunerazioni di tali contratti siano percepite direttamente all'estero, il contribuente è tenuto a includerle nella dichiarazione dei redditi e ad autoliquidare l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento ai sensi dell'articolo 18 del tuir. Per le remunerazioni dei contratti di tipo "qualificato" ossia nei casi in cui il valore dell'apporto di capitale sia superiore alle predette percentuali è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto prevista dall'articolo 27, comma 4, del dpr n. 600 del 1973 su un imponibile ridotto al 40 per cento. Inoltre, sulla base del nuovo periodo aggiunto al comma 2 dell'articolo 47 del tuir, è ora precisato che, qualora non sia rispettata la condizione della indeducibilità delle remunerazioni dal reddito dell'associante estero, le remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza concorrono alla formazione del reddito dell'associato per il loro intero ammontare.

Tali disposizioni hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio 2006.

Sempre in materia di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, il medesimo articolo 2, comma 2, del *Decreto* apporta talune modifiche di coordinamento all'articolo 47 del tuir. In particolare, la lettera a), n. 2) - uniformandosi al criterio individuato dall'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 - prevede che il patrimonio netto contabile cui fare riferimento per valutare il superamento o meno delle percentuali ivi previste per configurare il contratto di associazione in partecipazione "qualificato" o "non qualificato" è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Il suddetto criterio si applica a tutti i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza caratterizzati da una apporto diverso da quello di opere e servizi, conclusi sia con associanti residenti che con associanti residenti. Sempre nell'ambito dell'articolo 47, comma 2, del tuir, la lettera a), n. 1) del comma 2 del medesimo articolo 2 del *Decreto* ha sostituito le parole "*Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'art. 44*" con le parole "*Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)*" al fine di utilizzare la medesima terminologia di cui al comma 4 del medesimo articolo 47 relativamente alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Tali disposizioni di mero coordinamento si rendono applicabili fin dal primo periodo d'imposta in cui è entrata in vigore la riforma dell'ires ossia dai periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio 2004.

REMUNERAZIONI CORRISPOSTE DA SOCIETÀ RESIDENTI IN PAESI O TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Come noto, a norma dell'articolo 47, comma 4, del tuir, in deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile, qualora gli utili derivanti da partecipazioni qualificate siano distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non si consegua l'effetto di localizzare ivi i relativi redditi. In particolare, si tratta di utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata elencati nella cosiddetta "black list" di cui all'articolo 167 del tuir ed individuati nel D.M. 21 novembre 2001. Al riguardo, l'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1), del

Decreto correttivo ha sostituito nell'ambito del citato comma 4 dell'articolo 47 del tuir l'espressione: "utili provenienti" da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato con quella di "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" dai medesimi soggetti, al fine di rendere maggiormente esplicito che la tassazione integrale degli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata deve intendersi riferita anche agli utili relativi a titoli e agli strumenti similari alle azioni.

Tale modifica mira inoltre a chiarire che la norma si riferisce alle sole remunerazioni "corrisposte" direttamente dalle società residenti nei cosiddetti "paradisi fiscali" e ivi assoggettate ad una tassazione privilegiata e non anche alle remunerazioni in ogni caso "provenienti" dalle predette società in quanto, ad esempio, distribuiti attraverso altra società, anello intermedio della catena partecipativa, situata in uno Stato non incluso nella "black list". Il suddetto intervento normativo, avendo natura interpretativa, si rende applicabile sin dal periodo d'imposta di entrata in vigore della riforma dell'ires. Inoltre, la stessa lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del Decreto al n. 2), modificando il comma 4 dell'articolo 47 del tuir, ha specificato che la tassazione integrale degli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata deve intendersi riferita anche alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione. Quest'ultima disposizione ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio 2006.

3. Modifiche in materia di ritenute alla fonte e imposte sostitutive

Le modifiche apportate dall'articolo 14 del *Decreto* correttivo all'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 sono dirette sia ad ampliare l'ambito soggettivo dei sostituti di imposta, sia ad innovare la disciplina delle ritenute dei dividendi nel caso in cui la persona fisica risulti possessore di particolari tipologie di partecipazioni.

REMUNERAZIONI CORRISPOSTE DA SOCIETÀ RESIDENTI IN PAESI O TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Come già accennato, sulla base del regime fiscale finora vigente, sugli utili corrisposti da tutte le società ed enti non residenti nel territorio dello Stato a persone fisiche residenti, in relazione a strumenti finanziari e partecipazioni non qualificate e non relative ad un'impresa commerciale, il soggetto che interveniva nella loro riscossione operava una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta. La medesima ritenuta era estesa anche agli utili corrisposti da società ed enti non residenti agli associati dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del tuir, ossia di associazione in partecipazione e cointeressenza, conclusi con società estere, sempreché tali contratti fossero assimilabili alle partecipazioni non qualificate, ossia se il valore dell'apporto non sia superiore al 5 o al 25 per cento del patrimonio netto contabile della società. In sostanza, gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate e i proventi equiparati erano assoggettati ad un regime fiscale sostitutivo (ritenuta da parte del sostituto d'imposta ovvero autoliquidazione dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 18 del tuir) anche se l'erogante risiedeva in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata. Con la modifica apportata nel comma 4 dell'articolo 27 del D.P.R n. 600 del 1973, si è ritenuto necessario prevedere l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto per le remunerazioni derivanti da partecipazioni , strumenti finanziari non qualificati in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In tal caso, i dividendi e le

remunerazioni equiparate concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 100 per cento. Lo stesso regime si applica agli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del tuir stipulati con associanti non residenti, a prescindere dalla circostanza che i titoli dell'associante siano negoziati in mercati regolamentati Rimane ferma la possibilità da parte del percettore di dimostrare, mediante l'esibizione al sostituto di un interpello positivo al momento della percezione dei dividendi, il rispetto delle condizioni previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del tuir; in tal caso si applicherà la ordinaria disciplina degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta. Sugli utili e remunerazioni di partecipazioni e strumenti finanziari non qualificati in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta pari al 12,50 per cento da applicare sull'intero ammontare corrisposto. Al riguardo, si ricorda che per titoli negoziati nei mercati regolamentati si intendono quelli negoziati, sia nei mercati individuati dal D.Lgs, 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sia quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede. Nulla è modificato, inoltre, con riferimento agli utili e remunerazioni derivanti da partecipazioni qualificate distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non si conseguiva l'effetto di localizzare ivi i relativi redditi. Sui predetti utili il sostituto d'imposta applica una ritenuta alla fonte del 12,50 per cento a titolo d'acconto su un imponibile del 100 per cento. La riduzione dell'imponibile al 40 per cento si applica esclusivamente qualora il sostituto d'imposta abbia ricevuto dal contribuente copia della risposta positiva all'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate da cui risulta che i redditi imputati dalla società partecipata siano stati regolarmente assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria. Il beneficiario del reddito deve altresì comunicare all'intermediario, sotto la propria responsabilità, la parte di reddito non tassabile, per effetto del citato articolo 167, comma 7, del tuir. Rimane fermo, inoltre, che la ritenuta, sia a titolo d'imposta sia a titolo d'acconto, si applica sul cosiddetto "netto frontiera" ossia sull'importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero di residenza. Tali disposizioni si applicano ai proventi percepiti a decorrere dai periodi d'imposta che hanno inizio dal primo gennaio 2006.

Ampliamento dell'ambito soggettivo: imprenditori individuali e società di persone

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, nel comma 1 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 si è reso necessario estendere la qualifica di sostituto d'imposta agli imprenditori individuali e alle società di persone e soggetti equiparati, anche in contabilità c.d. "semplificata", qualora gli stessi corrispondano una remunerazione agli associati persone fisiche per i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del tuir, aventi le caratteristiche per essere inquadrati come "non qualificati".

DISTRIBUZIONE DI UTILI DI FONTE ITALIANA IN OCCASIONE DI RIPARTIZIONE DI RISERVE DI CAPITALE

Come noto, a norma del comma 5 dell'articolo 47 del tuir non costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all'ires a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi costituiti

con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Le somme o il valore dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. L'eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale e non derivante da un evento realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale tra le fattispecie che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria. Con le modifiche introdotte nel comma 1-bis dell'articolo 27 citato è stato innanzitutto previsto che le particolari modalità di applicazione della ritenuta alla fonte previste con riferimento agli utili distribuiti in occasione di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società o ente (ipotesi di cui all'articolo 47, comma 7, del tuir) si rendono applicabili anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio in occasione della ripartizione di riserve di capitale e degli altri fondi di cui all'articolo 47, comma 5, del tuir. Anche in queste ultime ipotesi è ora consentito applicare la ritenuta alla fonte soltanto sulla parte delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dal socio eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Naturalmente la ritenuta va effettuata soltanto per le fattispecie in relazione alle quali l'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 trova applicazione e quindi, per gli utili di fonte italiana attribuiti alle persone fisiche residenti, se la partecipazione non è qualificata e non è relativa ad un'impresa commerciale. La nuova disposizione si applica ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del *Decreto* correttivo (ossia dal 2 dicembre 2005).

DISTRIBUZIONE DI UTILI DI FONTE ESTERA IN OCCASIONE DI RIPARTIZIONE DI RISERVE DI CAPITALE E DI RECESSO, ESCLUSIONE, RISCATTO E RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE

Le modifiche apportate al comma 1-bis dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973 producono effetti anche qualora gli utili distribuiti in occasione degli eventi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del tuir siano percepiti da parte di persone fisiche residenti che partecipano in società ed enti non residenti. Al pari degli utili di fonte italiana, quindi, il sostituto d'imposta applica la ritenuta sull'intero ammontare delle somme o del valore normale dei beni ricevuti da società non residenti soltanto qualora i soci non comunichino il costo fiscale delle loro partecipazioni. La disposizione si applica ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del *Decreto* correttivo (ossia dal 2 dicembre 2005).

4. Redditi diversi di natura finanziaria

Come illustrato nella circolare n. 52/E del 2004, il trattamento tributario delle plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori è differenziato a seconda che le stesse derivino o meno da partecipazioni che si possono definire qualificate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del tuir.

In sintesi, sulla base del regime fiscale finora vigente, le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40 al netto della corrispondente quota delle relative

minusvalenze. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 40 per cento, è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate

nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate. In deroga ai suddetti criteri ordinari, concorrono integralmente a formare il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del tuir. In linea generale, quindi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti in detti Paesi o territori concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito del socio residente. Così come previsto ai fini della tassazione degli utili distribuiti dagli stessi soggetti esteri, le predette plusvalenze sono parzialmente escluse da tassazione in Italia (nel limite del 60 per cento) solo se relative a società che risiedono in uno Stato a fiscalità ordinaria. In ogni caso, a norma dello stesso comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

Con riferimento al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, si ricorda che sono sommate algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e di quelle assimilate, con le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) del medesimo articolo. In particolare, si tratta delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (lett. cter), nonché dei redditi e delle perdite derivanti da contratti derivati (lett. cquater) e delle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dei proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (lett. cquinquies). Nel caso in cui all'interno della massa così formata, l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze della stesse specie dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata. Sulle plusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies), del comma 1 dell'articolo 67, determinate secondo le modalità descritte, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento a norma dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Con riferimento alle plusvalenze di natura qualificata si analizzano di seguito le modifiche e le integrazioni apportate dal *Decreto* correttivo. Come noto, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del tuir sono considerate cessioni di partecipazioni qualificate le cessioni a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di:

> società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 5 del tuir (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti);

- > società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettere a) e b), del tuir);
- > società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. d), del tuir), nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali, qualora le partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.

Essendo il criterio della partecipazione al capitale o al patrimonio e quello dei diritti di voto fra loro alternativi, affinché una cessione di partecipazione possa essere considerata qualificata è sufficiente che sia integrato anche uno soltanto di tali due criteri. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione, rimane fermo che occorre cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo contribuente che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data di essa, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Conseguentemente, fintanto che il contribuente non possieda una partecipazione qualificata, tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi, anche se complessivamente superiori alle predette percentuali per effetto di reiterate operazioni di acquisto e di vendita, non possono considerarsi cessioni di partecipazioni qualificate. Per contro, dal momento in cui sia stata superata, come possesso, una delle predette percentuali, le cessioni effettuate nei dodici mesi successivi sono considerate cessioni di partecipazioni qualificate (se a loro volta sono superiori alle percentuali stesse) e ciò fino a quando non siano trascorsi dodici mesi dal momento in cui il possesso della partecipazione da parte del contribuente sia sceso al di sotto della percentuale prevista dalla norma. Pertanto, qualora il contribuente, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere, nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione, altre cessioni che comportino il superamento delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si realizza una cessione di partecipazione qualificata. In altri termini, in sede di dichiarazione, si deve tener conto nella determinazione del reddito complessivo di tutte le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni di partecipazioni considerate qualificate. Al riguardo, l'articolo 15, comma 1, lettera b), del *Decreto* correttivo - aggiungendo un'apposita previsione nel comma 4 dell'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 461 del 1997 – ha chiarito che l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento corrisposta fino al superamento delle percentuali possa essere detratta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata

Il comma 2 dell'articolo 4 del *Decreto* correttivo sostituisce il comma 4 dell'articolo 68 del tuir prevedendo che le plusvalenze relative a partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata sia qualificate, sia non qualificate, ma i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, concorrono alla formazione del reddito nel loro intero ammontare e sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze computate anch'esse in misura integrale. In sostanza, le modifiche apportate alla

disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria comportano la creazione di un nuovo comparto delle plusvalenze e minusvalenze che si affianca a quello già previsto delle "qualificate" e "non qualificate". Resta ferma la possibilità per il percettore di acquisire un interpello positivo al momento del realizzo che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del tuir. In tal caso si applicherà la ordinaria disciplina prevista per le plusvalenze qualificate e non qualificate. La tassazione integrale della plusvalenza, coerentemente con quanto stabilito all'articolo 67, comma 1, lettera c), numero 2), del tuir si applica anche alle cessioni di contratti di associazione in partecipazione con associanti non residenti, in assenza delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. Medesima tassazione si applica, altresì, ai suddetti contratti stipulati con società residenti in un Paese a fiscalità privilegiata, a prescindere dalla circostanza che i titoli della controparte non residente siano o meno negoziati in mercati regolamentati.

PLUSVALENZE ASSIMILATE A QUELLE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

A norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, nn. 1) e 2), del tuir, sono assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di: 1) strumenti finanziari di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 3) contratti di cui alla medesima lettera f), comma 1, dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nel caso in cui l'associante determini il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66 del tuir (imprese minori). Con specifico riferimento ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto correttivo attua un coordinamento con quanto già previsto nel comma 1 dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973, in relazione all'individuazione del patrimonio netto per valutare il superamento o meno delle percentuali ivi previste al fine di configurare il contratto di associazione in partecipazione qualificato o non qualificato. In tal senso, è stato scelto il criterio secondo il quale il superamento o meno delle percentuali deve avvenire con riferimento al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto di associazione in partecipazione. Infine, la lettera c) della medesima disposizione del Decreto correttivo, attuando un mero coordinamento normativo, estende l'applicazione del criterio LIFO indicato nell'articolo 67, comma 1-bis, del tuir alle cessioni di strumenti finanziari e di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. Tali disposizioni si rendono applicabili per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio 2004. Sulla base della nuova formulazione dell'articolo 67, comma 1, lettera c), n. 2), del tuir, è ora previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione con associante non residente sono assimilate – a prescindere dal valore dell'apporto dell'associato - a quelle relative alla cessione di partecipazioni qualificate, laddove non sussista la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del tuir. Pertanto, laddove la remunerazione dei contratti stipulati con società estere sia deducibile dal reddito dell'associante ovvero laddove non sia dimostrabile l'indeducibilità della stessa, la cessione del contratto dà sempre origine ad una plusvalenza qualificata, indipendentemente dalla circostanza che il valore dell'apporto di capitale abbia o meno superato le previste percentuali.

5. Modifiche in materia di imposte sostitutive sulle plusvalenze

Le modifiche apportate dal *Decreto* hanno reso necessario anche un intervento normativo nel citato D.Lgs. n. 461 del 1997 relativamente alle disposizioni che riguardano le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria. Come noto, le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate sono indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi e sulle stesse si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Tale imposta deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi (cosiddetto "regime dichiarativo" disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997).

In proposito, l'articolo 15, comma 1, lettera a), del *Decreto* – aggiungendo un periodo al comma 2 del citato articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 – ha precisato che l'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, che nonostante siano non qualificati, siano emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. Rimane ferma la dimostrazione, a seguito dell'esercizio del diritto di interpello, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del tuir.

Allo stesso modo, analoghe modifiche sono state apportate alla disciplina dei regimi opzionali a quello dichiarativo. Come noto, infatti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento tramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione relativamente a tali redditi. In particolare, i regimi alternativi rispetto a quello ordinario della dichiarazione dei redditi sono: il regime del risparmio amministrato, disciplinato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 e il regime del risparmio gestito, di cui al successivo articolo 7 del medesimo decreto. Si ricorda che entrambi i regimi, amministrato e gestito, non prevedono la possibilità di includere le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, le quali rimangono soggette in via esclusiva al regime della dichiarazione dei redditi con imputazione delle stesse alla formazione del reddito complessivo.

Pertanto, l'opzione per tali regimi non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora siano superate le percentuali previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del tuir, tenendo conto di tutte le partecipazioni, titoli e diritti complessivamente posseduti dal contribuente, comprese quelle detenute nell'ambito di rapporti di risparmio amministrato e di risparmio gestito. In tal caso, l'opzione non ha effetto limitatamente alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento. Ciò posto, l'articolo 16 del *Decreto* ha stabilito che, a decorrere dal primo gennaio 2006, l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito non produce effetto laddove vengano conferite partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, salva la dimostrazione - al momento del conferimento dei titoli - di un interpello positivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria che accerti il rispetto dei

requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del tuir. Per le partecipazioni già conferite in gestione alla data di entrata in vigore del *Decreto* e aventi le caratteristiche predette, il gestore dovrà necessariamente procedere alla esclusione delle stesse con effetto dal primo gennaio 2006.